

ESAME TEOLOGICO

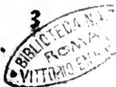
Contro un Libro ingiuriofo

INTITOLATO

DIFESA DEL GIUDIZIO,

Formato dalla S. Sede Apoftolica nel dì 20. Novembre 1704. &c.

Appenfus es in ftatera, & inventus es minùs habens.
Dan. 5.



INTRODUZIONE.

SOpra la celebre Controversia de' Riti Cinesi, di cui tanto parla, ed è per parlare il Mondo, uscirono alla luce (mesi sono) alcune Riflessioni; le quali sparse per tutta l'Europa, e tradotte in varie lingue, sono state in ogni parte accolte con gradimento dagli spassionati. Quindi è auvenuto, che si è altamente risentito un certo Signor Dottor Sorbonico; e pieno di mal talento si è messo a compilar alla bella meglio un Libro contro alle Riflessioni sudette, con l'aggiunta di trò Appendici contro altrettante scritture latine, stampatesi a difesa de' medesimi Riti. Aspettavano i Dotti un' Opera degna di sì gran Lite, e pari al gran Nome di Dottore Sorbonico: ed i più informati dell' infelicità della Causa, che proteggeva, speravano almeno di vedere lo sforzo d'un' ingegno sottile, ò l'erudizione di una penna autorevole. Ma, a dir' il vero, dopo haverne ben bene spremuto ogni foglio, io non ne ho potuto estrarre, che una, ò due gocciole di qualche ragione apparente: tutto il resto

mi è parito fiele d'invettive satiriche, e veleno di maldicenza oltraggiosa: onde non giudicai quest' Opera meritevole di risposta. Ma poscia riflettendo allo scandalo, che ne potevano prendere i corti d'ingegno, e poveri di sapere; e vedendo il trionfo, che fra le Turbe cantavano gli emoli, e mal' affetti; per togliere il pericolo a' primi, e correggere l'ardir de' secondi, giudicai opportuno lo stendere questa breve risposta. Se bene, a dir più vero, non furono questi i motivi più possenti, che mi spinsero all' opera: fù il zelo di sostenere una Causa sì pia: fù l'obbligo di difendere la Fede, l'Innocenza, la Fama, de' Cinesi, de' Gesuiti, e d'altri illustri Missionarj, sì ingiustamente screditati in tutta l'Asia, ed Europa con tanto scandalo de' buoni Cattolici, che ne piangono, e con tanto giubilo dell' Heresia, che ne trionfa. Ecco adunque il fine di quest' Opera. Con essa non solo si vuol rispondere al Dottore Sorbonico; che ciò poco rilieva: ma molto più si vuol difender la Causa: onde meglio si scorga e la sodezza delle ragioni, e l'honestà dell' impegno in chi la sostiene.

Per quanto si attiene agli scherni, alle ingiurie,

giurie, di cui quest' Autore hà caricati con trasporto sì sconvenevole i Gesuiti; io non posso dargli altra risposta, che un perfetto silenzio. In simil fatta di contese stimo mia gloria l'essere vinto. Ognuno sà, che le penne più rozze sono le più faconde nella maldicenza; e che gl'ingegni più deboli sono i più arditi all' oltraggio. Ognuno sà, che ogni colpo di accusa, se non è sostenuto con gagliardia di pruove, ricade tosto sull' Accusatore; e gl' imprime ò la taccia d'imprudente, che s'inganna; ò il marchio di calunniatore, che finge. Solamente auverto il mio Lettore, che, quando fosse vago di vedere le risposte alle satire del Dottor Sorbonico contro à Gesuiti; potrà agevolmente trovarle in molti Libri stampati dagli Autori della Compagnia, con cui hanno più volte dovuto confonder le calunnie, e fiaccar l'orgoglio di Scrittori ò Heretici, ò maligni. Da questi hà l'Autore miseramente accattato e materia per ingrandire, e ornamenti per abbigliare la sua bell' Opera.

Forse alcun suo vero Amico con buon zelo di carità auviserà il Signor Dottore, che, se non hà rimorso, habbia almeno rossore di uno

ſtile sì indecente ad una penna christiana, non che religioſa; Gli ricorderà il decoro di Dottore Sorbonico; e lo pregherà a procacciarſi altre armi, quando pur voglia entrare in arringo, qual Campion della Fede, ad abbattere ſognate Idolatrie.

Tanto, e molto più gli ſarà forſe ſuggerito da altri. Ma io mi contento d'auvertirlo, che aſpetto, e (ſe mi permette il dirlo) pretendo una chiara, e diſtinta riſpoſta, a quanto ſon' hora per iſcrivere, ſenza digreſſioni di racconti importuni, e ſenza ſutterfugj d'inutili dicerie. Io perciò in auvenire uſerò uno ſtile tutto piano, ſuccinto, e ſcolaſtico, con il ſolo ornamento, che ſeco porta la bellezza del Vero, e l'energia della Ragione. Quando poi il Signor Dottore à tanto non vaglia; ſaprà il Mondo, e ſcriverà l'Hiſtoria, in qual conto debba hauerſi un' accuſatore, il quale citato al Tribunale della Ragione ò riſponda fuor di propoſito, ò ammutoliſca ſenza difeſa.

Dividerò adunque queſta mia Operetta in trè Capi. Nel primo ſtenderò la difeſa delle Antiteſi; e nel ſecondo quella della Scrittura intitolata Defenſio Decreti: *in tal modo*

do però, che rimarrà insieme pienamente confutato, quanto di scolastico, e dottrinale è stato opposto dall' Avversario alle celebri Riflessioni, per cui principalmente hò giudicato d'intraprendere questa fatica. E quì avviso il Lettore, essere mio impegno di non entrare in alcuna quistione di fatto: non mancheranno altre penne, che soddisfacciano, se non al bisogno, che ne habbia la causa, almeno all' espettazione de' curiosi. Per lo stesso motivo, e per non fare il già fatto, non sarò punto sollecito di esaminare la fedeltà dell' Avversario nella citazione degli Autori Gesuiti: contento di stabilire ogni mia pruova co'l vigore della pura ragione, è con la verità di fatti non controversi. Finalmente nel terzo Capo proporrò al Signor Dottore alcuni punti, proprj, e fondamentali della presente controversia, sopra de' quali, quando ne habbia talento, ò forza, scriva, e stampi, sodamente provando ciò, che gli si niega, e chiaramente sciogliendo ciò, che gli si oppone. Così ne starà men male la causa, che protegge, e molto meglio il carattere di Sorbonico, *che professa.*

Atteſa la qualità della materia intreccia-

ta di molte ſottili quiſtioni, che prendo a di-uiſare compendioſamente, ben poſſo dire ſenza jattanza, che la preſente mia Scrittura più facilmente piacerà alle perſone di più pronto ingegno, e di non volgare dottrina. Procurerò nondimeno, quanto mi ſarà poſſibile, di addimeſticare la eſpoſizione de' miei penſieri, onde non rieſcano ſuperiori all' intendimento del Pubblico &c.

CAPO

CAPO PRIMO.

In cui si difendono le Antitesi contro le Note aggiunte al Mandato del Signor Card. di Tournon.

I.

IL valoroso difensore della pretesa condanna de' Riti Cinesi, assale nella sua seconda appendice una picciola scrittura latina, che contiene le Antitesi contro le famose Note, che adornano, e spiegano a meno intendenti il Decreto del Sig. Cardinal di Tournon. Quivi, dopo havere, secondo il suo costume, cantato il trionfo, e vilipesi i nemici, prima di entrare in cimento, mette primieramente in campo la discordanza trà l'Autore delle Contronote, da lui confutato nella prima appendice, e l'Autore delle Antitesi. *Quello più sofistico* (scrive egli nella pagina 118.) *s'affaticava, benche inutilmente, sull' interpretare a favore de' sentimenti dimestici il Giudicio di quel Ministro Apostolico: Questo più insolente non cura ritrovare tante interpretazioni, per tirarlo al suo partito.* Con ciò pensa d'haver confermato un pio sentimento da lui premesso contro i Gesuiti. Gli tratta da temerarj, perche moltiplicano scritture in loro difesa, quasi che vogliano con queste salire al Cielo, e ferirlo. Tralascio altri sensi più ingiuriosi, per ischivare l'impegno della risposta.

Una simile dicerìa leggesi nella pagina 87. ove questo famoso Teologo osserva, che l'Autore delle Riflessioni, contrario anch' esso di pensiero al predetto delle Contronote, riconosce nel Mandato del Legato Apostolico la condanna della pratica della Compa-

gnia; e perciò (v'aggiunge egli del suo) s'infuria contro il medesimo, e lo lacera con mille invettive, e calunnie. Indi conchiude. *In somma l'uno dà all' altro una continua mentita, e niega con franchezza tutto ciò, che il Compagno asserisce.*

Non è quì mio pensiero di sostenere i privati sentimenti dell' erudito Autore delle Contronote; nè molto meno di rigettare in capo all' animoso censore le tante formole di strapazzo, ch' egli vomita contro la Compagnia, e suoi Scrittori. La veracità non si accorda co'l primo disegno: e la Carità christiana non mi permette il secondo. Voglio solamente, che il savio Lettore auverta, se v'era motivo di menare tanto schiamazzo, perche uno Scrittore della Compagnia si discosta dal mezzo comunemente tenuto dagli altri, per la difesa della medesima Causa. Attesta l'Auversario, che i Superiori maggiori della Compagnia hanno praticato in Roma gli ultimi sforzi, per sostenere le appellazioni inviate dalla Cina, a fin d'ottenere la rivocazione del Giudicio pubblicato dal Cardinal di Tournon: *il che* (prosiegue egli nella pagina 89.) *certamente non haverebbero posto in opera con tanta industria, e premura, se non fosse condannata e la Dottrina, e la pratica della Compagnia, intorno a' riti di quel grand' Impero*. E poi soggiunge. *Questo nuovo riflesso, che con più di chiarezza fà vedere quanto sia vano, e ridicolo l'impegno dell' Autore delle Note contro le Note, potrebbe dispensarmi dal rispondere ad un' Operetta per tanti capi sì disprezievole*. Ma se è così, dico io: se voi, Signor Dottore della Sorbona, riconoscete come singolare il sentimento dell' Autore delle Contronote, fino a disprezzarne per quello capo la Scrittura, da voi provata contraria al pubblico impegno della Compagnia: con qual' animo, senza più forte argomento, havete potuto imputare a' Gesuiti nella sudetta pagina 118. *il regno dell' errore in se stesso diviso, la confusio-*

fusione delle lingue, e altrove simili altre improprietà? Chi non resterà ammirato, come a cagione d'un solo Scrittore contrario agli altri, si faccia a' Gesuiti un tale generale rimprovero?

Ma l'Auversario riconosce in questo fatto una soprafina politica della Compagnia, e si accinge nella pagina 88. a svelarne il *Mistero*. Premette, che la Compagnia riceve una gran ferita nella sua stima, perche convinta d'haver fomentata per tanto tempo l'Idolatria in un vastissimo Impero. Di poi osserva, due soli presentarsi i mezzi all' immaginazione appassionata, per porre in salvo il di lei honore; ò di negare, che il Mandato del Legato Pontificio condanni la pratica della Compagnia; ò di tacciare come iniqua, & ingiusta la condanna: Quindi appigliarsi alcuni Scrittori al primo partito; volgersi altri al secondo: poco curando e gli uni, e gli altri, *che il Compagno resti soggetto alla taccia di falsario, e di mentitore, purche si mantenga nel credito, e resti giustificata la Compagnia.*

Miserabile riflessione? Delle ingiurie non parlo. E chi v'è trà principianti di Logica, che non arrivi ad una sì bassa sottigliezza, decantata per un *Mistero* da questo trionfante Scrittore? Ognun sà, che per difendersi dalla asserzione d'un conseguente, ò convien negare l'antecedente, ò convien togliere ad esso la forza dell' inferire. I Gesuiti pretendono di provare con ragioni incontrastabili l'innocenza de' riti, da se permessi a' Christiani Cinesi. Si sparge un Mandato del Card. di Tournon, in cui leggonsi condannati que' riti, come rei di superstizione, e d'Idolatria. In due soli modi si può ribattere il colpo, ò sia il conseguente; che que' riti siano veramente tali: ò negando, che nel Mandato del Legato Pontificio si contenga la condanna sudetta; il che è negare l'antecedente: ò togliendo ad esso colle debite eccezioni la forza dell' inferire. Qual male vi sarebbe, se un' istesso Scrittore, non che

due distinti, si servisse di questa doppia difesa per ribattere il colpo? E pure un solo (ch' io sappia) s'è persuaso di poter' interpretare quel Mandato senza discapito de' Gesuiti. In questo sottile, e dotto Teologo (che che ne sparli l'altiero impugnatore) deve lodarsi il zelo, e la retta intenzione; mentre si studia di rinvenire nel Mandato del Ministro Apostolico quella dottrina, ch' egli per altra parte giudica la ragione vole, e la giusta. Gli altri hanno proposte le lor ragioni, & eccezioni in contrario, dispostissimi ad arrendersi, quando vengano convinte d'errore, ò esca definizione Pontificia, che ponga fine alla lite. Ecco il preteso mistero: ecco l'ideata politica de' Gesuiti.

Che dirà poi il Lettore, se io dimostro, che l'imprudente accusatore adopra l'istessa arte, che riprende ne' Gesuiti, per escludere il conseguente, che questi inferiscono dalla dichiarazione dell' Imperatore della Cina? Dice egli nella pagina 121. d'haver' altrove dimostrato; *che l'Imperatore della Cina nè può giudicare, se i Riti della sua Setta sieno puramente politici, ò religiosi; nè ha sopra di ciò dato fuori il Giudicio nella decantata dichiarazione*. Ecco chiaro il suo disegno. Nella seconda parte niega l'antecedente, sù cui appoggiano i Gesuiti la loro asserzione; che i Riti Cinesi siano puramente politici. E nella prima niega allo stesso antecedente la forza dell' inferire; mentre niega all' Imperatore della Cina la podestà di giudicare sopra un tal punto. Adunque un' istesso Scrittore Gesuita potrebbe similmente, senza la taccia di contradirsi, abbracciare le due parti già dette intorno al Mandato del Sig. Cardinal di Tournon. Quanto più poi deve ciò permettersi a due distinti Scrittori, che si dividano la materia?

Ma io perdo il tempo in un' argomento sì frivolo; & il Lettore aspetta cose di maggiore momento. Confido però, che il fin quì detto havrà fatto conoscere

la leggerezza di questo gonfio censore, il quale sopra un fondamento sì fievole hà fabbricate tante invettive contro la Compagnia. Hora veniamo al negozio principale.

Per maggiore commodità del Lettore, si porrà tutto disteso il Decreto del Signor Cardinal di Tournon, e poi distintamente a suo luogo le Note colle Antitesi, le quali apriranno la strada alle repliche dell' Auversario, & alle mie nuove difese.

I I.

Decretum Eminentissimi Cardinalis de Tournon. Datum Nankini die 25. Januarii anno 1707.

„QUandoquidem audivimus Evangelicos operarios „accersiri, de aliquibus ad sanctam Religio- „nem nostram spectantibus (A) interrogan- „dos; Ut selectum Dominici Verbi semen à noxiis su- „perstitionum oleribus publica confessione separare va- „leamus, utque simus unanimes veritatis testes, & as- „sertores, atque sine scandalo errantium in invio, uno „ore, & corde Deum glorificemus, qui non est dissen- „sionis Deus: Inhærentes menti Sanctæ Sedis Aposto- „licæ, & decisioni (de qua nobis constat) ab eadem „suprema Sede, atque à SS. D. N. Clemente, Divina „Providentia Papa XI., nuper emanatæ, post emensa „tot annorum studia, & labores, in examine contro- „versiarum hanc Missionem diu exagitantium, regu- „lam, & legem certam, ab omnibus in posterum ob- „servandam, pro muneris nostri debito proponere, de- „clarare, & statuere decrevimus, prout in subsequen- „tibus responsis ad quæsita, quæ fertur esse facienda, „cum ea majori, qua fungimur potestate, etiam Le- „gati de latere, proponimus, statuimus, & decernimus, „& ab omnibus Missionariis tam Sæcularibus, quàm

„Re-

„Regularibus, cujuſcumque Ordinis, etiam Societatis „Jeſu, in hac Miſſione obſervari mandamus.

„Si interrogentur de doctrina, legibus, & ritibus, „ſeu conſuetudinibus Sinicis in genere, an illis conſen-„tiant, an promittant illos, aut illas non impugnare, „nec contra ſcribere, aut prædicare? Reſpondere te-„nebuntur, quoad ea, quæ ſunt conformia Chriſtianæ „legi, & cum ea licitè, & ritè componi poſſunt, affir-„mativè; quoad alia, negativè.

„Si deinde interrogentur, quænam ſint in Divina „lege, quæ Sinarum doctrinæ non ſunt conformia? „Reſpondebunt, plura (*B*). Et ad exemplificandum „inducti, dicere poterunt pro libito ea, quæ ſibi occur-„rent de ſortibus, de ſacrificiis, ſeu Ci, quæ ſiunt Cælo, „Terræ, Soli, Lunæ, Planetis, Spiritibus, artium in-„ventoribus, & aliis. Cum ſoli Deo rerum omnium „conditori liceat Chriſtianis ſacrificare, & ab eo proſ-„pera quæque, & adverſa ſortiantur.

„Si deſcendant interrogationes ad Ci, ſeu ſacrificia „Confucii, & Progenitorum, (*C*) negativè reſponde-„bunt: Non poſſumus illa facere, aut permittere Di-„vinæ legis cultoribus.

„Item negativè quo ad uſum Tabellarum defuncto-„rum Progenitorum (*D*) juxta morem Sinicum.

„Item negativè, ſi interrogentur, an *Xamti*, vel *Tien* „ſint Chriſtianorum verus Deus (*E*).

„Si interrogentur, quare de prædictis ita ſentiant? „Reſpondebunt; quia non componuntur cum cultu „veri Dei, & ita a ſuprema Sede eſt deciſum, quæ eſt „regula infallibilis Chriſtianorum in rebus fidei.

„Si circa tempus deciſionis? Omnibus ſit notum, „illam emanaſſe die 20. Novembris 1704.

„Si demum dicatur, Quomodo vobis de hoc conſtat? „Reſpondebunt: Nobis conſtat ex declaratione de „hoc facta a Patriarcha Antiocheno Superiore noſtro, „qui oracula Summi Pontificis in ſe habet, vigore ſua-

„rum

„rum facultatum, & tenemur ei credere.
„Et ita ex commiſſa nobis, licèt immeritis, aucto-„ritate Apoſtolica, etiam cum facultate Legati de la-„tere, omnibus, & ſingulis Epiſcopis, Vicariis Apoſto-„licis, locorum Ordinariis, Miſſionariis, & Præsbite-„ris tam Sæcularibus, quàm Regularibus, etiam Socie-„tatis Jeſu, in hac Sinica Miſſione exiſtentibus, & in „futurum extituris præcipimus, & obſervari manda-„mus, ſub pæna excommunicationis latæ ſententiæ, „Sanctæ Sedi Apoſtolicæ reſervatæ, & Nobis, ut ne „quidem ſub prætextu cujuſcumque privilegii a Sum-„mis Pontificibus conceſſi, etiam Patribus Societatis „Jeſu, ab excommunicatione poſſit quis unquam ab-„ſolvi; præterquam in mortis articulo: ad quem ſolum „effectum, & non in aliis caſibus, & quatenus opus ſit, „quodcumque privilegium hujuſmodi, vigore ſpecialis „facultatis, qua ad id fungimur, ſuſpendimus, & re-„vocamus, ſublata etiam facultate eludendi, ſeu aliter „interpretandi hoc noſtrum Mandatum, ſub prætextu „decreti (F) Alexandri ſanctæ memoriæ Papæ VII. „editi anno 1656 vel alicujus magni periculi. Etenim, „ex ſpeciali indulto, Apoſtolicarum Conſtitutionum „interpretatio, & declaratio Nobis eſt commiſſa &c. „(G) Ac propterea declaramus, non obſtante dicto „Decreto, aut quocumque gravi periculo, ita ab omni-„bus in hac Miſſione permanere, vel ingredi volenti-„bus, ſub prædicta pæna ipſo facto incurrenda, eſſe te-„nendum, docendum, & reſpondendum: cùm maxi-„mum Religionis, & Miſſionis bonum propriè con-„ſiſtat in decore, & honore Divinæ Sponſæ, quam „Chriſtus acquiſivit ſanguine ſuo, & inconſutili veſte „contexit.

III.

Nota *A. Ea citatio peculiari Imperatoris edicto facta eſt, & ab Jeſuitis Pekinenſibus, per encyclicam Epiſtolam ad cæteros Miſſionarios ſcriptam, denunciata.*

An-

Antithesis. *Quoniam controversia erat de significatione quarundam vocum, ac rituum Sinicorum; audienda omninò fuit definitio legitimi, ac supremi Judicis, qui est Sinicus Imperator. Ergò perperam Jesuitis affingitur, quòd citatio ab Imperatore facta (quam utique per encyclicam Epistolam, ad reliquos Missionarios scriptam, denunciaverunt Jesuitæ Pekinenses) ordinata fuerit ad eos interrogandos de aliquibus ad sanctam Religionem nostram spectantibus. Nisi fortè insanire quis velit, putans ad Religionem nostram spectare, quod illæ voces, aut ritus controversi hanc, aut illam sortiantur, ex humana institutione, significationem.*

Le repliche dell' Auversario alla premessa Antitesi si riducono a due. Una è, che l'Autore di essa con temeraria insolenza tratti da pazzo il Legato Pontificio, per haver' insinuato nel suo Decreto, che i Ministri Vangelici dovevano essere citati, *de aliquibus ad sanctam Religionem nostram spectantibus interrogandi*. L'altra, che con troppa ignoranza supponga, che l'Editto dell' Imperatore fosse una semplice citazione, intimata a' Missionarj di portarsi alla Corte, per ricevere da Sua Maestà la spiegazione di certe parole, ed usanze Cinesi. Imperocche l'Auversario ci assicura (e in ciò dice il vero) che nell' Editto contenevasi il comando generale diretto a tutti i Missionarj di portarsi all' esame in Pekino, prima d'ottener la licenza di dimorare nella Cina, e d'essercitarvi il Ministero Apostolico. *Il che* (seguita a dire nella pagina 220.) *conforme s'è provato dal successo, non fù ad altro fine ordinato, se non accioche quelli, i quali si fossero dimostrati renitenti nel permettere a' Christiani le superstizioni Cinesi, uscissero dalla Cina*. E poi conchiude interrogando, se questo forse non sia, *de aliquibus ad sanctam Religionem nostram spectantibus interrogari*.

Inco-

Incomincio dalla seconda replica, in cui consiste l'affare. E primieramente pretendo, che l'Auversario cancelli dall' interpretazione dell' Editto Imperiale la voce *Superstizioni*, e in suo luogo sostituisca la voce *Riti*: Se i Riti Cinesi sieno superstiziosi, ò nò, questo è desso il punto, di cui si disputa. Ciò fatto: deve darsi distinta risposta al supposto fondamentale dell' Antitesi combattuta. E' egli vero, ò nò, che la quistione dibattuta frà Missionarj della Cina havea per mira di rintracciare, qual fosse presso a' Cinesi il significato d'alcune voci, e di certe costumanze lor proprie? Se si risponde che sì, resta indubitato, qualmente l'Imperatore della Cina poteva interrogare, e proferire intorno a ciò sovrano Giudicio, senza tema di framischiarsi in cosa spettante alla Religione Christiana. Questa verità è per se stessa sì chiara, che non vien contrastata dall' Auversario, nè pure in ciò, che riguarda i riti, e cerimonie prescritte dalla legge di quell' Impero: *non sapendo alcuno meglio* (sono sue parole nella pagina 8.) *la loro* (de' Cinesi) *intenzione*, *ch' egli medesimo* (l'Imperatore). Adunque, per sostenere l'infamia apposta a' Gesuiti, che in causa spettante alla Religione Christiana habbiano provocato al Tribunale d'un' Imperatore Gentile, ò almeno habbiano cooperato alla promulgazione d'un' Editto, in cui quel Monarca si arrogasse il Giudicio d'una tal causa, conviene spiegare qual' altra fosse la quistione, che si agitava frà Missionarj di quel Paese.

Risponderà l'Auversario, che la quistione intorno a' Riti era esaminata sotto questi formali termini: Se i tali Riti Cinesi possano permettersi a' Christiani come puramente politici, ò debbano proibirsi come Religiosi. Sia così: ma già era accordato frà le Parti, che dovessero permettersi, se puramente politici; che dovessero proibirsi, se religiosi. Adunque la quistione, in cui potesse intromettersi l'Imperatore della Cina,

era questa sola in rigore scolastico: se i tali Riti Cinesi fossero puramente politici, ò religiosi. Adunque la convenienza, ò disconvenienza di que' Riti con la Religione Christiana, non veniva in quistione sotto la formalità sua propria. Mi compatisca il Lettore, se uso tanta minutezza nel mio discorso: la materia è gravissima; & io spero di far' apparire con evidenza a tutto il Mondo letterato l'ingiustizia dell' accusa data a' Gesuiti. Torniamo al punto. Imperocche la predetta quistione può ammettere due sensi. Il primo è questo: Se i tali Riti Cinesi habbiano dalla pubblica institutione di quell' Impero una tale significazione, di cui resta accordato frà le Parti, ch' ella sia puramente politica; ò più tosto sortiscano una tale altra significazione, di cui parimente resta accordato frà le Parti, ch' ella sia religiosa. E quì ricadiamo nel già detto; cioè, che l'Imperatore della Cina poteva certamente farla da Giudice in una tal quistione, senza pericolo di offendere l'autorità della Chiesa. Il secondo senso è tale: Se que' Riti Cinesi, per qualunque altra ragione, conosciuta frà Christiani, siano religiosi indipendentemente da ogn' humana instituzione, ò nò. E questa è controversia, che veramente spetta alla Religione Christiana. Hora io dico in faccia a tutto il Christianesimo essere falsissimo, che questa fosse la quistione dibattuta là nella Cina, e che l'Imperatore habbia mai preteso d'interporre la sua autorità in argomento di simil fatta. Anzi si hà per relazione autentica presentata in Roma: *Suam Majestatem coram dixisse Domino Patriarchæ, se declarare sensum Imperii. An ille concordet, vel discordet cum lege Christiana, non curare, idque decernendum relinquere Summo Pontifici.*

Molto meno poi si può dubitare, che la quistione intorno al significato di certe voci Cinesi fosse di cosa spettante alla Religione Christiana; essendo troppo manifesto, che il significato di quelle voci dipende unicamen-

camente dall'humana instituzione di quell' Impero. Devo però auvertire, che sotto il genere delle voci comprendonsi ancora, per simil ragione, le intiere formole di parole prescritte dalla legge in certe funzioni, le inscrizioni, e generalmente tutti i testi della legge, ò dottrina pubblica di quel Popolo. E quì mi viene in acconcio d'unire in un sol punto tutto il negozio, che di presente hò per le mani. Udiamo l'Auversario, che nella pagina 42. ci racconta un' accidente assai curioso. *Havendo li Gesuiti di Pekino già indotto l'Imperatore ad ordinare un congresso, ò sia disputa trà il Prelato di Conon, & il Padre di Beauoulliers Gesuita, con intenzione, che in presenza di Sua Maestà, e de' Mandarini si trattasse delle materie frà Missionarj controverse, e della convenienza, ò disconvenienza della Religione Christiana colla dottrina di Confusio; il saggio Legato Monsignor di Tournon, ben vedendo di quanto pregiudicio sarebbe riuscito alla Chiesa il mettere in quistione i punti di nostra Fede in presenza d'un' Imperatore Gentile, al di cui Tribunale pareva, che li Gesuiti volessero portar questa causa; intimò nel primo giorno di Luglio 1706. una prohibizione in scriptis, ed in forma autentica, con cui vietava assolutamente ad ogn' uno sotto pena di Scommunica riservata in Bulla Cenæ, l'entrar' in conferenza, ò sia disputa avanti l'Imperatore sopra le sudette materie controverse trà Missionarj.* Bel caso in vero; ma che a me porgerà motivo di scrivere cosa non aspettata dall' Auversario.

Adunque mi piace, che le presenti controversie tra' Missionarj della Cina s'intendano ridotte a quest' una, che tutte le abbraccia, della convenienza, ò disconvenienza della Religione Christiana colla dottrina di Confusio. Ma in due modi può venire ad esame la convenienta, ò disconvenienza sudetta. Il primo è; quando resti accordato frà le Parti il vero senso della Dottrina di Confusio, e solo si controverta, se questo

sia compatibile colla Religione Christiana, ò nò. Il secondo è; quando resti accordato frà le Parti in qual senso la Dottrina di Confusio sia compatibile colla Religione Christiana, e in qual senso no'l sia; e solo si metta in dubbio il vero senso della Dottrina di quel Filosofo. La prima quistione appartiene alla Chiesa, poiche deve decidersi co' principii proprj della Religione Christiana. La seconda è propria della Setta Filosofica di quel Paese, poiche deve decidersi co' principii, e regole proprie di quella Scuola. Fin quì il tutto è evidente.

Mi resta a provare, che là nella Cina si disputava frà Missionarj, qual fosse il vero senso della Dottrina di quel Filosofo. E in tal quistione, non in altra, pretendeva l'Imperator della Cina d'esser riconosciuto per Giudice. A dimostrare questa importantissima verità, dovrebbe esser bastante l'espresso testimonio dello stesso Imperatore riferito di sopra. Ma io voglio recarne altra pruova, che non patisca eccezione presso gli Auversarj. Voglio far capo dalla protesta, che vantano fatta dal predetto Monsignor di Conon, con cui giurava d'intraprendere il viaggio di Tartaria verso la Corte Imperiale per pura violenza, e necessità; dichiarandosi di voler osservare con tutta esattezza il divieto intimato a se, ed a' Gesuiti di non entrare in conferenza, ò sia disputa innanzi l'Imperatore; pronto di più a lasciarsi spacciare come ignorante in quelle materie, più tosto che disputarne. La tessitura di questa protesta, e del racconto registrato di sopra, è una pura finzione, a fin di storcere in gloria di religiosa ubbidienza la celebre confessione fatta dal sudetto Prelato della sua ignoranza nella lingua, e caratteri Cinesi. Pura finzione, dissi; mentre è innegabile, che il Legato Pontificio propose egli stesso all'Imperatore quel Prelato, come molto intendente della lingua, e caratteri Cinesi, e perciò capace di render ragione

a Sua

a Sua Maestà di quelle cose, in cui la Dottrina di Confusio era da esso creduta contraria alla Religione Christiana. Ma ciò poco rilieva al presente negozio. In luogo più opportuno chiameremo ad esame la sudetta confessione.

In tanto convien udire, come parli quel Monsignore nel fine della celebrata protesta. L'Auversario nella pagina 43. ce ne somministra le parole. *Ne tamen hac mea confessione, & declaratione, uti cæteris rebus solent, Reverendi Patres* (i Gesuiti) *abutantur, seque inde victoriam consequutos esse clamitent; declaro, & protestor, me paratum esse coram Excellentia Vestra* (il Legato Tournon) *tanquam Judice competente, his de rebus cum Patribus Jesuitis agere, quando, & quoties decreverit. Et, quantumvis imperitus sim, causam Dei (adeò certa illa, & evidens est) divina iuvante gratia, sic defensurum esse me confido, tam ex Sinicis libris, quam ex libris ipsorum Jesuitarum, ut Reverendos Patres, si non ad silentium, saltem ad ineptias redigam.* Osservinsi i fonti, da' quali Monsignor Maigrot pretende cavare gli argomenti per convincere i Gesuiti ne' punti controversi: Sono i libri Cinesi, *ex Sinicis libris*: Sono i libri de' Gesuiti, *ex libris ipsorum Jesuitarum*; cioè, in quanto spiegano la Dottrina de' libri Cinesi.

Da ciò parmi potersi chiaramente inferire; che intorno alla Dottrina di Confusio non era accordato frà le Parti il senso, in cui ella dovesse intendersi, restando poi in quistione la convenienza, ò disconvenienza di essa colla Religione Christiana; ma che all'opposto restava solamente in dubbio il vero senso della Dottrina di quel Filosofo. Parmi, dissi, potersi ciò chiaramente inferire; poiche altrimente, per isciogliere una tal quistione, non sarebbero certamente stati bastanti, anzi nè pure giovevoli i libri Cinesi, nè quelli de' Gesuiti Interpreti; il che non s'accorda co'l sentimen-

 to

to del sudetto Prelato di Conon.

Quindi passo a dimostrare in universale il mio principale assunto. Quella non è quistione spettante alla Religione Christiana, che, per essere sciolta, non hà bisogno de' principii proprj della Religione Christiana. Ma le controversie trà Missionarj là nella Cina non hanno bisogno per essere sciolte de' principii proprj della Religione Christiana; poiche, per testimonianza di Monsignor Maigrot, principale Attore in questa causa, bastano i soli libri Cinesi, e quelli de' Gesuiti, in quanto spiegano la Dottrina de' medesimi libri Cinesi. Adunque le controversie trà Missionarj là nella Cina non appartengono alla Religione Christiana. A questo sillogismo non v'è risposta.

Nondimeno, per maggiore evidenza, e più ampia soddisfazione del Lettore, devo brevemente spiegare, e dimostrare il mio assunto ne' diversi generi delle controversie Cinesi. Si disputa delle voci *Tien*, e *Xamti*, delle inscrizioni sulle tavolette, delle orazioni. Hora niuno al certo penserà, che i Gesuiti insegnino potersi adorare per Dio il Cielo materiale, ò la sua qualunque virtù attiva; potersi haver credenza, che le Anime de' Defunti vengano a risedere sulle tavolette; esser lecito a' Christiani Cinesi lo sperare, e aspettar beni da Confusio, ò da' loro Progenitori defunti. Anzi è noto ad ognuno, che solo in ciò vien contradetto a' Gesuiti; perche insegnano, non intendersi sotto le voci *Tien*, e *Xamti* il Cielo materiale, ò la sua qualunque virtù attiva; non ispiegarsi dalle inscrizioni, secondo l'intelligenza de' Cinesi, la reale presenza delle Anime sulle tavolette; nulla chiedersi, nulla sperarsi da Confusio, ò dagli Antenati defunti. E' poi manifesto, che tali quistioni hanno bisogno, per essere sciolte, de' principii, e regole proprie della lingua, caratteri, e costume Cinese; non già de' princìpii proprj della Religione Christiana. Adunque resta indubitato, che le contro-

versie trà Missionarj della Cina intorno alle voci *Tien*, e *Xamti*, alle inscrizioni, alle orazioni, non appartengono alla Religione Christiana. Lo stesso deve intendersi della quistione intorno alla Dottrina di Confusio, in quanto unicamente si dibatte frà le Parti, quale esser debba la di lei vera intelligenza. Rimane la quistione intorno agli atti esterni soliti a praticarsi in honor di Confusio, e de' Progenitori defunti. Ma intorno à ciò si è già bastantemente dimostrato di sopra, che la quistione proposta in quel senso, e in quel modo, in cui veramente agitavasi là nella Cina, non appartiene altrimente alla Religione Christiana; poiche solo era messo in disputa il significato di que' Riti presso a' Cinesi, in virtù dell' humana instituzione lor propria.

Da tutto ciò resta evidentemente convinta l'ingiuria fatta a' Gesuiti da chi hà sparso per il volgo ignorante, che questi in causa spettante alla Religione Christiana habbiano preteso, ò cooperato, acciocche l'Imperator della Cina se ne arrogasse il Giudicio. E quì devo pregar l'Auversario, che, quando voglia render ragione al Mondo di questo gran punto, proponga chiaramente, e co' suoi termini formali una qualche quistione dibattuta là nella Cina, e in cui l'Imperatore volesse interporre la sua autorità per deciderla, e di questa dimostri, ch' ella appartiene alla Religione Christiana. In queste materie, è troppo facile ingannare i semplici, ò poco intendenti delle sottigliezze scolastiche. La fallacia, che i Logici chiamano dell' *accidente*, non si scuopre facilmente da tutti. Ella principalmente consiste nell' attribuirsi al soggetto primario ciò ch'è proprio di qualche suo accidente, ò formalità controversa. Eccone un' esempio popolare. Io hò in animo d'interrogare Sempronio fanciullo, quante siano le Divine Persone. Ma prima l'interrogo, se egli sappia la cosa, di cui voglio interrogarlo. Mi risponde di nò. Hora io per ischerzo lo riprendo

così. Tù non sai la cosa, di cui voglio interrogarti: Ma la cosa, di cui voglio interrogarti è il numero delle Divine Persone. Adunque tù non sai il numero delle Divine Persone. L'argomentazione pecca nell' accidente. Sempronio sà benissimo il numero delle Divine Persone, che è il soggetto primario; ancorche non sappia questo suo accidente, ch' egli debba essere l'oggetto della mia interrogazione.

La necessità mi costrigne a discendere in queste bassezze: imperocche Voi, Signor Dottore Sorbonico, havete troppo famigliare questa fallacia in tutto il vostro libro: mentre date il nome alle cose dalle formalità controverse; chiamando sempre co'l nome di Sagrificj, e di superstizioni que' Riti, de' quali appunto si controverte, se sieno veramente tali; e appoggiando sù que' vocaboli le tante ree conseguenze contro la fama de' Gesuiti. L'havete pur commessa nella presente materia; mentre nel luogo, da me riferito di sopra, accusate i Gesuiti, che volessero tener disputa in presenza di Sua Maestà, e de' Mandarini, in cui si trattasse *della convenienza, ò disconvenienza della Religione Christiana colla Dottrina di Confusio*. Dovevate dire: in cui si trattasse *del vero senso della Dottrina di Confusio*. Questo era il soggetto primario: la convenienza, ò disconvenienza sudetta non era che un' accidente; e non doveva entrare in quistione, se non materialmente, come parlano gli Scolastici. Toccava poi alla Chiesa il determinare, se il tal senso della Dottrina di Confusio fosse conveniente, ò disconveniente alla Religione Christiana. Per tanto vi prego di nuovo ad usare l'attenzione poc' anzi insinuatavi. Quando facciate altrimente, non potrete schivare presso i Savj la taccia ignominiosa d'Ignorante, ò la peggiore di Malizioso.

Hora posso con ogni brevità soddisfare alla prima replica, in cui l'Autore delle Antitesi vien tacciato

di

di temeraria insolenza, quasi nella presente materia tratti da pazzo il Legato Pontificio. Rispondo, questa essere una mera impostura, overo, per far grazia all' Auversario, una compassionevole ignoranza della fallacia sudetta. Nella presente Antitesi viene scritto essere pazzo, chi pensi appartenere alla Religione Christiana, che quelle voci, ò Riti Cinesi sortiscano questa, ò quell' altra significazione, in virtù dell' humana instituzione propria di quel Paese. Mà tale non è il pensamento del Legato Pontificio. Dice solo nel suo Decreto, che le controversie Cinesi appartengono alla Religione Christiana. Che poi si dimostri, qualmente le controversie Cinesi, in quanto esaminate là nella Cina, si riducono alla ricerca del significato di quelle voci, ò Riti Cinesi, in virtù dell' humana instituzione propria di quel Paese; ciò non viene ammesso dal Legato Pontificio, almeno sotto i suoi termini formali. Adunque non può dirsi, senza incorrere bruttamente nella sudetta fallacia, che il Legato Pontificio sia trattato da pazzo nella presente Antitesi. Mi abuserei della pazienza del saggio Lettore, se mi trattenessi più lungamente in confutare quest' inezia. Passiam' oltre.

IV.

Nota B. *Hactenus Jesuitis visum erat, nihil in Sinensium Philosophia contineri, quod cum Christiana Religione componi non posset: Hic jam oppositum declaratur.*

Antithesis. *Nullum est in Ecclesia dogma, quod libri Philosophorum Gentilium à veritate aberrent. Ergo Jesuitae, Sanctorum Patrum, & ipsorum Apostolorum exempla secuti, prudenter conati sunt Doctrinam Sinicam in bonum sensum transferre, ad quem capessendum, magno Religionis Christianae commodo, illius Regionis Philosophos paulatim deducerent. Hic jam, nulla urgente necessitate, sine ullo fructu, immò cum pe-*

riculo extirpationis Religionis Christianæ, Philosophiæ Sinicæ bellum indicitur.

L'Auversario non hà capita l'Antitesi; e perciò non è maraviglia, che replichi fuor di tuono. Pensa, che l'Autore di essa rigetti la sentenza del Cardinal di Tournon *pe'l solo motivo, che non sia dogma di fede, che ne' libri de' Filosofi Gentili vi sieno degli errori.* E poi soggiunge con fasto: *Vana sottigliezza, e ridicolo riflesso!* Indi pretende auvisarci, che la falsità della Filosofia Cinese, ò sia Dottrina di Confusio, si dimostra con argomenti distinti proprj di essa; non già con quel principio generale, che ogni Filosofia composta da' Gentili habbia da essere erronea. Vi compatisco, Signor Dottore: non havendo che dire, ò non intendendo la difficoltà, havete pur voluto mostrare di dir qualche cosa. Come mai vi siete sognata un' argomentazione sì stolta, per metterla in capo ad uno Scrittore non nuovo nelle formalità, e sottigliezze Scolastiche? Adunque udite, & imparate. Vien premessa la sudetta verità, Non esser dogma di fede, che ne' libri de' Filosofi Gentili vi sieno degli errori. Da questo principio non si deduce altrimente l'innocenza della Filosofia Cinese, ò sia Dottrina di Confusio (sarebbe ella un' illazione indegna d'un principiante di Logica) ma bensì haver potuto prudentemente i Gesuiti, ad imitazione de' Santi Padri, e de' medesimi Apostoli, usar' ogni sforzo per ispiegarla in buon senso, a fin d'ottenerne poco a poco l'approvazione di que' Filosofi, con gran guadagno della Religione Christiana. Indi si dice, che senza forte necessità, senza speranza di profitto, anzi con pericolo della distruzione della Religione Christiana in quell' Impero, s'era intimata la guerra alla Filosofia Cinese.

Ma forse (dirà alcuno) è così chiara l'empietà della Dottrina di Confusio, che non poteva in ciò usarsi dissimulazione, senza notabile discapito della Religio-

ne

ne Christiana. Se crediamo all' Auversario, vi sono pruove sì convincenti degli errori di Confusio, che il P. Nicolò Longobardi, & altri Gesuiti in buon numero, lo riconobbero per empio ne' suoi sentimenti, *non ostanti tutte le stiracchiature già date dal P. Matteo Ricci, e suoi Compagni, per farlo comparire innocente*.

Io non voglio prendermi pena delle contrarie autorità de' Gesuiti, nè della fedeltà in citarli. Già in questo punto si è data piena soddisfazione al Mondo da altri Scrittori della Compagnia. Mi piace solo l'osservare, che l'Auversario chiama *stiracchiature* le interpretazioni del P. Ricci, con le quali hà preteso di spiegare in buon senso la combattuta Dottrina di Confusio. Imperocche (a più chiara difesa della passata Antitesi) posso opportunamente dedurre: Adunque il P. Ricci non fà forza a verun dogma della Religione Christiana, per accommodarlo alla Dottrina di Confusio; ma più tosto fà forza alla Dottrina di Confusio, stiracchiandola, e storcendola, per accommodarla alla Religione Christiana. Dal che s'inferisce con piena evidenza, che intorno alla Dottrina di quel Filosofo solamente si controverte, qual sia il vero senso di essa, senza mettere in quistione un minimo punto di Religione Christiana.

Ma se ciò è: (ed è verissimo, nè può essere contradetto dall' Auversario) se intorno alla Filosofia Cinese non altro era messo in quistione, che il di lei vero senso: come mai hà potuto decidere il Signor Cardinal di Tournon, esservi molte cose nella Religion Christiana, *quæ Sinarum Doctrinæ non sunt conformia*: Con aggiungere nel fine del suo Mandato questa generale dichiarazione, che da tutti i Missionarj, i quali vogliano rimanere, ò entrar nella Cina, debba non solamente così insegnarsi, e rispondersi, ma ancora *ita esse tenendum*, sotto pena di Scommunica da incorrersi ipso facto? Diamone gli esempi in particolare. De-

creta

creta ivi il Legato, non accordarsi colla Legge Christiana i Sagrificj, che si fanno al Cielo (visibile) alla Terra, al Sole, alla Luna, & ad altre Creature; e ne apporta la ragione universale, *Cùm soli Deo rerum omnium conditori liceat Christianis sacrificare*. Che pretende con ciò di dire? Forsi che que' Sagrificj, quando veramente si facciano secondo gl' insegnamenti della Filosofia Cinese, non si accordano colla Legge Christiana? Ma i Gesuiti non si sono giammai sognati di opporsi ad una dottrina sì chiara. Adunque convien dire, che il Legato decida prescriversi veramente dalla Filosofia Cinese i Sagrificj al Cielo visibile, alla Terra, al Sole, alla Luna, & ad altre Creature: nel che appunto son di contrario sentimento i Gesuiti. Se poi una tal quistione sia di cosa spettante alla Religione Christiana, ò no; se sia, ò non sia capace d'una decisione di tanto peso, che giunga ad obbligare l'interna credenza della mente: mi rimetto al giudicio d'ogni Teologo non appassionato per la Parte contraria.

A dirne però qualche cosa, io m'accingo a provare queste due verità; che il Legato hà preteso dichiarare per empia la Dottrina di Confusio, interpretandola in reo senso, disputato frà le Parti, non ammesso da' Gesuiti, e riprovato dall' Imperatore Cinese; e che una tal quistione non è capace di definizione Ecclesiastica, perche non appartenente alla Religione Christiana. La prima parte si dimostra così. Il Prelato di Conon (come riferisce l'Auversario nella pagina 46.) *diede in iscritto quaranta Testi cavati da' Libri di Confusio, e distribuiti in due classi: gli uni, per provare, che Confusio non habbia giammai riconosciuto verun principio immateriale, che havesse create, ò tratte dal nulla tutte le cose del Mondo: gli altri, per far vedere, che Confusio insegnava il sagrificare al Cielo materiale, e visibile, alla Terra, all' Acque &c. dalli quali*

due principalissimi punti deducevasi agevolmente, *quanto sia la Dottrina di quell' Ateista Filosofo contraria alla Legge del vero Dio*. Adunque (dico io) tutta la controversia batteva sull' intelligenza della Dottrina di Confusio. Prosiegue poi l' Auversario: *O questo fù qualche cosa assai miglior del silenzio; e riuscì di pochissimo gusto all' Imperatore, imbevuto già del contrario ad insinuazione de' Gesuiti*. O questo è (soggiungo io di passaggio) un non capire ciò che dite, mio Signor Dottore; mentre non v'accorgete del grand' encomio, che fate a' Gesuiti, con accusarli d'haver' imbevuto l'Imperatore del contrario sentimento. Imperocche devono insieme haverlo imbevuto dell' esistenza d'un vero Dio invisibile, Creatore del tutto, a cui solo sia lecito il sagrificare; cioè per distorre quel Monarca dal credere, che nel suo venerato Maestro Confusio si ritrovino gli errori opposti. E questo è quell' Imperatore, così imbevuto da' Gesuiti, che Voi altrove nel vostro Libro con intollerabile contradizione, spacciate francamente per Idolatra. Ritorniamo in cammino. Adunque (inferisco io) il reo senso, attribuito dal Prelato di Conon alla Dottrina di Confusio, non è ammesso da' Gesuiti, nè accettato dall' Imperatore Cinese. Adunque la dichiarazione, fatta dal Legato, dell' empietà della Filosofia Cinese, ò sia Dottrina di Confusio, non è altro in rigore Scolastico, che la decisione interpretativa di essa, in un tale senso, ch'è disputato frà le Parti, non ammesso da' Gesuiti, nè accettato dall' Imperator della Cina. E questa è la prima parte, che m'era prefisso a provare.

La seconda parte (oltre il già detto per la difesa della prima Antitesi) merita in questo luogo qualche riflessione più sottile. Imperocche può opporsi, che la Chiesa non solo hà dichiarate eretiche le cinque famose proposizioni di Gianfenio, ma di più hà deciso, ch' elleno nel suo senso eretico si contengono nel Libro

bro dell' Autore. Perche adunque non può la Chiesa similmente decidere, che l'empia Dottrina, la quale insegna il sagrificare alle Creature, si contiene ne' Libri di Confusio? Rispondo due essere le notabili disparità. La prima è, che intorno al Libro di Giansenio non è messo in quistione il significato delle voci, nè l'uso di esse in senso proprio, ò figurato, e metaforico: mentre intorno a' Libri di Confusio questa è dessa la quistione, per cui si combatte; volendo i Gesuiti, che sotto diversi vocaboli habbia Confusio spiegato, hora propriamente, hora figuratamente, un medesimo Ente immateriale, principio di tutte le cose, a cui debbasi sagrificare. La seconda è, che i termini latini di *Libertà*, *Predestinazione*, *Grazia*, *Peccato*, & altri in gran numero, circa i quali discorre nel suo Libro Giansenio, sono determinati a quel senso, in cui gli riceve la Chiesa, siccome quella a cui tocca l'interpretare la Divina parola, tanto scritta ne' Libri Canonici, quanto ricevuta per tradizione, e registrata negli scritti Ecclesiastici. Adunque hà potuto definire la Chiesa, non solo che un tale senso è eretico, ma ancora, ch'egli si esprime dalle cinque famose proposizioni, e ch'egli pure contiensi nell' intiero contesto del Libro di Giansenio, senza riferirsi all' humana instituzione di quelle voci, non che alla privata intenzione dell' Autore; appoggiandosi unicamente al significato, in cui elleno sono dallo Spirito Santo ne' Libri Canonici, ò sono approvate dallo stesso Spirito nell' uso della Chiesa, che già le havea adottate per ispiegare intorno a que' punti i Sagri Misteri di nostra Fede. Hà potuto, dissi, fare una tal dichiarazione; poiche (qualunque fosse l'intenzione dell' Autore) il Libro medesimo porta l'impegno di non discostarsi nell' uso de' termini dal significato ricevuto già dalla Chiesa. Hora io argomento così. Non può haversi definizione di Fede senza l'appoggio della Divina parola: adunque non può la Chie-

sa

sa definire il significato di qualche voce controversa, se non quando, ò vi sia divina rivelazione intorno all' humana instituzione di essa; ò puramente si riguardi il significato, in cui ella sia stata adoprata dallo Spirito Santo ne' Libri Canonici, ò almeno sia stata approvata dallo stesso Spirito nell' uso della Chiesa, che già l'habbia adottata per ispiegare qualche Mistero della nostra Religione. Ma intorno alle voci, per cui si mette in quistione il vero senso della Dottrina di Confusio, è manifesto non haversi in alcun de' due modi sudetti l'appoggio della Divina parola, per determinarne il significato. Adunque non può uscir dalla Chiesa definizione di Fede intorno al vero senso della Dottrina di Confusio. A questo discorso non v'è replica.

Aggiungasi al poc' anzi detto, che la dichiarazione del vero senso della Dottrina di Confusio non poteva nelle presenti circostanze essere ordinata ad altro fine, che di scoprirne la pretesa empietà, e con ciò togliere a' Christiani il pericolo d'impararne gli errori. Escluso un tal fine, non vi rimane pur ombra, che la quistione intorno al vero senso della Dottrina di quel Filosofo appartenga alla Religione Christiana. Hora io farò veder chiaramente, che ad ottener questo fine non era necessaria la dichiarazione sudetta. Imperocche poteva bastare quella parte del Mandato, in cui si prescrive la risposta, che devono dare i Christiani, quando siano interrogati, se promettono di non contradire alle leggi, riti, e costumanze Cinesi in generale: *Respondere tenebuntur* (dice saviamente il Legato) *quo ad ea, quæ sunt conformia Christianæ Legi, & cum ea licitè, & ritè componi possunt, affirmativè; quo ad alia, negativè.* Con ciò restava abbastanza proveduto, che i Christiani Cinesi non abbandonassero i dettami della Religione Christiana, per accommodarsi agl' insegnamenti di Confusio. In oltre, se pensava il Legato esser necessario il discendere all' espressa condanna

de'

de' pretesi Sagrificj al Cielo visibile, alla Terra, al Sole, & ad altre Creature, poteva addurne questa innocente, ed universale ragione; che i Christiani, nè pure al vero Dio possono offerire, ò communicare in altro Sagrificio, fuorche in quel della Messa istituito da Gesù Christo. Può vedersi il Suarez *De Religione tom.1.lib.1.cap.4. num.5.*

Dove non posso dissimulare una gravissima difficoltà contro il Mandato del Signor Cardinale. Riprova egli que' Sagrificj; perche a' Christiani non è lecito il sagrificare, fuorche al vero Dio Creatore di tutte le cose: *Cùm soli Deo* (scrive nel suo Mandato) *rerum omnium conditori liceat Christianis sacrificare*. Primieramente osservo essere certo, che a' Christiani non sarebbe lecito il concorrere a que' Sagrificj, ancorche, tolta ogni ambiguità di voci, s'offerissero al vero Dio Creatore d'ogni cosa. Di più è certo, che il Legato non gli prohibisce a' Christiani, se non in quanto siano ordinati ad honorare altro che Dio. Finalmente è certo, che molti là nella Cina insegnano, che que' Sagrificj non sono ordinati ad honorare le sudette Creature, ma bensì a riconoscere il vero Dio, Autore di esse, e di tutte le cose del Mondo. Quindi sieguono due legitime conseguenze. La prima è, che il Legato non provede al bisogno de' Christiani Cinesi per un caso non istrano ad auvenire; cioè quando (stante la terza osservazione) siano costretti ad offerire que' Sagrificj, sotto l'espressa dichiarazione di riconoscere con essi il Supremo Autor delle cose: anzi pare, che in tal caso glieli permetta; poiche ristrigne la proibizione al solo motivo, che a' Christiani non è lecito il sagrificare fuorche al vero Dio Creatore di tutte le cose. La seconda è, che, potendo il Legato servirsi della ragione da noi addotta, totalmente innocente, e valevole in ogni caso possibile, hà voluto più tosto recarne la poc' anzi detta, che provoca l'inimicizia della Filosofia Ci-

nese,

nese, con imputarle senza necessità, ch'ella insegni il sagrificare alle Creature. Tanto è vero ciò, che si dice nel fine della presente Antitesi; *Nulla urgente necessitate, sine ullo fructu, immò cum periculo extirpationis Religionis Christianæ, Philosophiæ Sinicæ bellum indicitur.*

V.

Nota C. *Confucium Sinarum Philosophum, ac Progenitores defunctos, non veris Sacrificiis, sed ritibus merè civilibus a Sinensibus coli contenderant Jesuitæ; atque ita cultum illum iisdem ad Fidem conversis licitum fecerant: Contrarium hic statui vides; Sacrificia nimirum illa esse, ac prorsus illicita.*

Antithesis. *Ab intentione Sinensium pendet, utrum illi ritus Sacrificia sint, an verò civiles prorsus, ac politici. Quàm inutiliter homo Europeus statuit eos ritus esse Sacrificia, quos supremus Sinarum Imperator declarat civiles, & politicos!*

Le repliche a questa Antitesi devon prendersi in due luoghi. Il primo è nella pagina 119. dove l'Auversario si scaglia contro le ultime parole di essa. Qui lascia agl'intendenti il dedurre la conseguenza da un tale principio, co'l riflesso, *che il Papa Regnante non sia meno Europeo, che'l suo Legato, e che non vi puol' essere alcun fondamento di speranza, qualmente ne' Secoli futuri habbia da essere inalzato al soglio di Pietro qualche Cinese Christiano, per poter' egli solo giudicare senza temerità dell'usanze della sua Patria*. Di poi interroga, *se vi sia più necessità d'esser Cinese, per condannare quei Riti, che per approvarli; e se Alessandro VII che gli approvò, come vanno pubblicando, fosse meno Europeo di Clemente XI. che hoggidì li condanna?* Finalmente conchiude, *che il zelante Difensore de' Riti condannati della Cina proverà maggior difficoltà per dare una tal qual risposta a queste due quistioni, di quello haverà egli a confutare la di lui*

pub-

pubblicata Scrittura. Rispondo brevemente à queste due non difficili quistioni:

Alla prima; Che quì si tratta, se i Riti Cinesi siano Sagrificj, ò nò, in virtù della pubblica instituzione di quell' Impero; come viene supposto dalle prime parole dell' Antitesi. E' poi indubitato, che una tal controversia non appartiene alla Religione Christiana, ma bensì al supremo Principe di quel Paese.

Alla seconda dico, che l'uno e l'altro de' due Pontefici hà decise ne' suoi Decreti le quistioni totalmente Ecclesiastiche intorno al diritto; senza pronunciare sentenza sull' esposizione de' fatti. Nondimeno v'è questo di più a favore de' Gesuiti, che dal Decreto d'Alessandro VII. si deduce con certezza Teologica, che i Riti Cinesi non possono riguardarsi per religiosi, se non in quanto siano à ciò determinati dalla pubblica instituzione di quell' Impero; nè il Decreto di Clemente XI. contiene insegnamento contrario, anzi più tosto favorisce, e conferma la sudetta Dottrina del suo Predecessore Alessandro. Se l'Auversario havesse lette con attenzione le due ultime Scritture latine, che si è preso ad impugnare, non havrebbe credute così difficili a sciogliersi le due proposte quistioni; nè havrebbe appoggiata la pretesa condanna de' Riti Cinesi su'l fondamento già abbattuto; che que' Riti siano religiosi indipendentemente da ogni humana instituzione propria di quel Paese. Ma di questo importantissimo riflesso tratteremo più ampiamente, dove lo richiederà la materia.

Il secondo luogo è nel fine della pagina 121. dove l'Auversario dice, che la presente Antitesi resta convinta d'errore dalla pagina 7. fino alla 24. del suo Libro. Riferisce egli d'haver quivi dimostrato, *che l'Imperator della Cina nè può giudicare, se i Riti della sua Setta sieno puramente politici, ò religiosi; nè hà sopra di ciò dato fuori 'l Giudicio nella decantata Di-*

chia-

chiarazione. Desidero però di sapere, in qual senso intenda egli la religiosità, ò polizia de' Riti controversi. Imperocche in due modi, già altrove esposti, può esserè fatta la quistione. Il primo è: se i tali Riti Cinesi siano puramente politici, ò religiosi, in virtù dell' humana instituzione propria di quel Paese. Il secondo è questo: se que' Riti Cinesi siano religiosi, e sagri independentemente da tale humana instituzione, ò nò.

Intorno al primo modo non ci contrasta l'Auversario, che l'Imperator della Cina possa giuridicamente esporre l'intenzione del suo Impero ne' Riti prescritti, e con ciò dichiarare, se in virtù di essa siano puramente politici, ò religiosi; solamente niega il fatto, e s'ingegna di provare nel luogo citato con una ben lunga diceria, che l'Imperatore non hà dichiarato almeno in universale, che i Riti controversi siano puramente politici. Penserà forse il Lettore, ch' io voglia prendermi gran fastidio per confutar quest' inezia; ma s'inganna. Ecco due sole osservazioni, che basteranno a convincere ogni huomo di senno.

La prima è questa. L'Auversario mostra di non sapere, che vi sia altra dichiarazione dell' Imperatore, oltre quella del 1700, che già fù presentata, e dibattuta in Roma, prima del Decreto del 1704. Sappia dunque esservene un' altra de i 2 d'Agosto del 1706, con cui restano dissipate tutte le nuvole delle sue ricercate obiezioni. Nè ciò poteva ignorarsi dall' Auversario, il quale cita, e riprende nel suo Libro l'appellazione di Monsignor d'Ascalona, in cui poco avanti la metà si leggono queste parole. *Nec satis est dicere, Declarationem Imperatoris anno* 1700 *factam, jam pridem visam fuisse Romæ; quia, cum non appareret ibi authenticata, ut par erat, in forma probante, fortasse ob id non est admissa. Deinde, quia Pars Illustrissimi Domini Cononensis eam multis cavillationibus impetivit, & obscuravit*. Indi passa quel Prelato ad esporre

 l'evi-

l'evidenza della nuova Dichiarazione Imperiale, specialmente in riguardo alla voce *Tien* per significare il vero Dio de' Christiani. E poi verso il fine, inherendo principalmente alla sudetta nuova Dichiarazione, scrive così dell'Imperatore: *Nec asserit sacrificia Confusio, & Defunctis fore offerenda; immò asserit, oblationes, quæ illis fiunt, non esse sacrificia; quia per eas nullus honor supra humanum illis tribuitur, nec ab illis aliquid petitur, vel speratur; & tanquam homines tractari, & haberi*. E quì posso interrogar l'Auversario, con qual fede habbia dissimulata la sudetta nuova Dichiarazione, che appunto fù ricercata, ed ottenuta per ribattere le obiezioni fatte a quella del 1700.? Chi non s'auvede essere ciò stato fatto ad arte, per potere con più sicurezza ingannare il volgo ignorante, e trarre altresì in errore molti letterati, poco istruiti delle presenti contingenze?

La seconda osservazione è tale. Per una parte è certo, che i Riti controversi sarebbono illeciti a' Christiani, quando anche fossero sagri, e religiosi pe'l solo motivo della pubblica instituzione di quell' Impero. Per l'altra è innegabile, che l'Imperator della Cina può dare sopra di ciò sentenza definitiva. Adunque deve essere interrogato, e può udirsi con piena fidanza la di lui risposta. I Gesuiti lo bramano: l'Imperatore acconsente; anzi già hà risposto. Se ancor si dubita, può essere interrogato di nuovo. Chi lo proibisce? Chi attraversa le difficoltà? Chi mostra di non aspettare risposta favorevole al suo impegno? Il saggio Lettore v'aggiungerà il rimanente. Se questa non è evidenza in cosa morale, io non sò, dove possa ritrovarsi.

Resta il secondo modo, intorno a cui accetto ben volentieri il sentimento dell'Auversario. Confessano i Gesuiti, che l'Imperator della Cina non può giudicare, nè hà giudicato, che i Riti Cinesi siano puramente

poli-

politici, confiderandoli indipendentemente dall' humana instituzione propria del suo Paese: Ma insieme sostengono, che que' Riti non per altro titolo possono essere sagri, è religiosi, che in virtù dell' humana instituzione sudetta. L'Auversario nella pagina 10 asserisce il contrario, e lo pruova così: *Havendo già stabilite il Signore Iddio tutte quelle cose, come cerimonie di Religione, primieramente nella Legge di Natura per segreta inspirazione fatta alli primi Patriarchi del Mondo, come osservano i Santi Padri; indi nella Legge di Mosè con un comando espresso intimato a quel Santo Legislatore; ed havendo comandato agli huomini di riconoscere la sua Sovrana Maestà con questi atti, e segni esteriori; non v'hà più veruna autorità humana, che possa per così dire profanare quei Riti, e quelle cerimonie, le quali per Divina instituzione son religiose, e sagre, col renderle puramente civili, e politiche*. Hor questo è il gran punto, di cui convien disputare. Devonsi però escludere i vocaboli di *Sagrificj*, e d'*Orazioni* adoprati altrove dall' Auversario nell' esposizione de' Riti combattuti. Se siano Sagrifici, ò nò, in rigore Teologico; questa è dessa la principale quistione. Se certe formole di parole prescritte dalla Legge di quell' Impero contengano vera preghiera, ò siano detti figurati espressivi dell' amore, & osservanza verso i Maestri, & Antenati defunti; questo è un punto di quistione riservato all' Imperator della Cina, che già hà risposto nulla chiedersi, nulla sperarsi da Confusio, ò da' Progenitori defunti. In somma intorno a' soli atti esterni prescritti dalla Legge sudetta può restare la controversia, se vi sia, ò non vi sia Divina instituzione, che gli renda sagri, e religiosi. Hora io sostengo di nò; e ripruovo la contraria asserzione per lo meno come falsissima.

Alla prima ragione, che l'Auversario prende dalla Legge di Mosè; rispondo essere cosa indecente, che

un Teologo di quel grado, ch' egli espone, non habbia auvertito, qualmente la Legge Cerimoniale Mosaica non si stendeva oltre i confini del Popolo d'Israello. Adunque è vano il credere, che in virtù di essa siano religiosi que' riti, co' quali viene da' Cinesi honorato Confusio, ed i loro Progenitori defunti.

All' altra, che prendesi dalla segreta inspirazione fatta da Dio nella Legge di Natura alli primi Patriarchi del Mondo; rispondo esser necessario il provare, ch' ella fosse obbligativa in rigore di Legge, senza lasciar libera l'elezione d'un segno esteriore, più che d'un' altro, per riconoscere con esso la Sovrana Divina Maestà. Quando ciò non si pruovi, resta atterrato l'unico fondamento, sopra cui possa appoggiarsi la religiosità de' Riti controversi della Cina. Imperocche la discorro così. Que' Riti, considerati nel suo essere materiale, sono totalmente indifferenti al religioso, e civile, al divino, ed humano culto; non potendo credersi senza errore, che in essi vi sia tanta proporzione per significare l'infinita potenza di Dio, ò qualunque altro suo proprio attributo, che non possano essere determinati ad una significazione inferiore, proporzionata alle Creature. Questa verità non c'è contesa dall' Auversario; e perciò non devo perdere il tempo in dimostrarla più ampiamente. Adunque è fuor di dubbio, che senza l'humana, ò divina instituzione, non v'hà titolo alcuno, per cui i Riti Cinesi sieno giudicati sagri, e religiosi. Ma l'humana instituzione, propria d'altro Paese, non hà che far colla Cina; e intorno all' instituzione propria di essa già hà risposto quell' Imperatore, a cui tocca, dichiarandola puramente civile, e politica. Adunque non altro rimane ad esaminarsi nel Tribunal della Chiesa, fuorche la pretesa Divina instituzione, se mai in virtù di questa fossero sagri, e religiosi què' Riti. Finalmente è certo, che nella Legge Evangelica non sono instituite da Dio per sagre le Ce-

rimo-

rimonie Cinesi; e la Legge Cerimoniale Mosaica non apparteneva a' Cinesi, ma al solo Popolo d'Israello. Adunque resta il solo mistero della segreta inspirazione fatta da Dio nella Legge di Natura alli primi Patriarchi del Mondo. Se qui non si truova la Divina instituzione, ch' habbia adottate per sagre le Cerimonie Cinesi, l'Auversario hà perduta irreparabilmente la causa. Tutto questo discorso non patisce eccezione.

Ciò stante, chi non resterà profondamente maravigliato, che l'Auversario, appena accennata quest' unica apparente ragione del suo partito, non adopri alcun studio per confermarla, e stabilirla; mà, quasi ella fosse per se stessa evidente, e non bisognosa d'altro lume più vivo, s'applichi tutto in dedurne, e dichiararne le conseguenze, che non eccedono la capacità d'un mediocre Teologo? Chi v'hà, che non sappia la celebre distinzione trà l'intenzione dell' *opera*, e l'intenzione dell' *operante*? Insino i principianti di Teologia sono auvezzi a discernere *opus operatum* da quell' altro, che dicesi *opus operantis*. Dirò di più: anche gli Studenti di Logica sanno distinguere trà il fine dell' *arte*, & il fine dell' *artefice*. E troppa miseria il far pompa d'erudizioni sì triviali. In poche parole: Ognun sà, che le Cerimonie Cinesi sarebbono ree d'Idolatria, quando per Divina instituzione, ò sol' anche humana di quell' Impero, fossero determinate al culto proprio di Dio; e che non varrebbe a purgarle da questa macchia, ò la diversa instituzione humana contro la Divina, ò la diversa intenzione degli operanti contro l'una, ò l'altra instituzione Sovrana. Anzi l'Auversario poteva avanzarsi più oltre, sotto gl' insegnamenti del Regnante Pontefice Clemente XI., il quale nel suo Decreto del 1704. supposta la precedente esposizione de' Riti Cinesi, dichiara non doversi permettere a' Christiani: *ne præmissa quidem publica, vel secreta protestatione, se non religioso, sed civili, ac politico tan-*

tùm cultu erga Defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare. Questo è qualche cosa di più, che il riconoscere per Idolatri Seneca, e Cicerone (come fà l'Auversario nella pagina 12.) poiche intorno a questi nè pur v'era un tale sutterfugio per iscusarli, non havendo essi fatta pubblica professione di volersi esimere dall'intenzion della Legge, nel prestare gli honori a tante false divinità. Ecco poi la ragione fondamentale in questa materia. Non può la privata intenzione degli operanti, benche vi si aggiunga l'esteriore protesta, togliere alle cerimonie quel significato, ch'esse hanno dall' autorità della Legge ò divina, ò humana: adunque non può bastare per assolvere dall' Idolatria gli honori, che là nella Cina si fanno a' Confusio, ed a' Progenitori defunti, quando per Divina instituzione, ò sol anche humana di quell' Impero, siano determinati a significare il sommo Dio, sotto qualsivoglia attributo suo proprio. Il che deve per simil ragione intendersi, quando fossero sol tanto politici in virtù della pubblica instituzione di quel Paese, ma si provassero sagri, e religiosi per instituzione Divina. Imperocche la diversa intenzione dell' operante, ò anche della stessa humana Legge, benche vi s'aggiunga l'esteriore protesta, non merita altro nome, che di protesta contro il fatto; mentre saputamente si dà alla creatura un' honore sol proprio di Dio; e perciò non si esclude il peccato formale dell' Idolatria, che chiamasi esteriore; quantunque si schivi quello dell' Idolatria interiore, non concorrendovi la stima, ed affetto dell' anima. Tutte queste verità sono chiaramente esposte in una lunga Scrittura latina, dove s'impugna ex professo il Mandato Nankinese, la quale altrove sotto un titolo, che a lui piace, viene indicata dall' Auversario. Voglio dire, che i Gesuiti non havevano bisogno d'accattare da lui queste merci, che già erano nate nel suo terreno. In pruova di che poteva

basta-

bastare, che Francesco Suarez, unico Autore da lui citato in questa materia, oltre l'essere Gesuita, gode ancora l'honore d'esser riverito nelle sue dottrine dal più de' Teologi della Compagnia. Da tutto ciò conchiudo, che l'Auversario doveva usar' ogni sforzo per dimostrare, che le cerimonie, colle quali vengono da' Cinesi honorati i loro Progenitori defunti, e Confusio, siano state sin dal principio del Mondo determinate da Dio al suo proprio culto; più tosto, che perdere il tempo in dichiararne la facile conseguenza; che perciò i Cinesi, qualunque sia la loro intenzione, non possano senza peccato d'Idolatria esercitarle per honorare civilmente qualsivoglia creatura. Hor' egli solamente asserisce, e non pruova la sudetta institutione divina, massimamente la di lei perseveranza insino a' tempi presenti: con che potrei credermi disobbligato dal più discorrere intorno a questo punto in favore de' Christiani Cinesi; essendo bastante per la difesa de' Rei, che l'Attore non pruovi la sua accusa. Ma io penso di potere con ben forti ragioni convincere chiaramente il contrario.

La prima è questa. E' certo, che dopo la promulgazione del Vangelo restò abolita la Legge Cerimoniale Mosaica, e qualunque altra in tal genere già intimata da Dio alli primi Patriarchi del Mondo: adunque dopo la promulgazione sudetta non v'è alcuna cerimonia, che per Divina institutione habbia da riguardarsi come determinata al culto proprio di Dio. La conseguenza è manifesta; non potendo restare questa determinazione senza la significazione di qualche attributo proprio di Dio, la quale intendesi cancellata coll' abolimento della Divina institutione, onde haveasi la significazione predetta. Nè vale il dire, che le cerimonie una volta adottate da Dio per sagre, e religiose, non possono decentemente trasferirsi ad un' uso puramente politico. Perche rispondo, essere questo un' abba-

abbaglio di fantasia ben fiacca: Come mai può riputarsi indecente l'uso profano di quelle cerimonie, dapoi che esse non sono più sagre, nè religiose? Se Dio le hà licenziate per così dire dal suo venerando servizio, come non restano in piena balia degli huomini per servirsene a loro grado?

In fatti il Timiama nel capo 30. dell' Esodo vien detto *Sanctum Domino*, e ciò con tal rigore, ch' era proibito ad ognuno l'usarlo anche a titolo di goderne l'odore. *Homo quicumque fecerit simile, ut illius odore perfruatur, peribit de Populis suis*. E pure chi sarebbe ardito d'asserire, che anche oggidì perseveri un tal divieto, ò vogliam dire la consegrazione del Timiama al solo culto di Dio? E' poi tutta fuor di proposito l'osservazione dell' Auversario nella pag. 70., ove dice, che l'offerta e l'abbrugiamento dell' Incenso sono riti passati dalla Sinagoga alla Chiesa, e ch' Ella punirebbe con censure gravissime chiunque onorasse con l'Incensiere alla mano, per cerimonia profana un Principe, un Dominante. Maliziosa Ipotiposi! Qui non si tratta dell' Incensiere, che è vaso con ispecialità destinato al Sagro Ministero. Dovevate provare (e non lo proverete) che la Chiesa abbia di tal maniera consagrato l'Incenso al culto religioso, che non sia lecito adoperarlo in altro uso, e molto meno abbrugiarlo in segno di civile onoranza. In oltre, il paragone trà la Sinagoga, e la Chiesa è affatto manchevole: atteso che nella Chiesa onoransi coll' Incenso i Ministri dell' Altare, i Pubblici Rappresentanti, & il Popolo fedele, a fine bensì di onorare in essi Dio, ma in tal maniera, ch'essi pure ne ricevono onore; onore ambito da molti, e spesse volte materia di contrasto frà Pretendenti: dove per lo contrario, nè pur a fine di onorar Dio nell' huomo, era lecito nella Sinagoga l'offerire Incenso ad altri che a Dio: in quella guisa appunto, che nella Chiesa propongonsi alla venerazione le Imagini, e le Statue sagre,

il che

il che non era generalmente permesso nella Sinagoga. Finalmente, benche la Chiesa avesse sbandito l'Incenso da ogni uso profano; che havrebbe ciò che far co' Cinesi, presso i quali l'uso dell'Incenso, ò d'altro corpo odoroso è già per tanti Secoli in possesso d'essere sciel-to per un culto meramente civile e politico? Sinche un tal uso non giunga presso quel Popolo a perdere la sua significazione politica, non sarà mai, ch' egli possa riprendersi come reo d'Idolatria, ò di superstizione. Il saggio Lettore ne vede l'ultima conseguenza.

Torniamo al punto. Quindi è, che i Riti Cinesi in honor di Confusio, e de' Progenitori defunti, benche forse potessero incolparsi d'Idolatria ne' suoi primi natali, in quanto fossero per Divina instituzione determinati al culto proprio di Dio, devono in questo tempo riceversi per totalmente indifferenti, e perciò capaci di significazione puramente politica, essendo già abolita ogni Legge Cerimoniale prescritta da Dio agli huomini prima della venuta del Salvatore. Dove argomento di nuovo così. Non possono que' Riti essere stimati Idolatrici, se non in quanto si riconosca con essi qualche attributo proprio di Dio nelle sudette creature. Ma ciò non può stare, dapoi che intendesi abolita ogni significazione, che fosse stata imposta loro da Dio avanti il tempo della Legge Evangelica. Adunque non possono que' Riti essere stimati Idolatrici, dapoi che è cessata ogni Divina instituzione, da cui forse havessero sortito un divino significato per il tempo precedente alla Legge Evangelica.

La seconda ragione ricavasi dal Sagrificio offerto a Dio da Melchisedecco. *Apostolus ad Hebræos c. 7. sacrificium Melchisedec* (sono parole di Cornelio a Lapide al c. 14. v. 18. della Genesi) *opponit Aaronico, dicitque Christum Sacerdotem esse secundùm ordinem non Aaron, sed Melchisedec: Aaronici autem Sacerdotes offerebant omnis generis animalia; ergo Melchisedec*

non hæc, nec victimam cruentam, sed incruentam, putà panem, & vinum, obtulit. Di poi aggiunge, essere questa la commune sentenza de' Padri, Ireneo, Cipriano, Agostino, Girolamo, Teodoreto, Eusebio, Ambrogio, & altri, che possono leggersi presso il Bellarmino nel lib. 1. c. 6. *De Missa*. E qui si vuol'osservare, che gli Scrittori Cattolici si stimano obbligati a sostenere, che Melchisedecco non offerisse altro che pane, e vino; per potere, contro gli Heretici, dedurre l'instituzione del Sagrificio della Messa da questa non contrastata verità, che Christo è *Sacerdos in æternum secundùm ordinem Melchisedec*. Da ciò inferisco non esser vero, che per segreta inspirazione fatta da Dio nella Legge di Natura siano stati determinati per ogni Popolo i medesimi Riti, co' quali dovesse riconoscersi la Sovrana Divina Maestà. Certamente presso quel Popolo, ch' hebbe Melchisedecco per Sacerdote, non l'uccisione degli Animali, nè l'oblazione delle loro carni, ma bensì l'oblazione del pane, e del vino portava il significato della Divina Maestà. Chi dunque può assicurare, che là nella Cina quelle cerimonie appunto, colle quali viene honorato Confusio, ed i Progenitori defunti, siano state assunte da Dio per il culto suo proprio?

Per terza ragione aggiungo, non essere affatto credibile, che, quando il sommo Dio havesse voluto scegliere per se stesso alcune determinate cerimonie, e massimamente co'l perpetuo bando dall' uso civile, e politico, non havesse poi chiaramente intimata al genere humano questa sua libera elezione, che non poteva essere conosciuta fuorche per divina rivelazione. E poi, sebbene io sappia non potersi giammai prescrivere contro la Divina Legge, sò però altresì esser commune ad ogni legge positiva ò divina, ò humana, ch' ella non obblighi tutti, se non in quanto sia bastantemente intimata a tutti. Perloche nè pur varrebbe

a ren-

a rendere Idolatrici i Riti Cinesi la pretesa instituzione divina, intimata da Dio per segreta inspirazione alli primi Patriarchi del Mondo, se non in quanto fosse stata con sufficiente autorità intimata agli stessi Cinesi. Il che quando non sia, converrà dire, ch' ella non fosse legge universale per tutti; ma particolare per alcuni; lasciata perciò agli altri la libertà d'eleggere un segno esteriore, più tosto che un' altro, per honorare con esso la Divina Maestà. Ma noi possiamo con morale certezza assicurarci, che questa intimazione non è giammai stata fatta al gran Popolo della Cina, poiche vediamo che nella Chiesa Christiana, e Cattolica, ch'è la fedele depositaria della divina parola, non si ritruova la dichiarazione di sì grande, ed astruso Mistero.

Anzi m'impegno a provare ne' luoghi opportuni, che la Chiesa co' Decreti d'Alessandro VII., e di Clemente XI. hà già svelata la falsità dell' impugnato Mistero; bastantemente approvando, e favorendo la nostra principale asserzione; che i Riti Cinesi, indipendentemente dall' humana instituzione di quell' Impero, non possono riputarsi sagri, e religiosi. Dal che poi resterà pienamente difesa la conclusione della presente Antitesi. *Quàm inutiliter homo Europeus statuit eos Ritus esse sacrificia, quos supremus Sinarum Princeps declarat civiles, ac politicos!*

VI.

Thesis D. *Defunctorum Progenitorum tabellas, ad solam memoriam, atque ad pietatem in Nepotibus excitandam a Sinensibus servari propugnaverant Jesuitæ: Atque adeò ritum illum non tam superstitionis, quàm filialis pietatis esse contenderant. Et hic tamen ritus modò proscribitur, ob id certè, quòd multa superstitiosa contineat. Nam præter alia tabellas illas animarum sedes esse putant, easque illis assistere ad Nepotum oblationes, & sacrificia recipienda.*

Antithesis. *Mentiris. Nihil tale censent, aut suspican-*

plicantur Christiani de illis tabellis : Sin autem loquentis de non Christianis : Pudendum est rudem Populum audiri , neglecto , & contempto supremo Principe cum suis Mandatinis .

Non v'hà bisogno di gran discorso per difendere questa Antitesi . L'Auversario ci rimette alla pag. 97. con dire d'haver quivi evidentemente provate due cose. La prima è ; che i Gesuiti *hanno negato , ò dissimulato, che i Cinesi professassero quella falsa credenza* (del ritorno delle anime sulle tabelle , in tempo che lor tributansi gli ossequj) *per poter permettere quell'uso come innocente a' Christiani medesimi* . Ma ciò (rispondo io) non hà che fare colla prima parte dell'Antitesi, che pur sembra presa di mira ; poiche ivi solo si niega con rigorose parole , che i Christiani professino una tale credenza , come per altro voleva dar ad intendere l'Autor della Nota . Adunque intorno a ciò nulla si replica dall' Auversario . La seconda cosa è questa ; *che tale è veramente la credenza , non solo del Popolo ignorante , ma eziandio de' più virtuosi di quell' Impero , cioè de' Letterati , e dello stesso Imperatore , Capo di quella Setta* . Quì vien combattuta la seconda parte dell' Antitesi . Per tanto mi volgo alla citata pagina 97. da cui son chiamato alla pagina 68. ove l'Auversario promette , e poi nella pagina 69 arreca la testimonianza di trè Gesuiti , che insegnano credersi da' Cinesi , *che l'anime de' defunti ritornino alle lor proprie Case* . . . . *Che siedano a mensa ; e che dell' apparecchiate virande non altrimente si cibano , che i viventi* . Per mostrare poi, che lo stesso Imperatore è imbevuto di questa falsa credenza , ne prende il motivo nella pagina 98. dall' inscrizione , e molto più dall' elogio funebre , in cui l'Imperatore parla all' anima del Padre Adamo Schaal Gesuita suo Matematico , in occasione delle splendide esequie celebrategli di suo ordine all' usanza Cinese, trè anni dopo la di lui morte .

L'inscrizione era questa: *Sedes Spiritus Patris Joannis Adami Schaal*. La conclusione dell' elogio, tradotta in Latino dal Padre Antonio di Govea Gesuita, così ci vien riferta dall' Auversario: *Et quando is es, qui etiam nunc percipias sensum animi mei, potes utique venire, & quæ offerimus, suscipere*. Di poi soggiunge, apparire sì chiaro nelle sudette parole, *che lo stesso Imperatore professa la falsa credenza del ritorno delle anime per ricevere le offerte de' viventi; che i Gesuiti venuti dopo del Padre Govea, poco soddisfatti della di lui sincerità, hanno giudicato assai conveniente il falsificare quell' ultime parole dell' elogio funebre*; cioè (dico io) adoprandone altre nella versione latina, che spiegassero con uguale sincerità il senso, ma non havessero tutta l'arditezza della metafora, cotanto famigliare ne' componimenti Cinesi. Nondimeno, comunque ciò sia, io penso di recare tre distinti argomenti, ognun de' quali sia valevole per imporre in questa parte silenzio agli accusatori de' Gesuiti.

Ecco il primo. Non può già negarsi, che tutto il presente negozio dipenda dall' intenzione della Legge, e del Popolo Cinese. Quì non può sognarsi Legge Divina, o scritta nel Levitico, o intimata da Dio per segreta inspirazione alli primi Patriarchi del Mondo. Tutta la quistione stà in questo: qual sia presso a' Cinesi il senso delle inscrizioni, e di certe formole di parole, che sembrano significare la reale presenza delle anime sulle tavolette: se da essi prendansi in senso letterale, overo in senso metaforico, e figurato. A tal quistione non v'hà in quella parte. Ma come mai una tal quistione può cadere sotto decisione dogmatica? E pure il Signor Cardinal di Tournon comprende la proibizione dell' uso delle Tabelle *juxta morem Sinicum* sotto la generale ragione: *quia non componuntur cum cultu veri Dei*: con aggiungere di più: *& ita a suprema*

ma Sede est decisum, quae est regula infallibilis Christianorum in rebus fidei. Io non l'intendo. Se voi l'intendete, Signor Dottore Sorbonico, siete in obbligo di spiegare questo Mistero a meno intendenti, per l'impegno che ne havete preso co'l Titolo della vostra Opera. Ma prima che v'accingiate all'impresa, uditemi di nuovo. Voi nella pagina 67. scrivete così contro l'Autore delle Riflessioni. *Il punto batte in mirar bene, se quei Riti sieno in se stessi indifferenti, per poter diventar leciti, ò illeciti, secondo il vario fine di chi gli esercita; nella maniera appunto, che le Sirene dipinte, gli Dii terminali scolpiti, e le cifre Egiziache nelle Guglie sono da per se stesse indifferenti, per essere Idolatriche quando vengono adoperate con sentimento di venerazione verso quelle false divinità; e per esser civili, quando si mirano come semplici ornamenti, e come avanzi d'antichità; anzi per essere monumenti di pietà, e di Religione, quando vi si pianta sopra la Croce di Gesù Christo*. Tutto và bene; e ciò sapevasi ottimamente dall'Autore sudetto. Ma poi dovevate provare, che l'uso delle tavolette de' Morti (di cui susseguentemente parlate nella pagina 68.) non sia per se stesso indifferente, anzi sia determinato a quella stolta credenza, che l'Anime de' Defunti risiedano in quelle tabelle, e tornino alle lor case in tempo, che rendonsi loro i tributi di riverenza filiale. Se ciò non si pruova (ed è certo non potersi provare) dovrà questo Rito Cinese correre la stessa legge delle sudette cose, adoprate qui in Europa frà Christiani: aggiuntovi in oltre questo notabile divario; che le sudette cose Europee riconoscono certamente i suoi natali dalla stolta Idolatria; il che non consta del combattuto Rito Cinese.

Qualunque poi si arrechi la pruova della rea intenzione de' Cinesi; starà sempre fisso, che il Rito è per se stesso indifferente; e perciò dovranno sempre essere

uditi,

uditi, quando vogliano discolparsi, ò quando legitimamente propongano di voler mutare pensiero. Imperocche quella stolta credenza non è certamente attaccata alle tavolette, nè meno alle inscrizioni, ò a certe formole di parole, che possono intendersi da chi vuole in bel senso figurato: in quella guisa appunto, che noi dobbiamo interpretare (a dirne una frà tante) l'inscrizione *Sedes Sapientiæ*, che vien posta sotto qualche Effigie, ò Statua della Beata Vergine. Il tutto è indifferente. Come dunque si condanna assolutamente l'uso delle tavolette *juxta morem Sinicum*, senza essere giuridicamente udita, ed esaminata l'intenzione de' Cinesi? Ma forse i Cinesi erano bastantemente convinti *da un lungo, e rigorosissimo esame* (sono parole dell' Auversario nella pagina 68.) *de' Rituali, e de' Libri classici della Cina, che in questo non fallano*. E questo appunto è lo scopo, a cui rimiravo. Adunque (dico io) il Signor Cardinal di Tournon da' Rituali, e da' Libri classici della Cina hà ricavata la Divina parola, per definire 'l nuovo dogma della rea intenzione di quella Legge nell' uso prescritto delle tavolette.

Dichiaro la conseguenza. Io sò correre fra' Teologi opinione, che la conclusione da una maggiore di fede, e dalla minore di scienza naturale, può esser creduta con fede divina: e ciò auviene, perche chi hà l'evidenza della minore può applicare a se stesso il lume sopranaturale della maggiore, e riconoscere in essa come rivelato l'oggetto della stessa conclusione. Mà non può già proporsi a tutti per articolo di fede: se non in quanto ò si trasfonda in tutti la sudetta evidenza della minore; ò essa pure venga dichiarata di fede coll' appoggio della Divina parola. Hor noi siamo nel caso. E' articolo di fede, essere superstizioso l'uso delle tavolette presso i Cinesi, quando sia regolato dalla stolta credenza più volte detta. E questa è la maggiore. Che poi

vi sia quella stolta credenza (benche ad alcuni paresse evidente dalla lettura de' libri Cinesi) ella è la minore contrastata con somma efficacia da altri, massimamente aggiuntavi in lor favore la dichiarazione Imperiale. Adunque non può essere proposto a tutti per articolo di fede l'oggetto della conclusione: cioè, che quell'uso sia assolutamente superstizioso presso i Cinesi: se non in quanto ò si trasfonda in tutti la pretesa evidenza della minore; e ciò non è possibile ad auvenire: ò ella pure venga dichiarata di fede coll'appoggio della Divina parola. Per tanto io diceva, che il Signor Cardinal di Tournon deve haver ricavata da' libri Cinesi la Divina parola, per definire il nuovo dogma della rea intenzione di quell'Impero nell'uso delle tavolette. A questo gravissimo assurdo si desidera la risposta.

Il secondo argomento è più breve, ma non meno efficace. Dalla Santa Sede uscì già sotto Alessandro VII. l'instruzione fatta a' Missionarj della Cina, e degli altri Paesi, di non sforzare, nè persuadere a que' Popoli il cambiamento delle loro consuetudini, e costumi, se non quando si conoscessero *bonis moribus, aut Religioni Christianæ apertissimè adversari*. Adunque, per condannare l'uso delle tavolette presso a' Cinesi, convien haversi una morale certezza, ch'egli ripugni a' buoni costumi, ò alla Religione Christiana. Ma è certo non esservi alcun pericolo di male, in riguardo alla formale intenzione de' Christiani Cinesi, i quali sono bastantemente instruiti contro la stolta opinione del ritorno delle anime; onde unicamente può rendersi illecito quel Rito. Adunque resta il solo pericolo d'una macchia puramente materiale, quando veramente la pubblica intenzion della Legge sia rea della predetta superstiziosa credenza. Perloche resta solamente a vedersi, se gli accusatori di quel Rito Cinese arrechino intorno a ciò pruove di tanto peso, che vagliano a fondare

dare una morale certezza. E quì mi rimetto ad ogni saggio Lettore, perche formi il giudicio, se il nostro Auversario sia poggiato tant'alto. Bisogna disingannare il volgo ignorante; non basta l'addurre alcune testimonianze favorevoli al suo partito? le quali, per quanto si esaltino, non eccedono il grado d'una buona probabilità: convien recarne le tante altre contrarie, e convincerle d'errore con irrefragabili pruove. Sinche la sentenza de' Gesuiti mantiene la sua soda probabilità, gli Auversarj han perduta la causa. Imperocchè (conchiudo così) non può condannarsi l'uso delle tavolette presso a' Cinesi, se non in quanto vi sia morale certezza di quella superstiziosa credenza, per cui solo motivo può giudicarsi quel Rito non compatibile colla Religione Christiana. Ma non si hà questa morale certezza, poiche non sono convinte d'errore le tante contrarie testimonianze, che niegano esser propria di quell' Impero la stolta opinione del ritorno delle anime. Adunque non può assolutamente condannarsi l'uso delle tavolette presso a' Cinesi; quando per altro non voglia riprovarsi la santa, e ragionevole instruzione già data a' Missionarj di quelle Parti, di non costrignere, nè persuadere a que' Popoli il cambiamento delle loro consuetudini, e costumi, se non in quanto *bonis moribus, aut Religioni Christianæ apertissimè adversentur*.

Il terzo argomento è ancora più breve, ma sopra tutti efficacissimo. Che occorre d'andar in cerca di congetture, di presunzioni, di testimonj, di rituali, ò sia interpretazioni, & interpreti della Legge Cinese? La stessa Legge hà parlato. Non v'hà più luogo a disputa. L'Imperator della Cina hà dichiarato non esser senso del suo Impero, che le anime risiedano nelle tabelle, nè le altre scioccherie connesse a questa stolta credenza. Hà spiegate le inscrizioni, e le altre formole di parole in senso figurato; confermando in faccia

del Legato Pontificio la sua dichiarazione con esempj facili, e popolari. Non può udirsi senza nausea, che ancora si dubiti. Nondimeno, se si brama maggiore certezza, il Tribunale è aperto: s'interroghi di nuovo l'Imperatore, e darà risposta definitiva. Chi non si cura di udirla, non hà poi merito d'esser creduto, se contrasta a' Gesuiti, che l'Imperatore habbia decretato in loro favore. Finalmente si osservi, che quì si tratta d'un Rito per se stesso indifferente: che non si dubita della formale intenzione de' Christiani Cinesi: che solamente si litiga dell' intenzione della Legge; per cui risponde l'Imperatore. Nè dee temersi, che la privata intenzione dell' Imperatore non sia conforme alle di lui parole. Imperocche (quando anche ciò fosse) la stessa Legge non havrebbe altro valore, se non quello, che ricevesse dalle parole del suo legitimo Interprete. Adunque l'Imperator della Cina deve esser' udito, perche in materia, che à lui tocca: nè può temersi della sua risposta, per la ragione già detta. Tutto questo è evidente. Con che penso d'havere bastantemente difesa la presente Antitesi.

VII.

Thesis E. *Sinenses Cælum materiale, seu vim ipsam activam Cæli colunt, uti primum rerum omnium principium, quod plerumque Sinicis illis vocabulis exprimunt* XAMTI, *vel* TIEN. *Jesuitæ autem verum Deum, qui a Christianis colitur, iisdem ipsis nominibus nuncupabant, Cælumque colendum dictitabant; ita tamen ut Cæli nomine, rerum omnium conditorem per figuram intelligerent. Atque illud est, quod præsenti Decreto prohibetur; Ne fortè Sinenses eundem a nobis coli Deum existiment, qui ab ipsis impiè colitur.*

Antithesis. *Quis sanæ mentis vereatur, ne Sinenses Gentiles tale quidpiam cogitent de Christianis; postquam publicis, totoque Imperio promulgatis Decretis sanxit*

sanxit Imperator, iis vocibus XAMTI, *vel* TIEN *significari, non Cælum materiale, aut ejus vim activam, sed rerum omnium ex nihilo conditorem.*

Ancora quì io penso di potermi sbrigare con tutta facilità. La replica dell' Auversario è da lui medesimo ristretta a questo; che la presente Antitesi *è riprovata nella pagina 69. per le testimonianze di dieci Scrittori Gesuiti di buona fede, i quali, avanti che fosse preso l'impegno, hanno confessato sinceramente, che i Cinesi della Setta de' Letterati, e l'Imperatore lor Capo adorano il Cielo materiale, e visibile; e che, quantunque dicano ordinariamente che bisogna honorare il Cielo, danno però a queste parole un senso empio, il quale estingue ogni senso di Religione.* Hora io posso ripetere in questo luogo tutti e trè gli argomenti già fatti per l'Antitesi precedente. Imperocche ognun sà, che per decidersi, se il *Tien*, & il *Xamti* siano il vero Dio de' Christiani, non altro ricercasi fuorche la decisione del significato di quelle voci presso a' Cinesi. E pure il Legato Pontificio comanda, che si risponda non essere il *Tien*, & il *Xamti* il vero Dio de' Christiani; restando compreso un tal precetto sotto quella generale dichiarazione: *& ita a suprema Sede est decisum, quæ est regula infallibilis Christianorum in rebus fidei.* Adunque il Legato Pontificio pretende ridurre in dogma di fede l'intenzione de' Cinesi nell' uso di quelle voci. Il che quanto sia assurdo, non hà bisogno d'altra esposizione. Di più è indubitato, qualmente le contrarie testimonianze non tolgono la sua soda probabilità alla comune sentenza de' Gesuiti, la quale in oltre hà l'appoggio di tutte le Christianità Cinesi, e di tanti altri Missionarj Secolari, e Regolari di diversi Ordini: non tolgono, dissi, la sua soda probabilità alla sentenza, che sostiene significarsi con quelle voci non il Cielo materiale, e visibile, ò la sua qualunque virtù attiva, ma il Creatore di tutte le cose,

 e per-

e perciò il vero Dio de' Christiani. Adunque non poteva assolutamente proibirsi l'uso di quelle voci per significare il Dio de' Christiani, senza opporsi all' instruzione, che già uscì dalla Santa Sede, con cui vietasi il persuadere a' novelli Christiani il cambiamento delle loro consuetudini, e costumanze, se non quando apparisca chiarissima la ripugnanza a' buoni costumi, ò alla Religione Christiana.

Ma il terzo argomento, il quale prendesi dalla Dichiarazione Imperiale, merita qualche maggiore riflessione. L'Auversario niega, che l'Imperatore Cinese habbia dichiarato significarsi con le predette voci non il Cielo materiale, e visibile, ma l'Autore di tutte le cose del Mondo. In pruova di che cita dieci Scrittori Gesuiti, che attestano il contrario sentimento de' Letterati Cinesi, e dell' Imperatore lor Capo. Io voglio mantenere l'impegno di non esaminarne le citazioni. Passiam' oltre. Gli chiama *di buona fede*: Manco male; se con ciò non pretendesse di tacciare per infedeli gli altri, che non scrivono a suo gusto. Dice, che hanno scritto *avanti che fosse preso l'impegno*: Questo è male per lui. Perciocche, se egli ne deduce, che hanno scritto *sinceramente* (lode ingiuriosa agli altri Scrittori della Compagnia) io ne cavo (senza pregiudicio d'alcuno) ch'essi hanno scritto in tempo, in cui le cose erano molto al bujo, nè la Cina s'era ancora così addimesticata, che si potessero con sicurezza spiare gli arcani della Dottrina sua propria. Certamente, se hanno scritto *avanti che fosse preso l'impegno*, non hanno scritto del presente Imperatore, massimamente in riguardo a questi ultimi tempi. Adunque la loro autorità non hà alcuna forza, per mettere in dubbio la Dichiarazione fatta dall' Imperatore presente.

Di quanto valore poi sia l'ultima Dichiarazione del 1706. a' 2. d'Agosto, non può meglio spiegarsi, che colle

colle parole di Monsignor d'Ascalona; il quale, dopo di havere osservato (verso la metà della sua appellazione) come la Dichiarazione del 1700. era stata attaccata, ed oscurata, quasi che più tosto l'Imperatore havesse in quella dichiarato, che il Principio, e Rettore di tutte le cose era il Cielo materiale, ò almeno la virtù di esso indistinta dalla materia, prosiegue in questo tenore. *Quod modò constat esse falsum; cùm ipsemet Imperator suam mentem in Decreto secundæ Augusti præfato aperuerit, & explicaverit, dicens, litteram* Tien *in Tabella* Kim-Tien *perinde esse ac* Tien-Chu *Dominum Cæli, ac Christianorum Deum: quam Declarationem Sancta Sedes ignorat. Nec potest opponi, Imperatorem nescire quid per* Tien-Chu *a Christianis intelligatur; quia circa Dei nostri ideam identidem instructus est a Religiosis Societatis Jesu ipsi assistentibus; & præcipuè ab ipsomet Patre Ferdinando Verbiest; & non semel legit Sinico, & Tartarico idiomate librum Matthæi Riccii, de vera Dei ratione, in quo Dei idea elegantissimè, & fusissimè proponitur, impugnando pariter errores aliarum Sectarum: &, quod magis est, bis proposita est a Patre Antonio Beavoullier, in duobus libellis Imperatori oblatis, respondendo ad proposita in aliis libellis ab Illustrissimo Domino Cononensi datis; & post eorum omnium inspectionem prædictum Decretum Imperiale emanavit. Quod totum Romæ nondum constat.* Qui non v'hà luogo a negare il fatto. Il Decreto è pubblico; e l'Imperatore può essere, se così vogliono, interrogato di nuovo: ma ciò non piace agli Accusatori de' Gesuiti. Chi non ne vede la conseguenza? Non si può mettere in quistione l'autorità del Decreto; nè può temersi d'inganno. Imperocche, non dubitandosi della retta intelligenza de' Christiani Cinesi, e trattandosi di cosa, che certamente dipende dalla sola humana intenzione, vi resta il solo pericolo dello scandalo immaginato; cioè che

 i Gen-

i Gentili, non ostanti gli altri chiari argomenti in contrario, volessero persuadersi, qualmente i Christiani adorassero per Dio il Cielo materiale, e visibile, ò qualche virtù in esso lui inserita. Hora è manifesto (che che sia del vero interno sentimento de' Letterati Cinesi, e dell'Imperatore lor Capo) essere affatto svanito ogni tale pericolo, dopo la suddetta Imperiale Dichiarazione. Adunque non può più negarsi l'innocente, e sicuro uso di quelle voci per esprimere il vero Dio de' Christiani.

Oltre di ciò (ch'è già bastante al bisogno) mi viene in pensiero di far vedere la discordanza trà il Giudicio formato in questa materia dal Regnante Pontefice Clemente XI., & il Decreto del Signor Cardinal di Tournon. Io voglio ammettere per veridica l'esposizione fatta alla Sagra Congregazione. Eccola tutta intiera, per maggiormente appagare la curiosità del Lettore. *Licèt aliqui Missionarii Europei existimaverint, & existiment antiquos Sinas præfatis nominibus* Tien, & Xamti *indigitasse Deum vivum, & verum; nihilominus Missionarii ferè omnes asserunt; quòd Sinenses Litterati, quæ est præcipua in Sinæ Imperio Secta, quatenus ejusdem Sectæ doctrinam exponunt, & sequuntur, saltem à quingentis annis, cùm in Atheismum deciderint, vel omnes, vel ut aliquibus videtur, ferè omnes nominibus* Tien, & Xamti *nil aliud, nisi Cælum materiale, & visibile, vel ad summum quandam Cæli virtutem eidem Cælo insitam, quam rerum omnium principium, seu potius comprincipium esse putant, designant. Unde Cælo sic sumpto statis anni temporibus, præsertim in Templo Pekinensi, ipsemet Imperator Cælo solenne sacrificium offert.* Ciò stante, decreta la Sagra Congregazione, cioè Clemente XI. che ne appruova con autorità Apostolica le risposte: *Quæcunque alia tandem eisdem vocibus significatio attribui valeat, abstinere ab eis prorsus debent Missio-*

narii,

narii, *ne ansam præbeant illis gentibus existimandi nihil aliud esse Deum*, *quem Christiani colunt*, *quàm Cælum corporeum*, *aut ejus virtutem*. Ma il Legato comanda, che rispondano negativamente, quando siano interrogati: *an* Xamti, *vel* Tien *sint Christianorum verus Deus*. Sembrerà ad alcuno non esservi alcun divario trà questi due Decreti; e pure egli è notabilissimo, come spero di far vedere con tutta chiarezza.

Primieramente si deve spiegare, in qual senso i Letterati Cinesi sotto i vocaboli *Tien*, e *Xamti* intendano il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva. Imperocche due possono essere i sensi affatto diversi. Uno è, se il formale significato di quelle voci sia il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva; e questo senso dicesi presso a' Logici *quid nominis*. L'altro è, se il formale significato sia diverso, ma per gl' insegnamenti di quella Setta resti applicato a questo soggetto, che è il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva; e questo senso chiamasi presso gli stessi *quid rei*.

Di poi osservo, qualmente la premessa esposizione riconosce in quelle voci un formale significato tutto proprio del vero Dio; e solo nel secondo senso poc' anzi spiegato attribuisce a' Letterati Cinesi, che sotto esse intendano il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva. E veramente, per quanto spetta alla voce *Xamti*, non v'è bisogno di molta pruova; mentre gli Accusatori confessano, che il suo formale significato sia *Supremus Imperator*, il quale è tutto proprio di Dio, e certamente diverso dalla formale intelligenza del Cielo corporeo, e di qualunque sua virtù attiva.

Mà piacemi di provarlo per tutte due insieme le combattute voci dalla esposizione sudetta. Notinsi alcune formole di essa, e poi si deducano le conseguenze. *Quatenus ejusdem Sectæ doctrinam exponunt*, & *sequuntur*. Adunque non trattasi quì dell' intelligenza di

di quelle voci secondo il loro formale significato; che vale a dire in *quid nominis*: ma bensì secondo il loro significato materiale; che vuol dire in *quid rei*: poiche l'intelligenza di esse vien riferita agl' insegnamenti di quella Setta Filosofica. *Cùm in Atheismum deciderint*. Non è Ateismo il significare il Cielo materiale più tosto con una voce, che con un'altra, insino a che ci fermiamo nel puro senso formale, ò vogliam dire *quid nominis*. Ma egli è certamente Ateismo l'attribuire al Cielo materiale qualche attributo proprio di Dio; come è l'essere il *Supremo Imperatore* del Mondo; & il *Principio di tutte le cose*. Prima di cavare la conseguenza, aggiungasi quest' altra formola: *Quam* (una qualche virtù inserita nel Cielo) *rerum omnium principium, seu potiùs comprincipium esse putant*. Questo è il vero formale significato di quelle voci: e perciò appunto sarebbono Ateisti i Letterati Cinesi, se con le voci *Tien*, e *Xamti* pretendessero significare il Cielo materiale, ò qualche sua virtù attiva; perche così applicherebbono a cosa corporea ciò ch'è proprio solamente di Dio, cioè l'essere il *Supremo Imperatore*, & il *Principio di tutte le cose* del Mondo. Non v'è certamente errore nel riconoscere, che il Cielo corporeo sia trà le cose di questo Mondo, ò che habbia qualche virtù attiva nelle cose inferiori. Adunque nell' esprimersi il Cielo corporeo colle voci *Tien*, e *Xamti*, s'attribuisce ad esso qualche cosa di più del già detto; poiche vien ciò rapportato, e spiegato co' sentimenti proprj dell' Ateismo. Dalle quali riflessioni resta per mio auviso evidentemente conchiuso, qualmente la premessa esposizione non niega a' predetti vocaboli un formale significato tutto proprio di Dio; anzi perciò appunto accusa d'Ateismo i Letterati Cinesi, perche sotto essi intendono il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva, non nel primo senso già spiegato, ma nel secondo; cioè applicando a cosa corporea il loro

forma-

formale significato, che è proprio solamente di Dio.

Quindi è, che può bensì proibirsi l'uso assoluto di quelle voci per significare il vero Dio de' Christiani, a cagione del pericolo registrato nel Decreto Pontificio; ma non già tollerarsi l'uso contrario delle medesime, come prescrive il Cardinal di Tournon. Dimostro la seconda parte. Non può dirsi assolutamente, che il *Tien*, & il *Xamti* sono il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva, senza incorrere nell'errore, che perciò viene imputato a' Letterati Cinesi. Adunque nè meno può dirsi assolutamente, che il *Tien*, & il *Xamti* non sono il vero Dio de' Christiani. La conseguenza è manifesta. L'antecedente è già provato di sopra. Per maggiore chiarezza, ecco di nuovo le opportune parole della citata esposizione *Præfatis nominibus* Tien, *&* Xamti *.... Sinenses Litterati ...... saltem a quingentis annis, cùm in Atheismum deciderint .... nil aliud nisi Cælum materiale, & visibile, vel ad summum quandam Cæli virtutem eidem Cælo insitam, quam rerum omnium principium, seu potiùs comprincipium esse putant, designant*. Adunque vien rapportato all'Ateismo, che i Letterati Cinesi esprimano colle sudette voci il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva; cioè in quanto applicano a' predetti soggetti il formale significato di esse, tutto proprio di Dio, che è l'essere il *Principio di tutte le cose*, ò il *Supremo Imperatore* dell'Universo. Perloche, (stante la sudetta esposizione) non può dirsi assolutamente, che il *Tien*, & il *Xamti* sono il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva, senza dire co' Letterati Cinesi accusati d'Ateismo, che il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva, sono il *Principio di tutte le cose*, & il *Supremo Imperatore* dell'Universo. Adunque (supposta la verità della citata esposizione) la sudetta interrogazione: *an* Tien, *&* Xamti *sint verus Christianorum Deus*; doveva considerarsi come rea

di questa fallacia, la quale vien chiamata da' Logici *multiplicis interrogationis*. Imperocche conterrebbe in se stessa queste due ben diverse interrogazioni. La prima è, se il *Principio di tutte le cose*, ò sia il *Supremo Imperatore* dell' Universo (che è il formale significato di quelle voci) sia il vero Dio de' Christiani. La seconda, se il Cielo corporeo, ò qualche sua virtù attiva (a cui viene applicato il sudetto formale significato) siano il vero Dio de' Christiani. Per tanto, secondo l'insegnamento d'Aristotile, e della vera ragione, doveva darsi ad una tale interrogazione una doppia, ò sia complessa risposta, in questa forma. Rispondo, che il *Tien*, & il *Xamti* non sono il Cielo corporeo, ò qualunque sua virtù attiva; ma il Dio onnipotente, eterno, immenso, invisibile, il quale adorasi da Christiani. Con ciò sembrami d'havere almeno evidentemente provato, che non doveva darsi cotanto assoluta, e senza veruna distinzione de' termini, la risposta negativa, qualmente è prescritta dal Cardinal di Tournon.

Convien però sciogliere una obiezione popolare, che vien fatta dall' auversario nella pag. 37. Quivi, dopo fatto il paragone trà il nome di *Giove* per una parte, e le voci *Xam-Ti*, e *Tien* per l'altra recita il sentimento di Lattanzio (lib. 1. Divin. Instit. cap. 11.) *Vana persuasio est eorum, qui nomen Jovis summo Deo tribuunt. Solent enim quidam errores suos hac excusatione defendere, qui convicti de uno Deo, cum jam negare non possint, ipsum se colere affirmant: verùm hoc sibi placere, ut Jupiter nominetur. Quo quid absurdius?....... Non imperitus modò, sed etiam impius est, qui nomine Jovis virtutem supremæ potestatis imminuit*. Dio ve la perdoni, Signor Dottore. Questa citazione è troppo infedele. Suppliscasi il vuoto de' puntini coll' intiero discorso di Lattanzio, e resterà manifesto, che il di lui sentimento contro l'uso del

nome

nome di *Giove* non pregiudica in alcun modo all' uso delle voci *Xam-Ti*, e *Tien*, per significare il vero Dio. *Quo quid absurdius? Jupiter enim sine contubernio conjugis, Filiæque coli non solet. Unde quid sit apparet; nec fas id nomen eò transferri ubi nec Minerva est ulla, nec Juno*. Ecco la prima ragion di Lattanzio contro il nome di Giove. Egli è instituito a significare un Dio particolare distinto da molti Dei, che hà per moglie una Dea, e per figlia un' altra Dea, con cui viene unitamente honorato. Questa ragione vien presa dall' unità del vero Dio. La seguente è presa dalla somma potestà dello stesso. Prosiegue Lattanzio. *Quid? quòd hujus nominis proprietas non divinam exprimit sed humanam? Jovem enim, Junonemque a juvando esse dictos Cicero interpretatur: Et Jupiter quasi juvans Pater dicitur, quod nomen in Deum minimè congruit, quia juvare hominis est, opis aliquid conferentis in eum, qui sit alienus, & exigui beneficii. Nemo sic Deum precatur, ut se adiuvet, sed ut servet, ut vitam salutemque tribuat: quod multò plus, ac majus est quàm juvare. Et quoniam de Patre loquimur, nullus Pater dicitur Filios juvare, cum eos generat aut educat. Illud enim levius est, quam ut eo verbo magnitudo paterni beneficii exprimatur. Quantò id magis inconveniens est Deo, qui verus est Pater, per quem sumus, & cujus toti sumus, a quo fingimur, animamur, illuminamur, qui nobis vitam impertit, salutem tribuit, victum multiplicem subministrat? Non intelligit beneficia divina qui se tantummodo a Deo juvari putat*. Dal che conchiude. *Ergo non imperitus modò, sed etiam impius est, qui nomine Jovis virtutem supremæ potestatis imminuit*. Dove fà forza sù la voce *imminuit*, come apparisce dal previo discorso. E pure voi, Signor Dottore, pretendete insegnarci, che il nome di Giove può havere un buon senso applicabile al vero Dio, perche anche il vero Dio

giova

giova agli huomini. Miserabile equivoco! Conviene al vero Dio il giovare agli huomini, ma insieme conviene alle creature: Conviene al vero Dio, ma non come attributo suo proprio, con cui possa nominarsi e distinguersi da ogni cosa, che non è Dio. Per lo contrario l'essere il *Supremo Imperatore*, e la *Suprema Virtù dominante del Mondo* (che è, senza vostro contrasto, il formale significato delle voci *Xam-Ti*, e *Tien*) conviene al vero Dio come attributo suo proprio: e per altra parte non si contiene nel significato di quelle voci l'opposizione all' unità, ò ad altro attributo del vero Dio. Nè vale il dire, che le sudette voci siano poi state determinate a significare il Cielo materiale, ò qualche sua virtù attiva; poiche questo, quando fosse (il che si niega) sarebbe errore (come è spiegato di sopra) della Filosofia Cinese, e non mancamento di esse, secondo il loro formale significato. Ecco adunque svanita la vostra parità. Imparate a leggere con maggior' attenzione gli Autori, ò a citarli con maggior fedeltà.

E tutto ciò procede su'l dato supposto, che l'esposizione fatta alla Sagra Congregazione sia del tutto veridica. Che dovrà poi dirsi quando si sappia essere stata intimata la di lei fallità al Sig. Cardinal di Tournon; havendo l'Imperatore Cinese dichiarato in sua faccia, che sotto quelle voci, nè Egli, nè la Scuola de' Letterati Cinesi intende il Cielo corporeo, ò qualunque sua virtù attiva, ma l'Autore dello stesso Cielo, e di tutte le cose? Le strane conseguenze, che quindi sieguono contro il Mandato del Signor Cardinale, si rimettono al giudicio della Santa Sede.

VIII.

Thesis F. *Hoc ipsum Decretum est à Jesuita Martinio quondam extortum, facto perperam exposito, ac dissimulatis Sinensium ritibus, quibus Confucium, & Progenitores colunt; eoque ad hanc usque diem abusi*

sunt

sunt Jesuitæ ad Innocentii X. Decretum, quo ritus illi anno 1645 proscripti fuerant, eludendum, & ad Episcopi Cononensis Vicarii Apostolici Fochiensis judicium deprimendum: Quare præsenti edicto cavetur, ne quid simile contingat in posterum.

Antithesis. *Si forem tui similis, potiori jure extorta dicerem olim Innocentii X. nunc Clementis XI. Decreta. Sed tene tibi tuas imposturas, ac malignitates. Coram toto Orbe res agitur. Qui malè agit, odit lucem. Intelligenti pauca.*

Per l'impugnazione di questa Antitesi ci rimette l'Auversario alla pagina 26. ove accusa di dieci capi di falsità l'esposizione fatta dal Gesuita Martinio ad Alessandro VII. Convien pure haver pazienza per contenersi. Come mai è possibile, che un' huomo di senno scriva con tanta franchezza, essere stata convinta d'errore l'esposizione del Martinio in questo, ò in quel punto; senza nè pur mentovare le difese già publicate da molti Scrittori della Compagnia (leggasi trà gli altri il Libro intitolato *De Ritibus Sinensium*;) e molto più senza mostrarsi consapevole delle famose testimonianze, ed autentiche dichiarazioni, venute ultimamente dalla Cina? Imperocche, se trattasi del senso puramente politico, che il Martinio attribuisce alle cerimonie Cinesi (al qual punto riducesi finalmente tutto il peso della controversia intorno al fatto) non v'hà più luogo a convincerlo di falsità, dapoiche la sua esposizione resta solennemente confermata nell'Imperiale Decreto. Adunque, non in un vero Tempio, ma in una Sala si fanno a Confusio gli honori prescritti. Non v'interviene alcun Sacerdote, ò Ministro della Setta degl'Idolatri; nè i Mandarini, ed altri Letterati, benche in habito più solenne, possono haversi in conto di Sagrificanti. L'inscrizione sulla Tabella di Confusio non attribuisce a lui santità, ma sol tanto sapienza, ò al più gli concede una santità d'ordine pura-

mente

mente naturale. Non riconoſcono i Cineſi alcuna divinità ne' defunti. Non chiedono, nè ſperano da eſſi alcuna coſa. Verità tutte, ò chiaramente eſpreſſe nella dichiarazione Imperiale, ò dedotte legitimamente dalla ſpiegata politica intenzione di quell' Impero. Con che vanno a terra il ſecondo, il terzo, il ſettimo, l'ottavo, e il nono capo di falſità contro l'eſpoſizione ſudetta.

E quì, prima di riſpondere a gli altri capi di accuſa, prego il mio Lettore a far meco queſta brieve rifleſſione. Se in ogni Tribunale non baſta, che l'Attore accuſi, ma deve provare, affinche il reo ſi condanni; e, quando ſol dica, e non pruovi, il reo ſi aſſolve: che dovrà farſi nel Tribunale del Mondo, ove ſi oda il noſtro Auverſario infamare il Martinio con accuſe sì gravi di frodolento, e di bugiardo eſpoſitore ad un Sommo Pontefice, e ſenza pruove? Anzi arrogarſi un Giudicio, nel quale dichiaraſi nel ſuo Decreto la Sagra Congregazione medeſima, e con eſſa Clemente XI. di non voler' entrare, cioè ſopra la verità, ò falſità delle diverſe eſpoſizioni? Nè giova il dire, che da lui adduconſi in pruova i Teſtimonj del ſuo partito: Perche a favor del Martinio altri in maggior numero, e almeno di pari autorità, ſi adducono in tanti Libri, e poſſono addurſi. E in parità ſola di Teſtimonj in favor del reo, egli non ſi aſſolve? Quanto più poi, ove, per la ſincera eſpoſizione del Martinio, parlino le autentiche teſtimonianze di tante Chriſtianità, e le giuridiche dichiarazioni dell' Imperator della Cina?

Il quarto capo di falſità ſi oppone dall' Auverſario con dire; *quantunque foſſe certo, che di prima loro inſtituzione foſſero ſtati puramente politici* (i riti di honore verſo Confuſio) *biſogna vedere, ſe tali ſono di preſente, che ſe ne dimanda l'approvazione*. Ardita rifleſſione; che (quando anche foſſe opportuna) aſſai più, che l'eſpoſitore Martinio, ferirebbe il Pontefice

tefice Alessandro VII., il quale havrebbe ommessa la dovuta inquisizione, se que' Riti, che all' hora approvò, havessero in quel tempo lasciato d'essere puramente politici. Aspettavo qualche pruova di questa accusa; e qualche ragione ancora, per cui ciò, che dice del Serpente di bronzo, e del culto di esso, da principio piissimo, e poi co'l tempo degenerato in superstizioso, debba ancor dirsi de' Riti Cinesi: ma altra non ne truovo, se non in quelle parole sospettose, *bisogna vedere, se &c.* E questo è provare? Ma hora almeno, Signor Sorbonico, deporrete il sospetto, dopo che le autentiche testimonianze, e dichiarazioni sudette, dimostrano, a chi vuol vedere, sempre essere stati, ed essere di presente que' Riti puramente politici. Fà poi compassione l'altro riflesso, che ivi fà co'l querelarsi, che il Martinio non spieghi *particolarmente, quali sieno que' Riti*. Si può udire obiezione più stolta? Imperocchè per questo appunto, che il Martinio non hà determinato in particolare que' Riti, ma si è trattenuto nella generale esposizione, che essi sono presso i Cinesi puramente civili, e politici, riesce evidente, ad ogni huomo capace di ragione, che la risposta di Alessandro, con cui gli appruova (massimamente aggiunta la ragione: *quia videtur cultus esse merè civilis, ac politicus*) abbraccia in universale ogni sorte di Rito, purchè compreso dentro i limiti della civile, e politica instituzione di quell' Impero.

Passiamo al quinto, in cui l'Auversario taccia *di falsità più che aperta* il detto del Martinio, che in tali cerimonie meno solenni *non offeriscono* i Letterati *cosa alcuna a Confusio*. Ecco poi ciò, che ne adduce in pruova: *mentre* (dice) *anco nelle cerimonie meno solenni si offeriscono herbaggi, e frutti*. Voi lo dite, Signor Dottore, ma no'l provate. Ciò basterebbe. Nondimeno, perche intendiate, che nulla da voi si pruova; auvertite, che trattava ivi il Martinio

non di tutte le cerimonie meno solenni, ma delle tali determinate, che si fanno da' Letterati a Confusio in occasione di ricevere i gradi. Come adunque potete inferire; ancorche si concedesse, che in altre cerimonie men solenni si offeriscano herbaggi, e frutti; lo stesso farsi in quelle determinate, di cui cercava il Martinio l'approvazione? Ma voglio stringervi di più con positivo argomento. Leggete nell' esposizione previa al Decreto di Clemente XI. il secondo quesito sopra il quarto articolo. Trattasi ivi delle cerimonie meno solenni, e distintamente delle sopradette in occasione di riceversi i gradi. Quì non si fà alcuna menzione di offerte, anzi vien citato l'esempio delle cerimonie prossimamente riferite, ove espressamente leggiamo: *non tamen vinum, olera, nec fructus offerunt*. Hor mirate, sopra di chi cada l'accusa *di falsità più che aperta*, se sopra il Martinio che niega, ò sopra di voi che dite offerirsi in tali funzioni herbaggi, e frutti. Che se poco avanti leggesi nello stesso quesito: *item quandoque, præsertim in novilunio, ab aliquibus vinum, & olera quædam, ac fructus offerri solent*: ciò primieramente si dice di altre cerimonie diverse da quelle, di cui parla il Martinio. Secondariamente anche di quell' altre si pongon l'offerte con queste limitazioni: *quandoque, ab aliquibus*: onde chiaramente intendesi, non essere prescritte dalla Legge tali offerte in simili funzioni; altrimenti non sarebbonsi sol qualche volta, e da alcuni; ma sempre, e da tutti, nelle medesime. Hor chi non sà, che delle cerimonie prescritte dalla Legge di quell' Impero trattasi nella controversia co' Gesuiti?

Il sesto capo di accusa è sì fievole, e falso, che non merita lunga risposta. Fievole, perche senza pruova alcuna. Falso, perche i profumi, gl' inchini ancor profondissimi, e le oblazioni, si fanno ancor' a' viventi, come all' Imperatore, agli Ambasciadori, a' Principali

Man-

Mandarini. Veggasi il libro *De Ritibus Sinensium* nella pagina 351, e più ampiamente con le pruove de' fatti la *Censura* delle *Considerazioni*.

Non riferisco le accuse dell' Auversario contenute nel decimo capo; perche nella risposta resteranno spiegate insieme, e rigettate. Adunque i Gesuiti (inherendo al prescritto della Legge) niegano l'uso delle monete di carta, massimamente con la falsa credenza, spiegata dall' Accusatore. Ammettono l'inscrizione, ma spiegata in buon senso figurato, a tutti noto, senza la stolta persuasione del ritorno delle Anime. Aggiungono, esser questa cosa sì chiara presso i Letterati Cinesi, che un primo Ministro di quell' Impero, interrogato sù questo punto, rispose con isdegno: *Absit spuria illa imperitorum, & in lege Sinica falsariorum locutio*. Niegano la destinazione di Vesti, e Ministri sagri; scegliendosi solamente, per maggior decoro, il più degno frà concorrenti, come sarebbe il Primogenito della Famiglia, il quale adopra Vesti più distinte per celebrare la funzione. Del digiuno, e della continenza conjugale, non sò se siano prescritti dalla Legge per tali funzioni. Sò bene, che hanno presso i Cinesi interpretazione puramente politica, la quale non dee mettersi in disputa; poiche l'uno, e l'altra sono prescritti a' Mandarini, quando devono andare all' udienza dell' Imperatore. Finalmente dicono nulla chiedersi, nulla sperarsi da' Defunti. E tutto ciò, che vien detto da' Gesuiti, non hà d'uopo d'altra pruova, che delle autentiche testimonianze, e giuridiche dichiarazioni dell' Imperatore, da loro presentate.

Resterebbe per ultimo il rispondere all' accusa contenuta nel primo capo. Ma consistendo essa in una sola illazione, con cui dalla qualità delle cerimonie più solenni verso Confusio (non rappresentate dal Martinio, e falsamente dall' Auversario supposte religiose) si deduce la religiosità delle men solenni; più oppor-

 tuna

tuna sarà la risposta nel paragrafo seguente.

I X.

Thesis G. *Cùm Decreta duo in speciem pugnantia circumferantur: alterum quidem Innocentii X. quo Sinensium ritus, quales a Joanne Baptista de Morales expositi fuerant, damnabantur; alterum Alexandri VII. quo iidem ritus, quales a Martinio Jesuita multo fuco obducti fuerant, magna ex parte permittebantur: nec nisi difficulter sciri Romæ posset, uter Oratorum rem ipsam, uti veritas habet, Apostolicæ Sedi exposuisset: Idcircò ejusdem Legato potestas facta est, ut facto rei experimento, ei maximè Decreto standum ediceret, quod integra Oratoris fide niti deprehenderet. Quapropter, comperta jam tandem factæ a Martinio expositionis falsitate, declarat, nihil Alexandri Decretum Sinensium ritibus suffragari, ut contra præsens Mandatum defendi possint.*

Antithesis. *Vide admirandam scribendi licentiam. Notum est, ab Innocentio X. auditos non fuisse Jesuitas. At Alexander VII. utranque partem audivit, ac post maturam discussionem suum protulit Decretum. Notum est, ne permissum quidem fuisse postremo hoc tempore Jesuitis, ut proferre possent in forma authentica documenta Sinensia, quibus Imperatoris, ac Litteratorum intelligentia continebatur circa voces, ac ritus controversos. Ergo adempta est Jesuitis potestas, ut verum factum exponerent contra Adversarios, qui saltem silentio præteribant, quæ omnino proferenda erant. Nisi fortè quis stultè putet, non pertinere ad veritatem hujus facti, quænam sit Imperatoris, ac Litteratorum intelligentia circa voces, ac ritus controversos. Quin etiam Patriarcha Antiochenus conatus est prohibere, ne Sinarum Imperator mentem suam ipsi declararet. An hoc est amare sinceram facti expositionem, quando impeditur ipsius facti declaratio?*

La confutazione della presente Antitesi è rimessa

dall'

dall' Auversario alla pagina 30., e poi alle pagine 105. e 106. con dire d'haver quivi mostrato, primieramente *il modo differentissimo di procedere sotto Alessandro VII. e sotto Clemente XI.* indi *la gran diligenza ultimamente praticata nell' esaminare la quistione del fatto, innanzi di formare la decisione del diritto.*

Non pensi già il Lettore, ch' io voglia perdere il tempo nel confutare le inutili dicerie dell' Auversario sù questo argomento. Per difesa di ciò che vien' asserito nell' Antitesi, in riguardo all' historia; basta prendere informazione delle contingenze di tutta la causa in questi ultimi tempi, e leggere il Decreto d'Alessandro VII. in cui, dopo inserito tutto intiero il Decreto del Predecessore Innocenzo, si fà passaggio alle proposte del Martinio con queste parole: *Cæterùm, cùm Missionarii Societatis Jesu in Regno Sinarum tunc temporis auditi non fuerint, anno elapso &c.* la *Censura* delle *Considerazioni*. Intorno poi al merito della stessa causa, indarno s'affatica il Signor Dottore per darci ad intendere, che il Decreto di Clemente XI. sia più autorevole di quello d'Alessandro VII. I Gesuiti gli venerano ugualmente ambedue nelle decisioni del diritto, e non riconoscono in essi alcuna decisione intorno al fatto. E si auverta, che sotto nome di fatto non solo viene, in riguardo al Tribunal della Chiesa, l'esteriorità de' Riti Cinesi, ma molto più l'instituzione de' medesimi propria di quel Paese.

Adunque udite bene, Signor Sorbonico. I Gesuiti pretendono di mostrare con tutta chiarezza due cose. La prima, che il Decreto di Clemente XI. non è assoluto, nè in ragione di dogma, nè in ragion di precetto, siccome dipendente dalla non definita verità della previa esposizione del fatto. Sarà mio impegno di ciò provare nel paragrafo quarto del capo seguente. La seconda, che dal Decreto d'Alessandro VII. ricavasi con certezza Teologica la massima fondamentale de' Ge-

Gesuiti in questa controversia; e ch' ella pure vien confermata, e favorita dal Decreto di Clemente XI. La massima è questa; che niun rito esterno può essere riputato per sagro in virtù di quella, che chiamasi *intentio operis*, cioè a dire ò per natura sua propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor perseveri. Fù ella da me provata con ben sode ragioni nella difesa dell' Antitesi alla Nota *C*. Mi resta hora a dedurla, secondo la promessa ivi fatta, da' due venerati Decreti. Quando io faccia constare una tal verità, potranno i Dotti auvisare il volgo ignorante, che corregga le sue false immaginazioni, e che non si fermi sulla sola esteriore apparenza de' Riti Cinesi per giudicarli sagri, e religiosi; poiche la Ragione, e la Chiesa gli riguarda per indifferenti, se non in quanto siano determinati ad essere sagri dall'humana instituzione di quell' Impero. In oltre gli stessi Dotti si applicheranno con più di gusto a riconoscere l'intenzione di quell' Impero, da cui sapranno dipendere ò l'assoluta permissione, ò l'assoluta condanna de' Riti controversi.

Incomincio dal Decreto d'Alessandro VII. sù cui fondo due incontrastabili argomenti per dimostrare la sudetta verità. Il primo è questo. Nel suo terzo quesito rappresenta in generale il Martinio, che i Letterati, in occasione di ricevere i gradi, honorano Confusio come Maestro con riti civili, e politici, ordinati di sua prima instituzione ad un culto meramente civile. Alessandro VII. gli approva, coll' aggiunta della ragione universale: *quia videtur cultus esse merè civilis, ac politicus*. Quindi inferisco ciò, che pretendo; cioè non esservi alcun rito esterno, il quale sia religioso per intenzione dell' opera, ò vogliam dire, indipendentemente da ogni humana libera instituzione. Dimostro la conseguenza. Imperocche altrimenti havrebbe errato Alessandro in approvare generalmente come lecito, e perciò come puramente politico, ogni rito di honore

verso

verso Confusio, sul solo supposto ch'egli sia puramente politico secondo l'instituzione di quell' Impero: Havrebbe, dissi, errato; mentre alcun di que' Riti potrebbe essere puramente politico per instituzione di quell' Impero, & insieme essere religioso per la sudetta intenzione dell' opera.

Dirà forsi taluno, che il Martinio non si è contenuto nella sola generale esposizione, ma che è disceso a determinare in qualche maniera que' Riti. Primo, perche nel decorso di quel quesito esclude le oblazioni: *nihil offerendo*. Secondo, perche dice farsi a Confusio: *cæremonias, & inclinationes more Sinico, quas omnes discipuli faciunt suis Magistris vivis*. Adunque dall' approvazione di Alessandro non può dedursi quella generale conseguenza, che noi pretendiamo.

A questa replica rispondo così. Il Martinio esclude le oblazioni nel fatto; ma il Pontefice le comprende nel diritto. Il Martinio asserisce quelle cerimonie esser comuni a' Maestri viventi; ma la risposta del Pontefice non è legata ad una tale circostanza. La ragione d'amendue le risposte è questa. E' un mero accidente, da cui non dee dipendere la decisione Pontificia intorno al diritto, che là nella Cina si usi a' Maestri viventi un rito di honore, più tosto che un' altro. Adunque il Decreto, con cui appruovansi quelle cerimonie, generalmente proposte, è legato sol tanto alla polizia delle medesime, la quale esprimesi nella ragione dell' approvamento, e viene scoperta nell' esposizione colla sudetta circostanza. Adunque Alessandro comprende nel diritto le oblazioni, e qualsivoglia possibile cerimonia, purche ristretta dentro i termini della civiltà, e polizia propria di quell' Impero. Adunque resta fissa la generale conseguenza da noi pretesa; cioè non esservi (per sentimento del Pontefice Alessandro) alcun rito esterno, il quale sia religioso per intenzione dell' opera, ò vogliam dire, indipen-

dentemente da ogni humana libera institutione.

Il secondo argomento ci vien somministrato dalla risposta al quarto quesito del predetto Martinio. Quivi spiega egli distintamente le cerimonie anche solenni, instituite per honorare i defunti. Ecco in ristretto la di lui esposizione. *In domo defuncti Altare, seu tabulam præparare, cum ornatu odorum, florum, & candelarum, in eodemque imaginem, seu nomen defuncti in tabella inscriptum collocare, & retro cadaver pheretro inclusum ponere. Coram dicta tabula ter, vel quater genuflectere, humi se prosternere, capitibusque usque ad terram dimissis, aliquas secum candelas, & odoramenta asportare, ut in dicto Altari, seu potius tabula consumantur, & comburantur coram defuncti imagine. Item in defunctorum memoriis, & sepulcris aliquoties in anno offerre carnes, vinum, candelas, odoramenta, seu cibos coctos, plorare, & ejulare, & postea finitis lacrymis edere, & bibere.* Ma il Martinio havea innanzi accennato, che a queste cerimonie, fondate sù gl' insegnamenti de' Filosofi, erano state aggiunte alcune altre superstiziose. Perciò risponde Alessandro, potersi tollerare ne' Christiani Cinesi le sudette cerimonie, eziandio unitamente co' Gentili: *sublatis tamen superstitiosis*.

Quindi posso immediatamente dedurre: Adunque il Pontefice Alessandro permette a' Christiani Cinesi ogni sorte di honore verso i defunti, purche sia meramente civile, e politico secondo l'instituzione di quel Paese; atteso che non esclude fuorche le aggiunte cerimonie superstiziose, cioè introdotte con intenzione religiosa. In oltre argomento così. Nell' esposizione del Martinio sono espressamente riferite (oltre le genuflessioni, e gl' inchini profondissimi fino a battere con la fronte la terra) le oblazioni delle carni, e del vino, i profumi, e gli abbrugiamenti: E pure Alessandro VII. tutte le dette cerimonie permette a' Christiani Cinesi

per

per honorare i loro Antenati. Adunque le riconosce per puramente politiche, su'l solo supposto che siano tali secondo l'instituzione di quell' Impero. Adunque non è d'avviso, che possano essere religiose per intenzione dell' opera, cioè a dire ò per natura sua propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor perseveri. Che se a queste azioni di honore non è annessa la pretesa religiosità, è manifesto non potersi rinvenire altrove; essendo esse le più considerabili, e le già scielte da Dio per il culto suo proprio nella Legge di Mosè. Adunque resta di nuovo provata dal sentimento di Alessandro la nostra massima fondamentale; cioè non esservi alcun rito esterno, il quale possa riputarsi per sagro in virtù di quella, che dicesi *intentio operis*, ò vogliam dire, indipendentemente da ogni humana libera instituzione.

Ed ecco ricavata con certezza Teologica dal Decreto d'Alessandro VII. la promessa verità. Adunque deve ella pure intendersi confermata co'l Decreto di Clemente XI. il quale, nella risposta al quesito del terzo articolo, appruova tutte le decisioni del diritto, già emanate da' Predecessori Pontefici sulle controversie Cinesi. Ma a me non basta, che la nostra fondamentale asserzione sia sol di riflesso confermata da Clemente XI. colla generale approvazione sudetta; Farò vedere nel paragrafo terzo del prossimo Capo, che la diretta risposta di esso Clemente al quinto quesito sopra il quarto articolo contiene l'uniforme sentimento al già dimostrato di Alessandro. Perloche mi resta a provare in questo luogo il favore, che riceve la nostra massima da tutto il contesto del Decreto Clementino intorno alle cerimonie controverse, specialmente ove sembra più contrario nel diritto all' Alessandrino.

Ma voglio aprirmi la strada a questa considerazione, colla risposta al primo capo di falsità opposto al Martinio;

tinio; la quale fù da noi riservata a questo paragrafo, come a luogo più opportuno. Ecco tutta intiera l'accusa. *Non dice il Gesuita, che quelle cerimonie da lui rappresentate per honorare Confusio sieno le meno solenni, e che ve ne siano delle altre più solenni, nelle quali venga da' Cinesi honorato d'un culto certamente religioso, con sagrificj, immolamenti, profumi, e preghiere: il che è un difetto essenzialissimo in questo proposito. E la ragione si è; perche la qualità delle cerimonie meno solenni dipende dalla qualità delle più solenni, e non possono quelle essere solamente civili, e politiche, quando queste sono veramente religiose, e sagre.*

Rispondo con distinzione. Se le cerimonie più solenni sono religiose, e sagre in virtù di quella, che dicesi *intentio operantis*, significata co' nomi di sagrificj, immolamenti, e preghiere; non possono le meno solenni essere puramente civili, e politiche: io lo trasmetto come cosa, di cui havrò da parlare più a basso. Se le più solenni sono religiose, e sagre in virtù dell'altra, che chiamasi *intentio operis*, annessa a que' tali riti esterni, ò per natura lor propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor perseveri; non possono le meno solenni essere puramente civili, e politiche: io lo niego, come cosa evidentemente falsa ad un principiante di Teologia. L'intenzione dell'opera è fissata, nè può farsi argomento dal trovarsi ella in un tal complesso di riti esterni al doversi ritrovare in un'altro.

Per isfuggire gli equivoci, & essere dispensato dalla inutile ripetizione di molti termini, devo quì dichiarare una volta per sempre, in qual senso io adoperi i vocaboli di *opera*, *d'intenzione dell' opera*, e *d'intenzione degli operanti*. Sotto nome di *opera* intendo i soli riti esterni. Gli atti interni, co' quali si creda, si dimandi, si speri, ò habbiasi altra mira consimile, devon chiamarsi *intenzione dell' operante*, e non *opera*;

per-

perloche appartengono alla quistione del fatto, non del diritto. Sotto nome *d'intenzione dell' opera* viene quella sola, che sia annessa a' riti esterni, ò per natura lor propria, ò per instituzione divina, che ancor perseveri. Sotto nome *d'intenzione degli operanti* viene la sola pubblica intenzione, ò sia instituzione dell' Impero; la quale intendesi almeno *interpretativè* inserita nella libera esecuzione de' riti prescritti. Imperocche l'intenzione propria, e privata de' particolari operanti non entra in considerazione: anzi, quando pur fosse opposta alla pubblica intenzione dell' Impero, havrebbesi in conto di protesta contro il fatto; come da noi fù mostrato nella difesa della Antitesi alla Nota *C.*

9. E' poi fuori del mio assunto lo spiegare (ciò che leggesi in altri Scrittori) per qual motivo il Martinio habbia ommesse le cerimonie più solenni in honor di Confusio; overo per qual motivo non si truovino recitate nell' esposizione previa alle risposte d'Alessandro; come pure per qual ragione, e in qual senso i PP. della Compagnia le habbiano vietate, ò dissuase a' Christiani Cinesi. Basti sapere, che non per motivo di superstizione, ò d'Idolatria ne' riti prescritti da quell' Impero. Del resto (ò si tratti degli honori di Confusio, ò di quelli degli Antenati) io non hò che fare colla privata intenzione de' Gentili, e molto meno colla pubblica delle particolari Sette, che sono in quel Paese; onde possono essere usciti, a framischiarsi co' pubblici dell' Impero, molti riti superstiziosi; perciò prohibiti da' Gesuiti; i quali in oltre (giusta il decreto d'Alessandro) nè pur permettevano a' Christiani gli stessi riti dell'Impero, se non escluso ogni ministero, ed approvazione degl' introdotti superstiziosi. E ciò brevemente sia detto per dichiarare, che dal non essere stati permessi da' Gesuiti alcuni riti in particolare, ò anche il complesso di molti insieme per la meschianza di qualcheduno illegitimo, ò sia superstizioso, non può generalmente

mente inferirsi, che anche gli altri debbano per simil motivo prohibirsi.

Fatta questa brieve non importuna digressione, veniamo all' intento principale. Nel Decreto di Clemente XI. (stante l'esposizione a lui fatta) sono vietati a Confusio quegli stessi riti di honore, che Alessandro VII. permette a' defunti. Bisogna dichiarare questo fatto. Le cerimonie de' Letterati Cinesi verso Confusio, in occasione di ricevere i gradi, sono così esposte a Clemente XI. *Coram prædicta tabella cereis accensis, cum Thuris atque odorum suffitu, iteratis vicibus genuflectunt, toto corpore ad terram prostrati.* E null'altro. E queste si riprruovano. Le simili cerimonie verso i defunti, esposte ad Alessandro VII., e da lui approvate, sono queste: *Coram dicta tabula ter, vel quater genuflectere, humi se prosternere, capitibusque usque ad terram dimissis aliquas secum candelas, & odoramenta asportare, ut in dicto Altari, seu potiùs tabula, consumantur, & comburantur coram defuncti imagine.* Come accorderete, Signor Dottore, questi due Decreti, senza che un Pontefice contradica all'altro nella formale decisione del diritto? Già lo sò. Voi dite (nell'accusa poc'anzi citata contro il Martinio) che la qualità delle cerimonie meno solenni dipende dalla qualità delle più solenni (le quali sono state rappresentate a Clemente, e non ad Alessandro) e che quelle non possono essere solamente civili e politiche, quando queste sono veramente religiose, e sagre. Questa è la vostra maggiore. Udite hora la mia minore colla sua conseguenza. Ma non potrebbe sussistere, che la qualità delle cerimonie meno solenni dipendesse dalla qualità delle più solenni, quando queste fossero religiose, e sagre in virtù di quella, che chiamasi *intentio operis*, ò per natura lor propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor durasse; come è stato dichiarato di sopra nella risposta alla vostra accusa.

cusa. Adunque le cerimonie più solenni devono essere religiose, e sagre, cioè essere state rappresentate per tali, in virtù dell'intenzione propria di quell'Impero, in quanto Confusio sia tenuto là nella Cina, e riconosciuto con esse in conto di Nume. Adunque non può dirsi, che Clemente XI. nelle stesse cerimonie più solenni verso Confusio riconosca altra religiosità, fuorche la dipendente dall'intenzione di quell'Impero, secondo l'esposizione a lui fatta. Vedete, come le vostre accuse servono mirabilmente di base per le nostre difese?

Ma io non voglio appoggiare sù la vostra autorità un discorso di tanta importanza. Si facciano adunque queste trè riflessioni.

La prima è, doversi tener per certo, che Clemente XI. non ripruova come religiose per intenzione dell'opera le sopracitate cerimonie verso Confusio. Imperocche in tal caso contradirebbe ad Alessandro VII. il quale già approvolle come puramente politiche verso i defunti. In oltre contradirebbe a Clemente IX. il quale, intorno a' decreti d'Innocenzo X. e d'Alessandro VII. sù queste controversie, dichiarò: *utraque vim habere prò diversâ facti, & circumstantiarum expositione.* Finalmente contradirebbe a se stesso; mentre, nella risposta al quesito del terzo Articolo, dice essere stato costume della Sede Apostolica nelle controversie Cinesi: *ad ea quæ sibi pro tempore, tametsi diversimodè exposita fuerunt, responsa veritatis semper dare.*

La seconda riflessione è questa; che nè pure l'intenzione religiosa degli operanti viene rappresentata a Clemente XI. là, ove gli sono esposte le cerimonie meno solenni in honor di Confusio: Adunque, perche la intendesse comune ancora a queste, dev'ella prendersi dalla esposizione delle più solenni: Di modo che (facendosi in amendue le esposizioni menzione di Confusio, che viene honorato; degli Edificj, ne' quali hono-

honorasi; e della Tabella, avanti cui gli si porgon gli honori) dalla esposizione delle più solenni debba ricavarsi l'intenzione di quell'Impero nelle une, e nelle altre prescritte cerimonie. Voglio dire; che, siccome nella esposizione delle più solenni vien detto honorarsi Confusio quel Nume, ò quel Santo in senso presso noi Teologico (*non solùm uti Magistrum, verùm etiam uti Sanctum*): sono proposti gli Edificj non come Sale di Scuola, ma come Tempj (*sed potiùs Capellæ*); viene spiegata l'Inscrizione sù la Tavoletta, quasi in essa attribuiscasi a Confusio un'altissima Santità (*sedes Spiritus Sanctissimi, vel Sapientissimi Prothomagistri Confucii*) oltre la reale presenza del di lui spirito, che dicono significarsi dalla predetta Inscrizione (*tanquam præsenti in Tabella*): Lo stesso debba parimente intendersi nelle meno solenni.

La terza riflessione si è; che sotto la stessa condanna si comprendono tanto le meno, quanto le più solenni cerimonie, senza accennarsi alcuna ragione particolare, che militi per queste, e non per quelle.

Dalle premesse riflessioni argomentasi così. Lo stesso titolo, per cui ripruovansi come religiose da Clemente le cerimonie più solenni, è quello ancora (stante la terza riflessione) per cui ripruovansi come religiose anche le meno solenni. Ma questo titolo non altro può essere, fuorche la religiosa intenzione propria di quell'Impero. Adunque per questo sol titolo sono riprovate come religiose tanto le une, quanto le altre cerimonie. La minore, di cui sola può dubitarsi, resta facilmente dichiarata. Imperocche per una parte (secondo la prima riflessione) le cerimonie approvate come puramente politiche da Alessandro, non possono intendersi riprovate da Clemente come religiose per intenzione dell'opera. E per l'altra la religiosa intenzione dell'opera, ancorche fosse annessa a' riti esterni più solenni, sarebbe ivi fissata, senza potersi applicare

agli

agli altri riti meno solenni: il che non vale della religiosa intenzione propria di quell' Impero, come consta dalla seconda riflessione. Tutto simile può essere il discorso intorno a' riti verso i defunti: poiche quivi ancora, le stesse cerimonie approvate da Alessandro, come puramente politiche, nella risposta al quarto quesito del Martinio, sono riprovate da Clemente nella risposta al terzo quesito sopra il quarto Articolo. Per lo che dobbiamo generalmente inferire, che Clemente XI. non riconosce ne' riti Cinesi altra religiosità, fuorche la dipendente dalla proposta intenzione di quell' Impero.

E questo è il gran favore, che riconosco nel Decreto di Clemente: mentre egli alle riprovate cerimonie più solenni unisce la riprovazione delle meno solenni, anche espressamente approvate da Alessandro; onde inferiamo non essere elleno prohibite come religiose per intenzione dell' opera, ma sol tanto per la rappresentata intenzione propria di quel Paese.

Per confermazione del già detto; osservisi brevemente quella parte del Decreto Clementino, in cui vietasi a' Christiani l'esercitare, ne' supposti Tempj dedicati agli Antenati, non solo le cerimonie rappresentate ne' quesiti, ma ancora in generale; *vel alios Ritus, & Cæremonias peragere*. Adunque è vietato un semplice inchino di capo? Così è. Per qual ragione? Non già, perche un semplice inchino di capo sia da per se stesso culto religioso; ma perche ivi, ne' supposti Tempj, riconoscasi da' Cinesi ne' defunti qualche Divinità, ò potenza superiore all' humana. Adunque tutta la condanna delle pubbliche cerimonie verso i defunti è appoggiata alla rappresentata intenzione, da cui siano destinati i supposti Tempj per honorarvi in essi con culto religioso i defunti.

Non voglio però dissimulare un' obiezione a primo aspetto assai grave. Dichiara Clemente XI. non essere

lecito

lecito a' Christiani l'esercizio delle rappresentate cerimonie (*prout in quæsitis relatæ sunt*) nè pure avanti le tabelle de' progenitori nelle case private, nè dentro i loro sepolcri, nè avanti gli stessi cadaveri de' defunti, prima che siano consegnati alla sepoltura. Aggiunge, essere quelle cerimonie inseparabili dalla superstizione, non ostante qualunque protesta in contrario. E pure dipoi permette altri riti di honore, se ve ne sono, i quali, secondo il costume di quelle genti, siano compresi dentro i limiti della civile, e politica honoranza. Adunque le rappresentate cerimonie sono riprovate dal Pontefice come religiose, non a cagione de' Tempj, ò Case destinate al culto religioso de' defunti, overo a cagione di qualche Divinità riconosciuta ne' medesimi; ma bensì per essere veramente religiose in virtù di quella, che chiamasi *intentio operis*, ò per natura lor propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor perseveri.

Rispondo, essere prohibito, dovunque si pratichi, il complesso di quelle cerimonie (*prout in quæsitis relatæ sunt*) siccome imbevuto, ed infetto di quella publica intenzione, onde suppongonsi dedicati Tempj, ò Case a' progenitori per ivi honorarli con culto religioso, e riconoscere in essi qualche divinità, ò potenza superiore all' humana. Il che non vale degli altri riti non adottati per un tal fine dalla publica instituzione di quell' Impero. Questa risposta è molto chiara; e per altra parte deve essere ammessa, perche toglie la contradizione trà due Pontefici nella decisione del diritto. Per altro, acciocche qualche maligno (poco amante dell' infallibilità della Sede Apostolica, e forsi desioso di vedere in contrasto nelle decisioni del diritto un Pontefice coll' altro, anzi il medesimo Regnante Pontefice seco stesso) non volesse ostinarsi in questa opinione, che Clemente XI. ripruovi tutti que' riti come religiosi per intenzione dell' opera, e trà essi gli

espref-

espressamente approvati per puramente politici da Alessandro VII., io lo sfido a leggere il terzo paragrafo del Capo seguente, in cui farò vedere ben chiara la contraria verità.

E quì mi resta a spiegare, quando sia che dalla religiosità d'alcune cerimonie possa inferirsi la religiosità delle altre, ordinate al culto del medesimo soggetto. Dicevamo di sopra (nella risposta al primo capo di falsità opposto al Martinio), non valere l'illazione, quando si tratti della religiosità, che credasi annessa ad alcune cerimonie per intenzione dell'opera. Adunque dee guardarsi l'intenzione degli operanti; & il discorso è questo. Posto che un Soggetto honorisi per pubblica instituzione con qualche culto religioso, egli è tenuto in conto di Nume, ò di Santo. Ciò stante, è indubitato, che ogni culto a lui fatto è religioso, siccome culto di chi è riputato qual Nume, ò qual Santo. Adunque, se un Soggetto è honorato per pubblica instituzione con qualche culto religioso, ogni culto a lui fatto è religioso. Questo discorso è buono, quando quel Soggetto non habbia nella comune stima altro essere obiettivo, fuorche quello di Nume, ò di Santo. E in tal senso dice sottilmente il dotto Auvocato Sardini (presso l'Auversario nella pagina 14.) *Se Confusio nella Cina è tenuto in conto di Nume, è indubitato, che non è lecito di fargli alcun culto, alcun' honore, e non si può senza sacrilegio piegare nè pur leggermente il capo avanti il suo Nome.* Per lo contrario si dà luogo ad un culto non idolatrico, con cui honorisi qualche creatura tenuta, ò proposta in conto di Nume, quando ella sia in oltre rappresentata sotto un concetto, che sia reale, e vero, e sotto cui meriti una tale specie di honore. In fatti era idolatria il prostrarsi avanti la Statua di Nabucco, in cui egli voleva essere adorato per Dio; e non era idolatria il prostrarsi avanti lo stesso Nabucco Rè, ò avanti altra di lui Statua, in cui fosse stato

 solito

solito ricevere da' Sudditi l'ossequio dovuto alla sua Maestà. Così pure un riverente inchino di capo avanti l'Effigie della Beata Vergine, che è atto santissimo nelle Chiese de' Cattolici, sarebbe stato idolatrico ne' Tempj dedicati a Lei come a Dea dagli Heretici Colliridiani.

Con ciò però non vien tolta la forza all'osservazione d'un'acuto Scrittore Francese; il quale, dall'essere permessi a' defunti nel decreto di Clemente XI. i riti meramente politici secondo il costume di quelle genti, argomenta non essere stato quel Pontefice assolutamente persuaso, che là nella Cina i defunti siano tenuti in conto di Divinità, ò di Idoli. Imperocche in tal caso ogni culto, che havesse del Cinese, sarebbe stato rigettato, siccome infetto da quella pubblica intenzione, ò sia credenza, onde ogni culto ad essi fatto argomentasi religioso. Dissi *ogni culto, che havesse del Cinese*: perche i riti proprj della Chiesa bastantemente si esimerebbono dalla pubblica intenzione di quell'Impero, portando espressa, nella stessa loro difformità da' riti Cinesi, la diversa intenzione, con cui honoransi da' Christiani i defunti.

Comunque sia. Resta da noi chiaramente mostrato: Primo, che la nostra massima fondamentale, in cui diciamo non potere alcun rito esterno Cinese riputarsi per sagro, se non dipendentemente dalla intenzione di quell'Impero, si ricava con certezza Teologica dal decreto di Alessandro: Secondo, che la stessa è confermata di riflesso da Clemente XI.: Terzo, che è favorita ben fortemente da tutto il contesto del decreto Clementino intorno a' riti controversi. E perciò appunto (auverta il Lettore) favorisce la nostra asserzione; perche non distingue trà rito, e rito; ma tutti insieme i *prescritti dalla Legge* ripruova come religiosi: onde argomentiamo, ciò non essere per intenzione dell'opera, che lascia luogo a discernere un rito

dall'

dall' altro, ma sol tanto per la rappresentata religiosa intenzione di quell' Impero, che tutti insieme gli abbraccia.

X.

Conclusio. *Evidens est sententiam Jesuitarum esse magis piam, utpotè quæ viam sternit faciliori propagationi Religionis Christianæ in amplissimo Imperio; Ergo Patriarcha Antiochenus conniti debebat unà cum Jesuitis ad procurandam illarum vocum, ac rituum innocentiam, quantum rerum ipsarum natura poterat pati. Quàm verò abfuerit ab isto pio conatu, res est toti jam fermè orbi notissima. Consequentiam addet sapiens Lector.*

Per vedere confutata la premessa conclusione, siam chiamati dall' Auversario alla pagina 82. Ma quivi altro non leggo che vane conseguenze, fondate su'l falso supposto, che i riti Cinesi siano idolatrie, e superstizioni. Più tosto adunque mi volgo alla pagina 81. in cui vien ripreso l'Autore delle Riflessioni per haver detto, che il Legato habbia *con un tratto di penna distrutta tutta la Fede, e tutta la Christianità di quell' Impero.* Interroga quì l'Auversario: In qual simbolo stia registrato il culto superstizioso degli Antenati, e di Confusio, che dal Legato vien prohibito? Come pure: In qual formola di fede veggasi registrato l'uso delle Tabelle, e de' nomi gentileschi *Xamti*, e *Tien*, e *Kim Tien*, che da esso è così condannato? Io rispondo con interrogare per l'opposto: In qual simbolo stia registrato, che il culto degli Antenati, e di Confusio sia superstizioso, cioè sia regolato da quelle false opinioni, che sono imputate a quell' Impero? Come pure: In qual formola di fede veggasi registrata la rea intenzione de' Cinesi nell' uso delle Tabelle, & il significato di Cielo materiale, ò di sua virtù attiva, attribuito dagli Accusatori alle voci *Xamti*, e *Tien*? Le quali interrogazioni sono tanto più opportune; quanto che

i Gesuiti non spacciano le loro sentenze in tali controversie per Articoli di Fede; mentre gli Accusatori pretendono intimare le contrarie asserzioni come dogmi della nostra Religione. Chi v'è poi che non sappia, che per distruggere la Christianità nella Cina, basta lo sdegno di quell' Imperatore irritato, il quale s'accinga a perseguitarla, e desolarla? Voglio dire non esser necessario, per temersi il totale esterminio di quella Christianità, che il Legato siasi opposto colle sue condanne a qualche Articolo della vera Religione.

Sebbene non è così strano il discorso del Mandarino, introdotto dall' Autore delle Riflessioni: *Se li Gesuiti sono mentitori in cose spettanti alla Religione; come no'l potranno essere stati ancora ne' dogmi, che ci hanno esposto? Egli è vero quel Dio Trino, ed Uno? Quella seconda Persona fattasi Huomo, e morta in Croce per noi? Quella Vergine insieme, e Madre di Dio?* Queste parole sono citate dall' Auversario nella pagina 75. ove le riduce alla forma d'un sillogismo, quanto il più si possa milenso. Se mai altrove, quì al certo, Signor Dottore, date mostra di profonda ignoranza, (altri direbbe) d'obbrobriosa malignità. Volete persuaderci, che la mira del sudetto Autore sia di provare, che i Gesuiti non hanno mentito intorno a' riti, colla parità del non havere essi mentito intorno a' Misteri della Trinità, e dell' Incarnazione. *Vana, e ridicola sottigliezza*: non già del Riflessivo, ma vostra: poiche non ad altro fine mettete in campo un' interpretazione sì pazza, che per far luogo alle vostre inezie, ed alle maldicenze contro i Gesuiti, da voi proseguite nella pagina 76. Ecco adunque il vero scopo di quel discorso. Premette il Mandarino, esservi bisogno di raccomandare a Dio *lo stato deplorabile di quell' afflitta Christianità*: Indi sieguono le citate parole, con questa conclusione. *Diteci il vero; perche il tutto colà è in confusione*. Non vuol tirare per conseguenza, che

i Gesuiti non habbiano mentito intorno a' riti; ma bensì dal trasmesso supposto, che habbiano mentito intorno a' riti, pretende inferire, che il tutto colà nella Cina è in confusione, eziandio in riguardo a' Sagrosanti Misteri della Divina Trinità, & Incarnazione del Verbo. L'argomento del Mandarino in buona forma sillogistica è questo. Se li Gesuiti sono mentitori (come vien pubblicato dagli Emoli) in cose spettanti alla Religione, lo possono ancora essere stati ne' dogmi, che ci hanno esposto della Divina Trinità, Incarnazione del Verbo, & altri tali. Ma, quando ciò conoscasi da' Cinesi, diventano bisognosi di nuova spiegazione della Dottrina Christiana, per sapere con sicurezza i veri dogmi di nostra Fede. Adunque, se li Gesuiti sono mentitori in cose spettanti alla Religione Christiana, dovete voi altri instruirci di nuovo, e rispondere: se sia vero quel Dio Trino, ed Uno: quella seconda Persona fattasi Huomo, e morta in Croce per noi: quella Donna, Vergine insieme, e Madre di Dio, che habbiam da essi imparato. Dovete, dissi, rispondere, ed instruirci: perche il tutto colà nella Cina è in confusione. Tutto questo è il discorso, e non la vostra sognata milensaggine. Del resto tanto è lontano il Mandarino dal voler provare con quella stolta parità l'innocenza de' Gesuiti nella rappresentanza de' riti controversi, che anzi prosiegue così a parlare con tutta franchezza. *Ma quando i nostri riti siano esenti da ogni neo d'idolatria, come noi l'attestiamo, e come ben lo sappiamo: quando il vero motivo degli Accusatori..............* Farei torto al Lettore, se mi trattenessi più lungamente in questa materia.

Non merita poi alcuna risposta l'accusa da voi data su'l fine all' Autore delle Antitesi, quasi che in ogni sua risposta carichi d'ingiurie il Legato Apostolico. Hò ripetute in questo capo, e difese una per una tutte le Antitesi. Osservi il Lettore, se vi è sillaba contro

 la

la dignità del Legato; quando non vogliansi interpretare ad ingiuria le obiezioni, e le difficoltà arrecate contro il di lui Mandato. Ma di tale accusa non faran conto i Savj. Dello stesso tenore è la satira, tutta impastata di fiele contro i Gesuiti della Cina, che io leggo nella vostra pagina 80. in cui ardite profanare con applicazione calunniosa la parabola del Padre di Famiglia in San Luca al capo 20. Che hanno mai fatto i Gesuiti della Cina contro il Legato? Hanno preteso altro, se non ch'egli udisse dall' Imperatore il legitimo senso presso a' Cinesi delle voci, e de' riti controversi? Il dire, che in ciò han peccato contro il volere del Patriarca, non è di tutta riputazione a quell venerato Ministro della Sede Apostolica: poiche co'l fare un tal divieto havria mostrato d'esser timoroso d'intendere una verità sommamente desiderabile, onde veniva a rendersi tanto più facile la promulgazione della Fede in quel vastissimo Impero.

Il gran misfatto de' Gesuiti (direte voi) consiste in questo. Era il Legato bastantemente persuaso del reo senso di quelle voci, e di que' riti controversi: non v'era altro a temersi, se non che l'Imperatore s'impegnasse colla sua autorità a frastornarne la condanna. Adunque i Gesuiti, co'l richiedere il sentimento dell' Imperatore, hanno messo il Legato in questo imbarazzo, ò di sospendere la condanna di marcie idolatrie, e superstizioni, ò di offendere la Maestà dell' Imperatore. Questo è il peccato. Rispondo non esservi luogo a questa accusa, quando l'Imperatore doveva trattenersi, come hà fatto, nella sola spiegazione del senso del suo Impero, la quale a lui tocca di tutta ragione. Tralascio altre risposte, per esser più breve. Interrogo solamente: Perche dunque (se il reo senso di quelle voci, e di que' riti era cosa sì chiara) perche il principale Attore in questa causa non hà sostenuto in faccia a quel Monarca, e la sua perizia nella lingua, e ne' caratteri

Cinesi,

Cinesi, e l'empietà della dottrina di Confusio? Perche hà sottoscritta di suo pugno la formola, in cui stava scritto (lasciam da parte l'ignoranza) che tutto il contenuto nella dottrina di Confusio *est amplissimum*, & *omni laude dignissimum*? Se quel Monsignore persisteva nella sua antica opinione contro la Filosofia di Confusio, non hà potuto sottoscrivere quella formola, senza apostasia dalla fede. Ma ciò non deve, nè può sospettarsi di un tale Prelato. Adunque mutò parere, ò convinto dalle ragioni dell' Imperatore, ò persuaso dalla di lui autorità. Adunque non poteva essere così chiaro il rèo senso di quelle voci, e di que' riti, come supponesi.

Per altro basta riflettere, che alla propagazione della Religione Christiana nella Cina certamente non nuoce, anzi sommamente è giovevole, che la Legge Cinese non le sia contraria. Hora i Gesuiti, non ostanti varj impegni contrarj, hanno ottenute le dichiarazioni Imperiali più volte citate, onde resta spiegato, che la Legge di quell' Impero non si oppone a' dottami della nostra Religione. La conseguenza si lascia al savio Lettore.

CAPO SECONDO.

In cui si sostiene la Scrittura intitolata *Defensio Decreti Sacræ Congregationis in causa Sinarum*.

I.

IL nostro Auversario prende di mira nella sua terza Appendice la sudetta scrittura. Ma nulla scrive in contrario, se non ingiurie, e villanie, alla riserva di qualche misera congettura, che appena merita l'honore della risposta.

Ecco brevemente lo scopo dell'impugnata scrittura. Pretende il di lei Autore rispondere ad un libro di competente grandezza, in cui vien combattuto con gravissimi argomenti il Decreto della Sagra Congregazione dato li 20. Novembre 1704. L'operetta è divisa in tre Capi, ognun de' quali contiene un' obiezione, e poi la risposta alla medesima.

Auverte quì il Signor Dottore, non essere comparito alcun libro del tenore predetto. Sia così: non per questo è menzogna ch' egli vi sia: certamente non sono finte le obiezioni, alle quali, dopo una chiara esposizione, vien data distinta risposta. In oltre oppone, che l'Autore di quella scrittura, sotto pretesto di difendere il Decreto della Sagra Congregazione, veramente lo impugna, proteggendo i riti da lei condannati: e ciò contro la protesta da esso fatta su'l principio: *Sincero, ac serio animo rem perago in honorem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*: Con aggiungere: *Multis opus non est ad faciendam fidem: res ipsa de se loquetur*. Così appunto rispondo io in difesa di questo Autore: *Res ipsa de se loquitur*. Alle pruove. Vediamo, se egli veramente difenda il Decreto della Sagra Congregazione. Nulla dico delle ingiurie contro di esso, nè delle imposture contro altri Scrittori della Compagnia, accusati d'infedeltà ne' titoli de' loro libri. In questo genere di contese mi dò per vinto, come già dissi nell' Introduzione a questa mia Opera.

II.

Il primo capo della combattuta scrittura tratta delle voci, di cui è lecito, ò non lecito servirsi, per esprimere nella Cina il vero Dio. *L'opposizione* (così riferisce l'Auversario nella pagina 126.) *hà per mira di mostrare, che'l Decreto della Congregazione habbia approvato tutto quello, che sopra di ciò havea deciso Monsignor Maigrot Vescovo di Conone, contro 'l parere de' Gesuiti, rigettando le voci* Xamti, *e* Tien, *e rite-*

nendo come propria la sola voce Tien Chu, *per significare il vero Dio*! Che poca sincerità? Dovevate almeno accennare il reato, che viene opposto alla Dottrina di quel Monsignore. Ma voi l'havete tacciuto, sì per essere dispensato dalla risposta, come perche non apparisse ben chiara la difesa della Sagra Congregazione nella scrittura da voi impugnata. Sappia adunque il Lettore, che dal Mandato di Monsignor Maigrot (quando egli, ò altri per lui non risponda) ricavasi questo sentimento; che il vero Dio non è conoscibile co'l solo lume della natura: sentimento proprio de i Calvinisti contro il Catechismo Romano, e quel ch'è più, contro l'espressa Dottrina di Paolo Apostolo nel capo primo dell' Epistola a' Romani. Non è qui mio disegno di spiegare tutta l'obiezione co' suoi varj capi. La scrittura, di cui trattiamo, è pubblica, e può essere letta da ognuno. Solamente auverto non solo rispondersi, ma ancora provarsi dall' Autore, che la Sagra Congregazione è stata ben lontana dall' approvare il sudetto sentimento, e dal contraporsi in parte alcuna all' insegnamento di Paolo Apostolo, onde impariamo doversi premettere a' Gentili la predicazione di questa istessa verità; che il vero Dio si può conoscere co'l solo lume della natura; e che questo hanno offeso co' i loro peccati.

Di poi conseguentemente dice il nostro Autore, che la riprovazione delle voci *Xamti*, e *Tien* per significare il vero Dio, è solamente condizionata. L'Auversario nella pagina 127. riferisce la condizione con queste parole: *su'l supposto, che tutti, ò quasi tutti i Cinesi della setta de' Letterati intendano d'esprimere con quelle il Cielo materiale, ò pure la di lui interna virtù attiva*. Dice il vero: questa appunto è la condizione espressa nel Decreto riprovativo. Ma doveva aggiungere a nome dell' Autore: quando così intendano *tam in sensu proprio, quàm in sensu alieno*. Ecco le di

(2) lui

le parole. *At intelligere dicitur quispiam tam in sensu proprio, quàm in sensu alieno*. Indi cava la conseguenza; cioè non vietarsi dalla Congregazione l'uso di quelle voci, quando a' Letterati Cinesi sia bastantemente intimato il legitimo senso, in cui sono adoperate da' Christiani. Di più arreca un'altra condizione, tutta ordinata a difendere la Sagra Congregazione. Le parole sono queste. *Secundò autem pro ipsa Sacra Congregatione dico, quòd præfata responsio est rursum tacitè conditionata, dum nempè illæ voces unicæ non sint, quibus intimari practicè possit Sinensibus veri Dei naturalis cognoscibilitas. Hoc enim casu, unâ eâdemque operâ intimanda foret Sinensibus veri Dei existentia, & simul intelligentia illarum vocum, non solùm apud Christianos, sed etiam penes ipsorum majores. Neque alius potest esse sensus Sacræ Congregationis, quæ cæteroquin inutilem censet apud Sinas nominum Europæorum usum.* Hor vegga il Lettore, se non è presa con sincerità la difesa della Sagra Congregazione.

I I I.

Il contenuto nel secondo capo, ove trattasi del culto di Confusio, e de' Maggiori defunti, così ci vien riferito dall' Auversario. *L'obiezione consiste in convincere, che la Congregazione habbia dichiarato, qualmente i Riti soliti a praticarsi in amendue i culti sieno illeciti a' Christiani: La risposta, in persuadere che la condanna di quei Riti non sia assoluta, ma solamente condizionata, supposta la verità di quanto è stato rappresentato.* Si può vedere maggiore infedeltà? Vi manca la seconda parte, che è la principale dell' obiezione, e nella prima è ommessa la particella *assolutamente*. Adunque l'obiezione consiste in provare, che la Congregazione habbia dichiarati *assolutamente* illeciti que' Riti; e con ciò (ecco la seconda parte) siasi praticamente opposta alla prudentissima, e santissima Regola (di cui si apporta ivi la ragione fondamenta-
le)

le) già uscita dalla Congregazione di Propaganda sotto Alessandro VII. per cui vietasi a' Missionarj il persuadere a que' Popoli il cambiamento delle loro consuetudini, e costumanze: *modò ne sint apertissimè Religioni, & bonis moribus contraria*. Siasi, dico, praticamente opposta alla Regola sudetta: poiche riesce troppo inverisimile, per le ragioni ivi addotte, che l'esposizione previa al di lei Decreto condannativo de' Riti, sia riputata per moralmente infallibile. Perloche il rispondère, e provare, che la condanna de' Riti non è assoluta, ma condizionata, ella è una vera difesa della Sagra Congregazione contro il mancamento oppostole.

Dopo ciò si oppone l'Autore, non esservi stato bisogno di tanto tempo, e di tanto studio per decretare una condanna sol tanto condizionata. A questa obiezione, oltre una risposta di sommo decoro alla Sagra Congregazione (di cui dice, non esser voluta procedere ad alcuna condanna, senza conoscer probabile l'esposizione a lei fatta) ne dà ancora quest' altra; esservi stato bisogno di tanto tempo, e di tanto studio, non solo per condannare, ma molto più per assolvere i Riti controversi della Cina. Imperocche osserva primieramente, che la Sagra Congregazione permette i Riti veramente non superstiziosi, se ve ne sono frà quelle genti, per honorare civilmente gli Antenati, ancorche morti nell' Idolatria, ò nel Gentilesimo: cosa per tanto tempo contrastata dagli Accusatori, per la ragione ivi assegnata. Osserva in secondo luogo, che la Sagra Congregazione non ripruova come religiosi i riti esterni a lei proposti, se non dipendentemente dall' humana instituzione di quell' Impero: mentre gli Accusatori sostenevano con vigore, che alcuni di essi fossero da per se stessi religiosi, ò per natura lor propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor durasse.

Sù questo secondo punto desidero più che mai attento il Lettore. Devo provare coll' Autore da me difeso,

feso, che la Sagra Congregazione non ripruova come religiosi i riti esterni, a lei proposti, in virtù di quella, che dicesi *intentio operis*, ma solamente in virtù dell'altra, che chiamasi *intentio operantis*, secondo l'esposizione a lei fatta. Il che dovrà intendersi per vero; & credasi definita in ragione di dogma la verità della sudetta esposizione; ò stimisi lasciata affatto in sospeso; eziandio in ragion di precetto, siccome noi diciamo, e farem veder chiaro nel paragrafo seguente.

Le parole, sù cui appoggio co'l sudetto Autore la premessa asserzione, sono queste. *Immò prædicta omnia* (nella risposta al quinto quesito sopra il quarto Articolo) *tanquam à superstitione inseparabilia, juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt, ne quidem esse permittenda Christianis, præmissa publica, vel secreta protestatione, se non religioso, sed civili, ac politico tantùm cultu erga Defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare*. Riflettasi in primo luogo, che quì non si tratta d'una pubblica dichiarazione di tutto l'Impero, del tenore predetto. La protesta *pubblica* non viene ivi contraposta alla *privata*, ma sol tanto alla *segreta*: e poi si tratta della protesta de' *Christiani*, i quali non possono parlare a nome di tutto l'Impero. Riflettasi in secondo luogo, che que' Riti non sono condannati come superstiziosi, senza il riguardo all'esposizione di essi fatta ne' quesiti. Non dice assolutamente la Congregazione: *Prædicta omnia, tanquam à superstitione inseparabilia, permittenda non esse Christianis*: ma con questa riserva: *juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt*. Riflettasi in terzo luogo, che, stante la protesta de' Christiani, rimanevano in quistione i soli riti esterni; se fosse lecito, ò non lecito a' Christiani il praticarli. Adunque le parole (*prædicta omnia*) sono ivi determinate a significare i soli riti esterni.

Hor quì batte la difficoltà in conoscere, di che cosa

parli il venerato Decreto, ove dice: *juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt*. Io dico, che parla della religiosa intenzione di quell' Impero, rappresentata ne' quesiti. Lo dimostro così. Per una parte è certo non potersi riprovare come religiosi que' riti esterni, se non a cagione dell' intenzione religiosa, ò ella sia dell' opera, ò ella sia degli operanti: e per l'altra non può dirsi, che la Sagra Congregazione habbia riguardo in quelle parole alla religiosa intenzione dell' opera. Adunque è certo, ch' ella hà riguardo alla religiosa intenzione degli operanti. La conseguenza è evidente. La prima parte dell' antecedente è innegabile. La seconda parte si dimostra con due ragioni, e due fortissime congetture. Incomincio dalle ragioni. La prima è questa: perche la religiosa intenzione dell' opera (quando vi sia) è annessa a tali riti esterni, senza dipendere da qualsivoglia a loro estranea circostanza. Adunque, se la Congregazione havesse havuta una tal mira, havrebbe detto assolutamente: *prædicta omnia, tanquam à superstitione inseparabilia, permittenda non esse Christianis*: senza aggiungere la sudetta riserva: *juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt*. La seconda è tale. Per una parte è certo, che la religiosa intenzione dell' opera (quando vi sia) non deve essere proposta, ma definita, siccome appartenente al diritto, e non al fatto: E per l'altra, nelle ragioni di dubitare poste ne' quesiti (ove sarebbe il suo luogo) nulla si dice per insinuare, che que' riti esterni siano da per se stessi religiosi, ò per natura lor propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor perseveri. Adunque è manifesto, che le sudette parole (*juxta ea, quæ in quæsitis proposita sunt*) non possono haver riguardo alla pretesa religiosa intenzione dell' opera, ma sol tanto alla religiosa intenzione di quell' Impero, la quale veramente è proposta ne' quesiti. Sieguono le due congetture. La prima: Che, quando la Congregazione havesse

vesse giudicati que' riti come religiosi per intenzione dell'opera, havrebbe detto più universalmente (il che non hà fatto) non doversi in alcun modo permettere a' Christiani, non ostante qualunque, eziandio pubblica dichiarazione di quell' Impero, onde fossero interpretati in senso puramente civile, e politico. La seconda: perche non dee presumersi un' ignoranza sì grossolana, qual sarebbe il dubitare, e richiedere, se la contraria protesta possa togliere da' riti, che vengono in realtà praticati, quella religiosità, che loro convenga ò per natura sua propria, ò per qualche divina instituzione, che ancor perseveri, e perciò indipendentemente da ogni humana libera intenzione. Adunque la Congregazione, nelle parole più volte citate, non hà havuto riguardo alla pretesa religiosa intenzione dell' opera, ma bensi alla proposta religiosa intenzione di quell' Impero; intorno a cui poteva in alcun modo dubitarsi (giusta il quinto quesito del quarto Articolo) se la contraria protesta de' Christiani operanti fosse valevole a rendere puramente politici que' riti.

Da tutto il detto resta chiaramente conchiuso, che la condanna de' riti Cinesi è totalmente appoggiata all' esposta religiosa intenzione di quell' Impero. Il Lettore si degni rileggere sopra di ciò i nostri argomenti; e auverta, che la verità non lascia di essere verità, quando è dimostrata, ancorche la dimostrazione sia alquanto sottile.

I V.

Nel terzo capo della scrittura tratta l'Autore di due Giudicj della Sagra Congregazione intorno a' suoi prevj Decreti. L'obiezione consiste in mostrarne la discrepanza. Il primo Giudicio ritruovasi nella risposta al quesito del terzo Articolo, ove essendo proposto se l'esposizione fatta dal Gesuita Martinio ad Alessandro VII. sia falsa, dice la Congregazione stimarsi da essa più conveniente nulla rispondere sopra tal punto:

Sacra Congregatio satius duxit nihil respondere. Tutto ciò è ben riferito dall' Auversario nella pagina 171 Ma è infedele in tacere quella parte del Giudicio, che più fà al proposito del nostro Autore. La Congregazione giudicò meglio di non rispondere sopra tal punto; ma ella stessa ne arreca un motivo universale: *Ne aliàs Apostolica Sedes ab eo, quem in ejusmodi controversiis Sinicis hactenus tenuit, antiquo more recedere cogatur, quo nimirum ad ea, quæ sibi pro tempore, tametsi diversimodè exposita fuerunt, responsa quidem veritatis semper dare, nunquam verò super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*. Quindi inferisce l'Autore, che la presente Congregazione nelle sue stesse previe risposte intorno alle voci, a' riti, ed alle tabelle: *Non pronunciavit, immò nec voluit pronunciare super veritate, aut falsitate expositorum*. Il che riuscirà tanto più evidente, quando osservisi, che la sudetta risposta al quesito del terzo Articolo è trasferita con savia, e misteriosa providenza al fine delle risposte sopra il quinto Articolo, cioè dopo tutte le decisive risposte intorno a' punti controversi.

Prima di passar oltre, posso opportunamente provare (così promisi nel paragrafo precedente) che la sentenza condannativa sulle controversie Cinesi non è assoluta, nè in ragione di dogma, nè in ragione di precetto. Non è assoluta in ragione di dogma. Imperocche; essendo necessaria la verità della fatta esposizione, acciocche (per cagion d'esempio) sia assolutamente reo di superstizione l'uso delle tavolette presso a' Cinesi; riesce manifesto, secondo la buona Logica, non poter essere assoluta la condanna del sudetto uso in ragione di dogma, senza che venga definita la verità della fatta esposizione. Ma questa verità non è definita dalla Congregazione, la quale anzi dichiarasi di non haver voluto sopra di ciò pronunciare sentenza:

Adun-

Adunque non può stare, che la condanna del predetto uso sia assoluta in ragione di dogma. Lo stesso vale uniformemente di tutti gli altri punti controversi.

In oltre, nè pure è assoluta la condanna in ragion di precetto. Io sò, che un Giudice, dopo la sufficiente informazione, e persuasione del fatto, può discendere, secondo le regole del diritto, ad una sentenza pratica assoluta, senza dare con ciò nuovo peso di autorità alle previe rappresentanze. Lo sò: ma noi non siamo nel caso: ed eccone due ragioni incontrastabili.

La prima è: Perche la sentenza pratica precettiva, recitata nel precedente paragrafo (*prædicta omnia non esse permittenda Christianis*) è totalmente dipendente dalla sentenza speculativa dogmatica, significata con quelle parole (*tanquam à superstitione inseparabilia*) colle quali dichiarasi la superstiziosità di tutti quei riti. Ma già è provato, che questa dichiarazione dogmatica è sol tanto condizionata. Adunque è altresì solamente condizionata la sudetta sentenza pratica precettiva. Adunque nè pure in ragion di precetto è assoluta la condanna, di cui parliamo.

La seconda: Perche la materia, di cui si tratta, non è capace di sentenza pienamente assoluta in ragion di precetto, separatamente da una simile sentenza in ragione di dogma. Voglio dire (per non far quistione di pura voce) che la materia, di cui si tratta, non è capace d'un precetto Ecclesiastico di tal vigore, che obblighi (giusta il prescritto d'Innocenzo III. nel Capitolo *Pastoralis De Officio Delegati*) gl' Inferiori ad eseguirlo, eziandio che sia loro chiaramente nota la falsità dell' esposizione, sù cui viene appoggiato. Imperocche la sana Teologia c'insegna, e conferma lo stesso Innocenzo nel Capitolo *Inquisitioni De Sententia Excommunicationis*, che non dee eseguirsi (non ostante qualunque Ecclesiastico precetto, eziandio armato con gravissime censure) una cosa che sappiasi essere intrin-

seca-

secamente cattiva nelle circostanze note all' esecutore: Leggasi il caso ivi espresso. Hora noi siamo in simile congiuntura. E' manifesto (per cagion d'esempio) essere cosa intrinsecamente cattiva il dire, che *Xamti*, e *Tien* non sono il vero Dio de' Christiani, quando sappiasi, che quelle voci non significano presso i Letterati Cinesi il Cielo materiale, ò la sua virtù attiva, ma bensì l'Autore invisibile di esso Cielo, e di tutte le cose del Mondo. Così pure è cosa intrinsecamente cattiva il denunciare per superstizioso l'uso delle tavolette, quando sappiasi non haversi da' Cinesi quella stolta credenza, che viene rappresentata: perche tal denuncia sarebbe manifesta bugia. Finalmente è cosa intrinsecamente cattiva il cagionare tanto disturbo a quella Christianità, coll' intìma della prohibizione di tutti que' riti, quando agli esecutori sia certa la falsità dell' esposizione, sù cui ella viene appoggiata. Adunque la materia, di cui si tratta, non è capace di sentenza pienamente assoluta in ragion di precetto, senza che venga unitamente definita la verità della fatta esposizione: cioè a dire; non è capace d'un precetto Ecclesiastico di tal vigore, che obblighi gl' Inferiori ad eseguirlo, eziandio che sia loro certamente nota la falsità dell' esposizione, sù cui viene appoggiato.

Intendete, Signor Dottore? Parliam chiaro. Siccome asserisco essere cosa intrinsecamente cattiva il dire, che *Xamti*, e *Tien* non sono il vero Dio de' Christiani, quando sappiasi, che quelle voci significhino presso i Letterati Cinesi l'Autore invisibile del Cielo materiale, e di tutte le cose del Mondo. Così pure conosco essere cosa intrinsecamente cattiva il dire, che *Xamti*, e *Tien* sono il vero Dio de' Christiani, quando sappiasi, che quelle voci significhino presso i Letterati Cinesi il Cielo materiale, ò la sua virtù interna attiva. Il simile vuol' intendersi degli altri punti controversi. Quindi inferisco generalmente,

non

non essere capaci le controversie Cinesi d'una sentenza Ecclesiastica pienamente assoluta in ragion di precetto (ò ella sia permissiva , ò ella sia condannativa) se non in quanto venga unitamente definita la verità dell'una, ò dell' altra esposizione , sicche non resti luogo ad haversi naturale evidenza in contrario .

Adunque discorre benissimo il nostro Autore , mentre per accordare il primo Giudicio già esposto della Sagra Congregazione intorno a' suoi prevj Decreti, coll' altro , ove dice (nel fine delle risposte sopra il settimo Articolo) essere finita (nel tribunale della Chiesa) la causa Cinese , argomenta essere stato rimesso all' Imperator della Cina il Giudicio sopra la verità , ò falsità delle diverse esposizioni . Ecco il suo discorso. *Sine tali judicio sedari nequeunt istæ controversiæ* ; *ergo ab aliquo proferendum est* : *Non ab Ecclesia , quæ recusat* ; *ergo ab Imperatore Sinico , ad quem cæteroqui de jure spectat Imperii sui leges , atque ideò præscriptos ritus explicare , & interpretari* : *ergo judicium super veritate , aut falsitate diversarum expositionum satis manifestè remissum est à Sacra Congregatione ad Imperatorem Sinicum* ; *quod erat propositum*.

Non basta , Signor Dottore , per rispondere il fare le maraviglie , l'uscire in esclamazioni , e molto meno il dire improperj , e villanie . Intendiamoci bene . Non occorre immaginarsi , che la Sagra Congregazione habbia decisa la verità delle cose a lei esposte . Primieramente questa è materia di puro humano fatto , e perciò non capace di definizione dogmatica . E poi a che vagliono le vostre congetture , e le argomentazioni prese di lontano ? Devono tacere tutte le presunzioni , e tutte le virtualità , quando si hà la formale espressa evidenza di ciò che vien messo in disputa . La Sagra Congregazione , dopo tutte le sue decisive risposte , così parla espressamente del costume della Sede Apostolica nelle controversie Cinesi , che non vuole in

tal

tal circostanza cambiare; *Nunquam verò super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*. E' pazzia (per non dir' altro) il pretendere, che la Congregazione ne' suoi prevj Decreti habbia in alcun modo deciso, ciò che ella con parole così formali, ed espresse dice di non havere deciso. Ciò non ostante, asserisce la Congregazione nel luogo di sopra citato, che la causa Cinese è finita. E pure si sà, per testimonio della stessa Congregazione nel principio di questi Atti, che l'origine di tutte le controversie era la diversità delle esposizioni. Come dunque può accordarsi un detto della Congregazione coll' altro? Io rispondo coll' Autore da me difeso, che la Congregazione hà date tutte le risposte intorno al diritto: la decisione del fatto è rimessa all' Imperator della Cina. Non v'è altra strada per finire questa causa, se non che dalla Chiesa si ricevano tutte le regole dogmatiche intorno al diritto; e per il fatto si oda la spiegazione dell' Imperator della Cina, il quale, siccome supremo Legislatore nel suo Paese, può far'esser vero ciò che dice, per questo appunto che il dice. Con ciò vien tolta ogni occasione di discordie; essendo certe le decisioni speculative della Chiesa intorno al diritto; ed evidenti, per la pratica, l'esposizioni dell' Imperatore intorno al fatto.

Se poi il nostro Auversario fosse in espettazione di vedere *la Lettera, ò sia Decreto, della Sagra Congregazione diretta a quel Monarca Gentile, in cui* (così egli per ischerno, e per ignoranza nella pagina 131.) *It faccia un trasporto giuridico di questa famosissima causa*. Rispondo, che un tal Decreto contiensi nelle parole poc' anzi citate: *Nunquam verò super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*. Attendete. La Chiesa non *commette* per via di delegazione, ò di cessione il sudetto Giudicio all'Imperator della Cina; ma solamente, non decidendo ella sopra

 tal

tal punto, gliene *rimette* il Giudicio, secondo che a lui tocca: in quella guisa, che Gesù Christo *hà rimesso* al giudicio de' sensi la scielta dell' acqua naturale per il Battesimo, del vino per l'Eucharistia, e così per altri Sagramenti; poiche per una parte è necessaria una tale scielta per l'esecuzione; e per l'altra non ci hà dotati il Signore di lume sopranaturale per discernere in fatto le opportune materie. Nè dee temersi, chè l'Imperator della Cina la venga a fare da Giudice in una causa Ecclesiastica: Sarebbe appunto come chi temesse, che i sensi, per cagione della scielta sudetta, venissero a farla da Giudici intorno al valore de' Sagramenti. Ma è vergogna far conto di tali inezie. Il nostro Autore hà benissimo spiegate tutte queste cose: a lui rimetto il Lettore. Finiamola. Se voi, Signor Dottore, havete qualche migliore risposta per conciliare i predetti Giudicj della Sagra Congregazione, siete pregato ad insegnarcela. Ma prima di mettervi in impegno, auvertite due cose. La prima, che non occorre aspettar dalla Chiesa decisione di fede intorno al fatto, e molto meno pensare, ch' ella ritruovisi nel presente Decreto. La seconda, che ogni altro Giudicio del fatto, che formisi quì in Europa, potrà essere soprafatto dalla contraria evidenza colà nella Cina.

CAPO TERZO.

In cui si propongono all' Auversario alcuni Punti fondamentali della presente Controversia.

I.

IL primo punto riguarda le voci. I Gesuiti, ammaestrati da Paolo Apostolo nel capo primo dell' Epistola a' Romani, hanno giudicato doversi avanti ogni cosa predicare a' Cinesi; che il vero Dio è conoscibile col

col solo lume della Natura; che la di lui sempiterna virtù, ed invisibile Divinità, non può da veruno invincibilmente ignorarsi; e che perciò non v'hà scusa alcuna per chi non lo hà riverito, come è dovere, qual suo sommo Signore, e Padrone. Per tanto si sono essi ingegnati di ritrovare ne' libri classici della Cina alcuni vocaboli, i quali potessero credersi usati dagli antichi Savj di quell' Impero per significare il vero Dio. Due soli ne hanno trovati, opportuni all' intento: *Tien* il Principio di tutte le cose: *Xamti* il Supremo Imperatore. Di questi si son voluti servire per nominare Iddio, a fine d'intimare praticamente a quel Popolo le sudette verità: nè hanno pensato di dover desistere dall' intrapresa, a cagione che molti di que' Filosofi havessero malamente applicato il senso formale di quelle voci al Cielo materiale, ò alla sua virtù interna attiva. Hanno creduto maggior male il rifiuto di que' vocaboli, onde i Cinesi potessero falsamente persuadersi, non essere stato il vero Dio, cioè il Dio de' Christiani, conosciuto da' lor Maggiori, e perciò non esser' essi in colpa di non haverlo riconosciuto, ed honorato, siccome non conoscibile col solo lume della Natura, anzi ad essi non appartenente, quasi forestiero, ed estraneo: L'hanno, dico, creduto maggior male, che il pericolo di sinistra intelligenza presso i Gentili, se mai alcun d'essi pensasse adorarsi da' Christiani per Dio (sotto le voci *Tien*, e *Xamti*) il Cielo materiale, ò la di lui virtù interna attiva: Pericolo assai rimoto per li tanti esteriori contrasegni, che discernono il Christiano dal Gentile; Sminuito in oltre da tanti libri stampati in idioma Cinese, ne' quali si spiegano con tutta chiarezza gli attributi del vero Dio, adorato da' Christiani; e finalmente reso del tutto vano dalle dichiarazioni Imperiali, che esprimono il sentimento proprio di quell' Impero intorno alle voci controverse, tutto conforme alla interpretazione de' Gesuiti.

Se havete qualche cosa in contrario, Signor Dottore, rispondete. Ma prima uditemi. Voi ben sapete, che l'Ateo non può non essere abbominevole agli occhi di Dio. E pure siete in impegno con M. Maigrot di farci comparire qual' Ateo per tanti Secoli tutto il Corpo de' Letterati Cinesi, fino a non haver' havuta alcuna voce destinata a significare il vero Dio. Sareste mai altresì in impegno di sostenere, che un peccato sì grave, qual' è l'Ateismo, sia stato sol tanto vincibile in Adamo? Già m'intendete. Voglio risposta chiara, e pubblica intorno a questa dimanda.

II.

Il secondo punto considera i riti esterni. Non riconoscono i Gesuiti alcun rito esterno, che possa riputarsi per sagro, ò per natura sua propria, ò per divina institutione, che ancor perseveri. Intendete bene, Signor Dottore; che qui si tratta di riti, non assunti da Gesù Christo nella instituzione de' Sagramenti, presi colla loro materia, e colla lor forma. Se voi pretendete, che alcun' altro rito esterno, per divina antica instituzione, ritenga anche hoggidì la significazione della Maestà Divina sotto qualunque attributo suo proprio; siete obbligato a determinarlo ben' in particolare, e poi a recarne le dovute necessarie pruove; poiche i savj Teologi sono restati scandalizati di tale vostra asserzione nella pagina 10. del vostro libro.

Quando poi haveste in pensiero di rinvenire qualche rito esterno, il quale di sua propria natura talmente significhi il sommo Dio, che non possa dall' humana instituzione ricevere un significato proporzionato alle creature; vi direi con Paolo Apostolo nella prima a' Corintj al capo 10: *Domini est terra, & plenitudo ejus*. Ogni cosa è di Dio: Ogni cosa significa Dio. E' errore da Manicheo il riconoscere creatura, la quale nel suo essere non gridi il *vero Dio*. Voglio dire che ogni creatura *clamat* in se stessa, e a *nome proprio*

il

il suo Sovrano Autore, che è Dio; e in ciò non può farsi differenza trà creatura, e creatura, quasi alcune, e non altre portino impresso nel suo essere il carattere della Sovrana Potenza, da cui sono uscite. Ma un tal modo di significare non basta nella presente controversia. Quì si tratta, come una creatura più che l'altra possa a *nome altrui* significare qualche divina eccellenza: nel che è manifesto richiedersi alcuna libera destinazione, ò sia institutione, per cui intendasi, almeno *interpretativè*, che il libero operante voglia significare coll' uso di tal creatura, quasi per voce, un tal divino attributo.

Per meglio intendere la necessità di qualche libera destinazione, overo institutione, per cui un rito esterno di honore giunga a significare nell' honorato alcun pregio divino; osservisi attentamente: Che, siccome le voci sono segni sensibili e dell' interno concetto di chi parla, e della cosa di cui egli parla; così pure i riti esterni di honore sono segni sensibili e dell' interna riverenza dell' honorante, e del pregio corrispondente nella persona honorata. Hor dico, esser tanto lontano qualunque rito esterno dal significare naturalmente, a nome dell' operante, un pregio divino nell' honorato; quanto è lontano dal significare naturalmente l'interna riverenza dell' honorante, proporzionata ad un tal pregio della persona honorata. Che vale a dire; esser lontanissimo dall' havere, per natura sua propria, la prima significazione; siccome è certamente lontanissimo dall' haverne la seconda. Imperocche è fuor di dubbio, che niun' atto esterno è determinato da per se stesso a significare nell' operante interno culto verso di alcuno. Venga ad esame l'uccisione degli Animali, la quale frà riti esterni di honore tiene un luogo sopra tutti cospicuo nella comune apprensione. Chi non sà svenarsi tutto dì gli Animali dagli Huomini per tutt' altro fine che di rendere altrui honore, ò per cibarsi delle

lor carni, ò ancora per puro diletto, e divertimento? Lo ſteſſo può facilmente moſtrarſi d'ogni altro rito in particolare. Quanto meno adunque può un' atto eſterno (quando anche voglia aſſumerſi per ſegno ſenſibile di honorare altrui) eſſere da per ſe ſteſſo determinato a ſignificare interno culto più toſto religioſo, e ſagro, che civile, e politico? Siccome le voci ricevono dalla libera inſtituzione e l'eſſere ſignificative a nome di chi le proferiſce, e l'havere più toſto uno che altro ſignificato: così pure i riti eſterni devon ricevere dalla libera intenzione, overo inſtituzione e l'eſſere ſignificativi d'interno culto nell' operante, ed il ſignificare più toſto uno che altro culto. Ogni voce hà molti naturali ſignificati, come viene ſpiegato da' Logici; ma quelli non ſi contano a nome di chi proferiſce liberamente qualche voce. In tal conto ſi hà il ſolo ſignificato, che appoggiaſi alla libera deſtinazione, overo inſtituzione. Lo ſteſſo dee dirſi a proporzione de' riti eſterni di honore. In ſomma, ſiccome le voci, così ancora i riti eſterni devon guardarſi quaſi pura materia: la libera intenzione, overo inſtituzione è la lor forma. Queſta; ſiccome fuor d'ogni dubbio toglie loro l'indifferenza, e gli determina ad eſſere ſegni ſenſibili d'interno culto; così pure ella è la forma, da cui devon ricevere ò l'eſſere religioſi, ò l'eſſere puramente civili; cioè a dire, ò eſſere ſegni ſenſibili d'interno culto religioſo, ò eſſere ſegni ſenſibili d'interno culto puramente civile.

Ma nè pur baſta la libera deſtinazione, overo inſtituzione, acciocche un rito eſterno di honore ſalga ad eſſere propriamente religioſo, cioè a dire, giunga ad eſſere *ſegno ſenſibile* dell' interno culto verſo di alcuno, proporzionato ad un pregio ſovranaturale, e divino, che in lui venga riconoſciuto. E' neceſſario che la ſudetta inſtituzione ſia anch' eſſa in alcun modo ſenſibile. In fatti, ſe taluno inchinaſſe il capo all' Effi-

gie della Beata Vergine con segreta intenzione di riverirla qual Dea, sarebbe egli Idolatra *interiore*, ma non *esteriore*; conciosiache quell' atto esterno non basterebbe, senz' altra dichiarazione, ad *esprimere sensibilmente* la predetta interna Idolatrica riverenza: In quella guisa appunto, che chi proferisse verso di alcuno parole, secondo il comune senso honorative, ò indifferenti, ma con rea segreta intenzione d'ingiuriarlo, sarebbe a lui ingiuria interiore, che dicono *affettiva*, ma non esteriore, che chiamano *effettiva*.

Quindi inferisco due notabili verità. La prima, che niun rito esterno può riputarsi per sagro, e religioso in virtù d'alcuna divina instituzione, se non in quanto essa venga *sensibilmente espressa* ò nelle Sagre Carte, ò nella Tradizione, ò nelle Definizioni Ecclesiastiche. Pretendo dire, che deve essere *sensibilmente* intimata a gli huomini, non solo acciocche sia prossimamente obbligativa, ma ancora acciocche veramente presti il suo effetto formale, che è di rendere religioso un tal rito esterno, cioè costituirlo nella ragione di *segno sensibile* d'interno culto religioso. La seconda, che lo stesso similmente dee dirsi in riguardo alla Pubblica Instituzione dell' Impero Cinese. Se non è sensibile a quel Popolo, che l'intenzione della sua Legge sia religiosa, non sarà mai vero, che i riti da lei prescritti siano religiosi, cioè siano *segni sensibili* d'interno culto religioso. Ma per esser sensibile, deve essere chiara, non contrastata da' Letterati Cinesi, e molto meno dall' Imperatore lor Capo. Dico di più: non deve ammettere soda probabilità in contrario. Quando vi resti fondata contesa circa la vera intenzione della Legge Cinese; i riti da lei prescritti potranno, al più che sia, tenersi in conto di *segni equivoci*; e perciò dovran riguardarsi come indifferenti a ricevere dall' espressa protesta degli operanti, ò la qualità di religiosi, ò quella di puramente politici. E quì osservate,

Signor

Signor Sorbonico, di quanta savíezza sia pieno il divieto, da me altre volte citato, con cui la Congregazione di Propaganda sotto Alessandro VII. intimò a' Missionarj della Cina di non costringere que' Christiani a cambiare le loro consuetudini, e costumanze, se non quando apparisse *chiarissima* la loro ripugnanza a' buoni costumi, ò alla Religione Christiana. Così è: deve esser *chiarissima* una tal ripugnanza. Cioè a dire, nel caso nostro: deve esser *chiarissima* l'intenzione religiosa della Legge Cinese, acciocche siano meritevoli di condanna i riti da lei prescritti. Ogni qual volta vi sia luogo a soda probabilità in contrario, eccoci subito i *segni equivoci*; nell'uso de' quali è manifesto doversi stare all'espressa protesta di chi gli adopera.

In questo luogo potrebbe opporsi da alcuno contro il Decreto Clementino. Siccome nell'uso delle voci in significato diverso dalla pubblica instituzione; ancorche la sola restrizione mentale non basti per iscusare dalla bugia, cioè per togliere alle voci il comune significato che hanno, ed investirle d'un'altro segretamente voluto; basta però certamente l'espressa protesta di volerle adoprare in altro significato. Perche dunque non dicesi a proporzione lo stesso circa l'esercizio de' riti Cinesi, posto che si credessero per pubblica instituzione religiosi? Perdonatemi, Signor Dottore, se dalla lettura del vostro libro io formo giudicio, che voi non sareste da tanto per iscioglierе questa difficoltà con la dovuta chiarezza. Voglio però auvertirvi, che non basterebbe replicare (come fate, fuor di proposito, nella pagina 6. e altrove, contro l'espresso impegno, che havete preso nel titolo della vostra Opera) non basterebbe, dissi, replicare; che, dove *la Chiesa hà parlato, son' Oracoli le parole, a cui si risponde co'l venerare, e tacere*. Tutto ciò è vero, quando si tratta dell'interna privata credenza. Ma i Teologi hanno obbligo di sostenere in pubblico le decisioni Ecclesia-

stiche,

ftiche, e difenderle dalle contrarie obiezioni. Adunque rifpondo io. La difparità ben notabile è quefta. Chiunque parla, e dice con libertà i fuoi privati fentimenti, parla a nome fuo, e non a nome del Pubblico. Per lo contrario chiunque efercita colà nella Cina i riti prefcritti, ubbidifce alla Legge; e perciò fà fua, almeno *interpretativè*, l'intenzione di effa. Quindi è, che l'efpreffa protefta d'efercitarlo con intenzione puramente politica, ella è veramente *proteftatio contra factum*, ogni qual volta fia nota la religiofa intenzione di quella Legge, da cui fono prefcritti cotali riti come fegni efterni d'interno culto religiofo.

Se bramate, Signor Dottore, un più lungo difcorfo fulla materia di quefto fecondo Punto, bafterà ch'io ne fia auvertito. In tanto ftarò attendendo i voftri più diftinti fentimenti.

I I I.

Il terzo punto pretende la conciliazione de' Pontefici Aleffandro VII., e Clemente XI. nelle decifioni del diritto sù le prefenti controverfie. Se giudicate, che Clemente XI. ripruovi i riti efterni a sè propofti, quafi li giudichi religiofi, e rifervati al culto proprio di Dio, ò per natura lor propria, ò per divina inftituzione, che ancor perfeveri; Voi ben vedete manifefta la contradizione d'un Pontefice coll'altro in ciò, che appartiene al diritto. Per tanto dovete efpreffamente dichiararvi, fe fiete d'opinione, che Aleffandro habbia errato nel diritto.

Nulla dico per conciliare Innocenzo X. co'l predetto Aleffandro; effendo manifefto, che il fecondo appruova i riti Cinefi, ficcome a Lui propofti per puramente politici, giufta l'inftituzione di quell' Impero; ed il primo gli ripruova, ficcome a Lui propofti per fagri, e religiofi giufta l'inftituzione del medefimo Impero. Circa i quefiti propofti ad Aleffandro già fi parlò. Circa i rapprefentati ad Innocenzo, bafta offervare fra l'altre,

tre, quelle formole de' quesiti ottavo, e nono: *Secundùm omnium illarum gentium formalem intentionem dirigitur in gratiarum actionem &c.*: *ex communi illarum gentium intentione &c.*

I V.

Il quarto punto risguarda l'esposizione del fatto, sù cui appoggiasi, e da cui necessariamente dipende il valore assoluto del Decreto Clementino. I Gesuiti asseriscono non haver' ella ottenuto maggior peso d'autorità dalla risposta di Clemente, di quel che habbiano ricevuto da' rispettivi Decreti le esposizioni fatte ad Alessandro VII., e ad Innocenzo X. Non v'hà bisogno di pruova ricercata: Mentre nella risposta al quesito del terzo Articolo (riservato con savia providenza dopo tutte le *decisive* risposte intorno a' punti controversi) così parla Clemente XI. del fermo costume della Sede Apostolica nelle controversie Cinesi: *Nunquam verò super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*.

Ma voi opponete due luoghi del sudetto Decreto. Il primo, ove leggesi: *nec dubitandum sit illos FINITA jam CAUSA præfatæ S. Sedis mandatis, eâ, quâ decet, humilitate, atque obedientiâ esse obsecuturos*. L'altro, ove diconsi uscite le risposte Pontificie: *Postquam Sanctitas Sua quidquid in ejusmodi controversiis PP. Franciscus Noel, & Gaspar Castner Soc. Jesu Procuratores, & Missionarii Apostolici ejusdem Regni deducere potuerunt, seu voluerunt, audiverat*.

Intorno al primo vi rimetto al quarto paragrafo del Capo precedente. Aggiungo, per darvi una risposta più ristretta ne' termini scolastici: E' finita la causa del diritto, che è riconosciuta per causa *sua* propria dalla Sede Apostolica; ve lo concedo: E' finita la causa de i fatti, la quale dalla medesima Sede Apostolica espressamente è tralasciata come *non sua*; ve'l niego. Intorno al secondo vi rimetto al paragrafo terzo del

Capo

Capo precedente, e molto più al Capo secondo del *Defensio Decreti*. Dirò quì solo, che le risposte Pontificie sono bensì state date dopo tutte quelle informazioni; ma che non possono perciò diventare assolute, quando elle sono in se stesse veramente condizionate. In poche parole. E' vergogna, che un Teologo di Università vada in cerca de' luoghi estrinseci, per indi argomentare il senso de' Decreti Pontificj, quand' egli è chiaro, ed espresso ne' suoi luoghi intrinseci.

Ancor più debole è l'osservazione, che fate nella pagina 108. in cui, dall' havere la Sagra Congregazione lasciati indecisi i punti del sesto Articolo, coll' espresso motivo di non essere sopra di essi pienamente informata, argomentate per l'opposto, esser' ella *restata pria convinta, ed abbastanza persuasa del fatto, ogni qual volta hà formato giudicio sopra del diritto.*

Vana congettura. Monsignor Maigrot ripruova come temerarie, e scandalose le quattro seguenti proposizioni. I. *Che la Filosofia de' Cinesi, posto che venga ben' intesa, non repugni alla Legge di Christo.* II. *Che gli antichi Letterati della Cina habbiano inteso sotto il nome di* TAY-KIE *il vero Dio causa prima del tutto.* III *Che il culto esercitato da Confusio verso gli Spiriti fosse più tosto civile, che religioso.* IV. *Che il libro da' Cinesi chiamato* IE-KING *sia un ristretto d'un' ottima Dottrina Fisica, e Morale.* Per tanto nel sesto Articolo si richiede il sentimento della Sede Apostolica circa la sudetta censura.

Giudichi il Lettore, se v'era luogo ad alcuna risposta approvativa della medesima. Non poteva ella darsi condizionata; poiche ivi non è rappresentato alcun motivo, su'l cui supposto le predette proposizioni dovessero essere condannate. Molto meno poteva darsi assoluta. Pensate voi, se la Sede Apostolica voleva approvare assolutamente la sudetta censura? Havrebbe con ciò autorizate le seguenti ree opinioni: *Che*

i Fi-

i Filosofi Gentili non han potuto co'l solo lume della natura rinvenire Iddio sotto il concetto di causa prima del tutto : Che la loro Filosofia non può intendersi in alcun buon senso, che sia compatibile colla Religione Christiana : Che non han potuto insegnar bene la Dottrina Morale, anzi nè pure la Fisica. Certamente Monsignor Maigrot non havrà osservato il veleno, che stava nascosto in quella sua assoluta censura, di cui vien richiesta l'approvazione.

Quindi intenderete, Signor Sorbonico, che la Sagra Congregazione non hà lasciati indecisi i punti del sesto Articolo, perche volesse, pria di formare il giudicio sopra del diritto, essere *convinta, ed abbastanza persuasa del fatto*; ma bensì, perche ivi nè pure è esposto il *fatto*, sù cui potesse appoggiare la risposta condizionata del *diritto*.

Ci havete altro, Signor Dottore? Direte ancora per ultimo; che, se la Congregazione non fosse restata convinta, e pienamente persuasa dell' esposizione a lei fatta, non havrebbe dato alcun finale giudicio, ma havrebbe commesso al Legato Apostolico di formarlo colà nella Cina, dopo ricevute le necessarie informazioni circa i punti controversi; siccome appunto, per mancanza di piena informazione, gli hà commesso un tal giudicio circa i quesiti del sesto Articolo, e circa la scielta de' riti veramente politici, co' quali possano da' Cinesi secondo il lor costume honorarsi i defunti.

Convien una volta por fine a tante inutili congetture. Se pretendete, che il Decreto di Clemente XI. sia assoluto in ragione di dogma, overo talmente assoluto in ragion di precetto, che debba essere eseguito ancora da chi sappia con evidenza la falsità dell' esposizione, sù cui viene appoggiato; dovete espressamente dichiararvene. In tal caso sarò pronto a mostrarvi la grave censura, che merita l'una e l'altra delle sudette asserzioni. Per hora vi basti il paragrafo quarto del Capo

pre-

precedente. Quando poi vi contentiate, che il Decreto sia assoluto in questo sol senso, che al Legato è commesso assolutamente di pubblicarlo, e non di prendere nuove informazioni, ò di giudicare ivi nel luogo circa la verità delle cose esposte alla Congregazione; non vi sarà trà di noi occasion di contrasto. Imperocche una tal forma di Decreto lascia luogo nella presente materia a sospenderne l'esecuzione, in tanto che ricorresi alla Sede Apostolica, per informarla de' nuovi documenti, onde stimasi certamente convinta di falsità l'esposizione già fatta. Adunque, torno a dire, dichiaratevi.

V.

Il quinto punto risguarda di nuovo la esposizione sudetta: Intorno a cui asserisco francamente, che la verità del fatto Cinese non è capace di definizione dogmatica. Leggasi il Bellarmino lib.4. de Rom. Pont. c.2. Quì non serve il declamare. Alla Chiesa appartiene senz' alcun dubbio il *sapere* una tal verità; ma non già il *definirla*: massimamente in tanta contrarietà d'informazioni. Quando habbiate in animo di sostenerla per definibile, vi devo auvertir di trè cose. I. Che i Gesuiti riceveranno a buon grado questo vostro sforzo, siccome favorevole alla dignità della Sede Apostolica. Certamente non hanno a temere, che la decisione dogmatica debba essere a loro contraria, stante la morale certezza quì in Europa, e l'evidenza quasi fisica nella Cina, del fatto diverso da quel, che si è esposto dagli Auversarj. II. Per mettere il piede in sicuro osservate, non potersi senza error nella Fede riconoscere alcuna definizione dogmatica, che non habbia l'appoggio della divina parola. Adunque dovrà questa essere rappresentata nelle informazioni del fatto Cinese, per sopra fondarvi la definizione dogmatica del medesimo. Nè potete fidarvi della parità co'l fatto di Gianseniο, per cui definire già dimostrai l'appoggio

della

della divina parola nel paragrafo quarto del primo Capo. Nè pur gioverà la parità colla Canonizazione de' Santi, per cui i miracoli, ò altri segni sopranaturali, provati con evidenza morale, sono certamente testimonianze di Dio, e sua vera parola. III. Che qui si tratta di un fatto sempre variabile, perche sempre dipendente da qualche nuova pubblica dichiarazione, con cui venga spiegato, e intimato il sentimento proprio di quell'Imperio nelle voci, e riti controversi. Onde vedete un'altra ben palpabile disparità trà il fatto Cinese per una parte, e il fatto di Giansenio; overo la Canonizazione de' Santi per l'altra.

V I.

Vi auviso per ultimo, che, se havete historielle, esclamazioni, e ingiurie contro di me, ò contro la Compagnia, le mettiate tutte in un Capo separato col suo titolo, acciocche possa ivi sfamarsi chiunque è avido di tali maledicenze. Ma intorno a ciò, che appartiene al dottrinale Teologico, non voglio che divertiate i Lettori co'l vostro usato, e già noto artificio; nè voglio invilluppi, nè buchi, dove possiate nascondervi. Pretendo adunque, che rispondiate precisamente, e nettamente co'l rigore scolastico, senza sfuggire, ò dissimulare la forza degli argomenti, e senza alterare, ò troncare, ò travolgere i sensi, per poter loro accommodar la risposta. E auvertite, che qui non si parla al volgo, da potersi facilmente ingannare con ciance; ma si scrive per gl' intendenti, e la scrittura è pubblica a tutta l'Italia. Con ciò torrete due gran pregiudicj, che hà la vostra Causa. Il primo è, che ella tutta sia fondata sù i vocaboli di *Tempj*, *Altari*, *Immolazioni*, *Vittime*, *Sagrificj*, e altre somiglianti parole in aria. Il secondo si è, che non habbiate fin' hora difesa, nè possiate in modo alcuno difendere questa Causa, se non con l'arme delle calunnie, e delle maledicenze. Ciò era, di che voleva per ultimo auvertirvi.

